

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	194
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	197
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	200
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	206
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	229

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	235
AGRICOLTURA (XIII)	»	238
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	249
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	251

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. T.U. 523-784-914-1221-1222. (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	4
AVVERTENZA	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

T.U. 523-784-914-1221-1222.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 523 e abbinate e rilevato che:

il progetto di legge è composto di due articoli, il primo dei quali reca una delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria; l'articolo 2 reca invece le norme di copertura finanziaria;

rilevato con soddisfazione che, come più volte suggerito dal Comitato, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega; in questo modo si evita di ricorrere alla

cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente*, in considerazione dell’impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta, invita il deputato Ceccanti a svolgerne le funzioni.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1408 e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 27 articoli, risulta incrementato, a seguito dell’esame al Senato, a 64 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 126 commi iniziali a 229 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: da un lato, quella di introdurre nuovi meccanismi di carattere fiscale; dall’altro lato, quella di effettuare rifinanziamenti di significativi stanziamenti di bilancio (quali le risorse destinate al contratto di programma con la società RFI-Spa, articolo 21; quelle per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, articolo 22; quelle per l’autotrasporto, articolo 23; quelle per le missioni internazionali, articolo 24); a queste finalità se ne aggiunge una terza, per quanto non riportata nel preambolo, vale a dire quella di intervenire in materia di integrazione salariale straordinaria (articolo 25); andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro degli articoli 16-bis (digitalizzazione della giustizia); 20-bis e 20-ter (disposizioni per il credito cooperativo); 21-ter (disposizioni in materia di concessioni autostradali); 22-bis (disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale); 22-ter (proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche); 22-quater (transazioni con le aziende farmaceutiche); 23-bis (incremento delle sanzioni per violazione degli obblighi di assicurazione civile dei veicoli); 23-ter (reti a banda ultralarga); 23-quater (politiche per la famiglia); 24-bis (gestione della contabilità speciale unica della Difesa); 25-quater (contrasto al fenomeno del caporalato); 25-quinquies (contributi per la ricostruzione post-sisma del 2012); 25-septies (piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario); 25-octies, commi 1, 2 e 3 (nomina di un Commissario straordinario per il rilancio del comune di Campione d’Italia) e 25-undecies (determinazione del prezzo massimo di cessione di unità abitative realizzate in regime di edilizia residenziale convenzionata);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 64 articoli del provvedimento 18 rinviano a successivi provvedimenti attuativi; inoltre il comma 2 dell'articolo 11 precisa che le misure contenute nel medesimo articolo in materia di semplificazione delle fatture si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 2019;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 fanno riferimento all'"invito al contraddittorio" di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, mentre la disposizione citata fa riferimento a un "invito a comparire"; al comma 3 dell'articolo 4 andrebbe invece specificato meglio quali siano i "restanti carichi" per cui va presentata richiesta di rimborso direttamente all'ente creditore;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del testo andrebbero riformulate in termini di novella di disposizioni vigenti che vengono invece modificate solo implicitamente, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; si tratta in particolare del comma 4 dell'articolo 16 in materia di udienza pubblica del processo tributario; del comma 1-bis dell'articolo 17 in materia di tenuta dei registri in formato elettronico; dell'articolo 22-*quater*, concernente le transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica; del comma 1 dell'articolo 25-*bis*, in materia di trattamento di mobilità in deroga per le aree di Termini Imerese e di Gela;

altre disposizioni del provvedimento presentano un uso non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 2-*ter* dell'articolo 18 prevede decreti di natura non regolamentare, provvedimenti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come « atti statali dalla indefinibile natura giuridica »; il comma 1 dell'articolo 20-*quater* dispone che la possibilità, per i soggetti che non utilizzano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli al valore di iscrizione e non a quello di mercato, possibilità introdotta dal medesimo comma in via sperimentale per un solo esercizio, possa essere prorogata agli esercizi successivi con una fonte non legislativa, vale a dire un decreto ministeriale, attuando così, una « delegificazione spuria »; l'articolo 20-*quinquies* opera una modifica diretta di una fonte regolamentare, vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, in violazione del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla redazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche non frammentarie ad atti non aventi forza di legge (la disposizione andrebbe semmai riformulata nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza); il comma 3 dell'articolo 24-*quater* e il comma 1 dell'articolo 25-*octies* prevedono l'adozione di DPCM di concerto o su proposta di singoli ministri, mutuando per i DPCM, che rimangono, allo stato, nel nostro ordinamento, un "atto atipico", procedure proprie di atti di natura regolamentare; inoltre il comma 1 dell'articolo 25-*octies* prevede il ricorso a DPCM per la nomina di un Commissario straordinario, in contrasto con quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il comma 2 dell'articolo 25-*novies* prevede in maniera

incongrua l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia d’intesa con un ente pubblico sottoposto ai poteri d’indirizzo e vigilanza del medesimo ministro quale è l’Agenzia delle entrate;

l’articolo 21-*bis* differisce al 2021 la previsione della riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nel caso di mancato affidamento dei servizi attraverso procedure di evidenza pubblica; in proposito si segnala che l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018 ha operato un differimento della riduzione al 31 dicembre 2019 limitato alla sola regione Liguria, in considerazione dell’emergenza successiva al crollo del Ponte Morandi di Genova, con la finalità evidente di agevolare tale regione; tuttavia qualora la normativa speciale prevista per la regione Liguria sia ritenuta prevalente su quella generale, anche se successiva, l’eventuale riduzione dei trasferimenti si applicherà alla regione Liguria prima che alle altre regioni; appare pertanto opportuno approfondire il coordinamento tra le due disposizioni;

l’articolo 24-*quater* istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, introducendo anche un’articolata disciplina per il suo utilizzo; al riguardo andrebbe approfondito il coordinamento della norma con la disciplina generale prevista in materia dal Codice per la protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche in considerazione del fatto che per gli eventi calamitosi del settembre 2018 non risultano pubblicate delibere riguardanti la dichiarazione dello stato d’emergenza;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative

dell’esenzione dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di riformulare in termini più chiari le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1; all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 4, comma 3;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

riformulare in termini di novella le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4; 17, comma 1-*bis*; 22-*quater* e 25-*bis*, comma 1;

prevedere un uso più appropriato delle diverse fonti normative, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2-*ter*; 20-*quater*, comma 1; 24-*quater*, comma 3; 25-*octies*, comma 1 e 25-*novies*, comma 2;

approfondire il coordinamento tra l’articolo 21-*bis* e l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018;

approfondire il coordinamento tra l’articolo 24-*quater* e la disciplina generale prevista dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d’urgenza, evitando “la com-

mistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei” ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Fulco Lanchester).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 2) (*Esame e conclusione*) 8

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 2).
(*Esame e conclusione*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 novembre 2018.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 30 novembre 2018 è pervenuta la risposta – negativa – da parte del tribunale di Termini Imerese al quesito sollevato dal relatore Cassinelli e dall'on. Vinci in ordine alla verifica dell'esistenza di ulteriori intercettazioni degli onorevoli Pagano e Attaguile nel procedimento del quale quello all'esame della Giunta costituisce uno stralcio.

Invita quindi il relatore Cassinelli a formulare la proposta alla Giunta.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, nel richiamare quanto ha già esposto nelle precedenti sedute, prende atto della risposta del giudice e dello spirito di collaborazione manifestato nei confronti della Giunta. Osserva che, al pari di precedenti occasioni, anche in questo caso il percorso investigativo seguito dalla procura non è apparso del tutto lineare né, per quel che rileva nella presente sede, privo di censure dal punto di vista del merito, così come rilevato dallo stesso tribunale di Palermo in sede di giudizio di riesame sulla misura cautelare adottata nei confronti di Salvino Caputo. Fa presente inoltre che, nel complesso, la documentazione trasmessa presenta parti disorganiche o ridondanti, comunque di non facile consultazione.

Propone che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta per la prima delle cinque intercettazioni del deputato Pagano e che neghi la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti quattro. Con riferimento invece all'ex deputato Attaguile propone che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta per l'intercettazione del 29 settembre 2017.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede se ci sono interventi.

Francesco Paolo SISTO (FI) nel richiamare i principi stabiliti nella sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale osserva che la prima intercettazione non può essere ritenuta casuale né che possa tanto meno stabilirsi un principio in base al quale debba considerarsi sempre fortuita la prima delle intercettazioni delle quali il giudice chiede l'autorizzazione all'utilizzo.

Catello VITIELLO (MISTO) nel condividere le considerazioni in punto di diritto del collega Sisto, in punto di fatto rileva lacunosità e mancanze della documentazione trasmessa, con particolare riferimento agli atti propedeutici alle proroghe delle intercettazioni nei confronti di Caputo da cui sono emerse le intercettazioni dell'onorevole Pagano. Prospetta quindi l'opportunità di negare l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, riservandosi tuttavia una ulteriore riflessione sulla proposta del relatore, alla luce della buona fede che va riconosciuta agli inquirenti, almeno fino a prova contraria.

Alfredo BAZOLI (PD) nell'esprimere apprezzamento per l'operato del relatore, concorda in ordine all'impossibilità di stabilire un principio in base al quale considerare di per sé stessa casuale la prima delle intercettazioni delle quali il giudice chiede l'autorizzazione all'utilizzo. Dichiarando quindi la disponibilità a condividere la proposta del relatore, ove confermata alla luce del dibattito odierno.

Eugenio SAITTA (M5S) esprime dissenso sulla proposta del relatore. In virtù dell'applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in merito alla valutazione sulla natura casuale delle intercettazioni indirette, osserva che può essere affermata la natura fortuita di esse, in quanto non vi è stato alcun mutamento della direzione delle indagini, che vertevano sin dall'inizio su ipotesi di reati elettorali, conferenti rispetto alla natura politica dei rapporti intercorrenti tra Ca-

puto e Pagano. Parimenti, il numero delle conversazioni è contenuto, così come limitato è l'arco temporale in cui si svolgono le intercettazioni. Atteso che non è compito della Giunta entrare nel merito del processo penale e sulla fondatezza delle accuse mosse dalla Procura, osserva che non vi sono elementi per negare l'autorizzazione richiesta.

Gianluca VINCI (LEGA) esprime apprezzamento per le osservazioni formulate dal collega Vitiello e dichiara di condividere pienamente la proposta del relatore.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, alla luce del dibattito, conferma la proposta sopra illustrata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che il relatore propone dunque di concedere l'autorizzazione richiesta per la prima delle cinque conversazioni del deputato Pagano e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti quattro intercettazioni. Pertanto, anche ai fini della chiarezza delle votazioni, con riferimento al deputato Pagano precisa che la Giunta procederà a due distinte deliberazioni: una sulla proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione processuale dell'intercettazione captata il 17 giugno 2017; l'altra sulla proposta di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo processuale delle quattro intercettazioni captate dal 29 settembre al 9 ottobre 2017.

Con riferimento invece all'ex deputato Attaguile, la Giunta procederà ad una deliberazione sulla proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione processuale dell'intercettazione captata il 29 settembre 2017.

La Giunta approva a maggioranza, con tre distinte votazioni, la proposta del relatore, il quale predisporrà il documento per il successivo esame in Assemblea.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sull'ordine dei lavori	11
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	24
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Fulco Lanchester, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare	21
Audizione di Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sull'ordine dei lavori.

Alberto STEFANI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 523 ed abbinata, recante disposizioni per la promozione

dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, passando poi all'esame del disegno di legge C. 1334-A, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in vista dell'espressione del parere all'Assemblea.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere alla Commissione Cultura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 122 Rampelli, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, adottato come testo base dalla VII Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Al riguardo segnala che il parere dovrà essere espresso entro la seduta odierna, dato che la VII Commissione concluderà l'esame del provvedimento nella settimana in corso, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso è previsto a partire da lunedì 10 dicembre prossimo.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, rileva come, con l'obiettivo di promuovere nei giovani fin dalla scuola primaria comportamenti e stili di vita orientati alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere e allo sviluppo della persona, esso conferisca al Governo una delega per disciplinare l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

In particolare, in base all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, prevedono:

alla lettera a), la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;

2) laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-*bis* – Scienze della forma-

zione primaria, unitamente a: laurea conseguita nella classe L 22-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi equiparati.

Al riguardo, ricorda che per l'insegnamento nella scuola primaria è richiesto il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-*bis*; con specifico riferimento all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'articolo 1, comma 20, della legge n. 107 del 2015 ha disposto che sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.

Rammenta, inoltre, che la legge n. 136 del 2002 ha sancito l'equiparazione, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive.

Successivamente sono state equiparate alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla legge n. 341 del 1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 (classe 33);

sempre alla lettera a), il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento, di specifiche procedure concorsuali abilitanti: in merito a tale previsione, oltre a rilevare come i concorsi per l'insegnamento nella scuola primaria non siano abilitanti, in quanto l'abilitazione è acqui-

sita con il conseguimento della laurea magistrale, segnala come la dizione utilizzata « specifiche procedure concorsuali » potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria; in tale contesto richiama l'opportunità di chiarire tale aspetto, ovvero di indicare almeno la tipologia di concorso cui ci si riferisce (ad esempio: per titoli ed esami, o per soli esami);

alla lettera b), l'equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;

alla lettera c), la determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe;

alla lettera d), per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del Profilo di funzionamento;

alla lettera e), assicurare il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motori;

alla lettera f), la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda la procedura di esercizio della delega, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si stabilisce altresì che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere entro i 60

giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro 40 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato.

Per quel che concerne l'efficacia temporale delle nuove norme, il comma 1 specifica che la nuova disciplina recata dal decreto legislativo si applica a partire dal primo anno scolastico « utile » rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, intendendosi in tal modo consentire un margine di flessibilità, qualora il decreto legislativo dovesse entrare in vigore in termini molto ravvicinati rispetto all'avvio di un nuovo anno scolastico.

Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con lo stesso procedimento.

L'articolo 2 al comma 1 istituisce nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2019, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro.

Ai sensi del comma 3, alla copertura del relativo onere si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MIUR, e, quanto ad altri 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto – legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del MIUR, nell'ambito del quale confluiscono i residui passivi o afferenti al medesimo Ministero.

Il comma 2 dispone altresì che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la disposizione specifica, peraltro, che, qualora il decreto legislativo determinasse nuovi o maggiori oneri, esso sarebbe emanato solo successivamente o

contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come gli interventi previsti dal testo unificato attengano alle materie « norme generali sull'istruzione » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e g), della Costituzione.

Segnala inoltre come il provvedimento faccia salva, all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva, altresì, come il provvedimento attenga alla materia « professioni », rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, Costituzione, materia rispetto alla quale, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato.

In tale ambito segnala quindi come il comma 2 dell'articolo 1 preveda, sul decreto legislativo predisposto ai sensi della delega, il mero « parere » della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Al riguardo ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha delegato ai comuni, in relazione alla scuola primaria (nonché alla scuola secondaria di I grado), i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole e che i medesimi ambiti sono ora ricompresi anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra le quali rientra « l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province ».

Rammenta, inoltre che, in base all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo per gli alunni con

disabilità – ai quali il testo unificato fa riferimento – o in situazione di svantaggio, nonché le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono state attribuite, dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni fossero state già attribuite, alla medesima data, a province, città metropolitane o comuni. Nel far salva tale previsione, da ultimo, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 ha specificato che fra i servizi che gli « enti locali » (*rectius*: territoriali) devono assicurare per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, vi sono quelli relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali. Inoltre, in base al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017 (articoli da 6 a 11), gli enti locali partecipano alla progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole.

In tale contesto normativo, segnala pertanto l'opportunità di prevedere che l'adozione del decreto legislativo avvenga previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è

chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il disegno di legge C. 1334-A, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come risultante dall'esame in sede referente presso la V Commissione.

Al riguardo segnala che il parere dovrà essere espresso entro la seduta odierna, attesa l'organizzazione dei lavori in Assemblea sul provvedimento.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio consta di due parti, comprendenti rispettivamente la Sezione I e la Sezione II.

La Sezione I (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.

A seguito dell'esame in sede referente, la I Sezione risulta ora composta del solo articolo 1, suddiviso in 659 commi.

In estrema sintesi, e raggruppando le disposizioni dell'articolo 1 sulla base di materie e politiche omogenee, appaiono in questa sede meritevoli di segnalazione:

in materia di ambiente, territorio ed energia, il comma 40, che proroga al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni ed efficienza energetica e il comma 169, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 420 unità di personale presso il Ministero dell'ambiente; in materia di investimenti pubblici, i commi da 58 a 63, che istituiscono un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, e i commi da 23 a 29, che prevedono l'istituzione della struttura di missione « InvestItalia » per il potenziamento delle capacità espansive degli investimenti pubblici;

in materia di infrastrutture e trasporti, il comma 67, il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza coincidono con il territorio provinciale o metropolitano e i commi da 86 a 93, che istituiscono la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche; nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì previsto ai commi 94, 95 e 96 un finanziamento per l'aeroporto di Reggio Calabria;

in materia di misure per la crescita, i commi da 102 a 134, che prevedono, tra le altre cose, il rifinanziamento delle misure di sostegno alle piccole e medie imprese (cosiddetta « Nuova Sabatini ») e uno stanziamento di spesa di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento del piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti i commi da 45 a 48, che prorogano di un anno il credito d'imposta per la formazione 4.0;

in materia di lavoro e occupazione, il comma 138, che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza, volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inoltre aumentati gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

in materia di previdenza e affari sociali il comma 139, che istituisce un fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato; la V Commissione ha inoltre introdotto il comma 145, che proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata a 5 giorni; sempre in sede referente è stata modificata, dal comma 254, la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015 – in materia Carta famiglia; la V Commissione ha poi previsto, al comma 281, finanziamenti per la rete oncologica e cardiovascolare del Ministero della salute;

in materia di giustizia, il comma 164, che autorizza l'assunzione a tempo inde-

terminato di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, e i commi da 192 a 195, che aumentano l'organico della magistratura ordinaria di 600 unità; nel corso dell'esame in sede referente sono stati anche incrementati gli organici dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti;

in materia di cultura e spettacolo, il comma 180, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il comma 474, che prevede la riduzione dei crediti di imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche;

in materia di finanza locale, i commi da 485 a 569, che innovano la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, anche con la finalità di favorire gli investimenti pubblici;

in materia di sicurezza e difesa, i commi da 204 a 208, che autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023; nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre istituito, al comma 122, un fondo per la difesa cibernetica;

in materia di tutela del risparmio, i commi da 256 a 268, che istituiscono un fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio;

in materia di finanza, il comma 135, che modifica i limiti di utilizzo del contante da parte di stranieri non residenti;

in materia di politiche di coesione, il comma 339, che amplia la platea dei potenziali beneficiari della misura di sostegno « Resto al Sud », introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017;

in materia di agricoltura e pesca, i commi da 373 a 379, che prevedono l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei

familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*; nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti i commi da 380 a 382, recanti istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, e il comma 383, recante misure di sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico;

in materia di affari esteri, il comma 454, che riduce il contributo italiano all'ONU; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti i commi 151 e 152, che istituiscono un fondo per le minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, e il comma 323, che prevede, tra l'altro, un finanziamento per la presidenza italiana del G20 nel 2022;

in materia di scuola, università e ricerca, i commi da 465 a 469, che prevedono una riforma del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie; nel corso dell'esame in Commissione è stata altresì istituita, al comma 211, in via sperimentale per un triennio, una sede della Scuola Normale Superiore di Pisa a Napoli, presso l'Università Federico II, denominata « Scuola Normale Superiore Meridionale »; è stato poi istituito, ai commi da 240 a 248 il Consiglio nazionale dei giovani; i commi 412 e 413, introdotti in sede referente, aumentano invece le risorse da destinare al tempo pieno della scuola primaria;

in materia di informazione e comunicazioni, il comma 477, che riduce i crediti di imposta alle imprese editrici e il comma 650, che destina al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri.

Ricorda quindi che la Sezione II del disegno di legge reca l'approvazione dei

singoli stati di previsione e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia in primo luogo riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie armonizzazione dei bilanci pubblici, anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

In merito ricorda che il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra in particolare costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo.

La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma della Costituzione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha, negli anni, fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in

via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi », la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie e di enti che svolgano funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).

Con riferimento a specifiche disposizioni del disegno di legge, evidenzia come i commi 412 e 413 dell'articolo 1 incrementino il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, poiché l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e, potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente (in tal senso, tra le altre, vedi le sentenze n. 34 del 2005 e n. 71 del 2018), ritiene neces-

sario valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un'intesa.

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, rileva come i commi 184 e 185 dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, consentano all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge; che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche; che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito di tali assunzioni e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.

Al riguardo ricorda come la previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge, sia stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzionale, la quale ha, in via generale, evidenziato come « il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'arti-

colo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso. Con la decisione n. 37 del 2015, in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 241, del decreto-legge n. 16 del 2012. In tale occasione la Corte ha evidenziato che « nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta « l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso » [...] ». Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la « regola del pubblico concorso [...] non esclude forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di ragionevolezza [...] e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ». E che « il pubblico concorso è [...] un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione ». Con la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto

una norma della regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della regione, il giudice costituzionale ha, inoltre, chiarito che « è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico ».

Sulla scorta di tali considerazioni, con riferimento ai predetti commi 184 e 185, relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, considera opportuno valutare l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con la norma in esame, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, rileva come esso disponga, al primo periodo, che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.

Il secondo periodo del comma 566 dispone che dalla data di entrata in vigore della norma, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si prevede altresì che gli importi già erogati o da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Al riguardo ricorda che il decreto ministeriale 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha chiarito, all'Allegato 2, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni interessati dalle opere, e che l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi comuni da orientare (secondo criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale) su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. Il decreto ministeriale in questione è stato adottato all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2010, nella quale la Corte, censurando una disposizione legislativa della regione Calabria sul punto, ha affermato che la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia (nel caso di specie, eolica) sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della regione, (ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003). Sono, invece, ammessi gli accordi che contemplino mi-

sure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall'impegno a una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. In varie pronunce, l'organo giurisdizionale amministrativo ha riconosciuto l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.

Alla luce di tali considerazioni, con riferimento al predetto comma 566 rileva l'opportunità di valutare tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Stefano CECCANTI (PD), svolgendo talune considerazioni preliminari, evidenzia la gravità di quanto avvenuto presso la Commissione Bilancio nel corso dell'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, svoltasi nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio, facendo presente come il Ministro, in quella sede, si sia rifiutato di fornire chiarimenti ai deputati su rilevanti questioni riguardanti il provvedimento, attinenti, in particolare, al tema del reddito di cittadinanza e dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nell'ambito della cosiddetta « quota cento ». Pur comprendendo che possa apparire sconveniente per una maggioranza procedere alla sostitu-

zione di un esponente del Governo in una fase così delicata, ritiene sia inconcepibile che un Ministro si rifiuti di fornire delucidazioni sulle scelte fondamentali assunte dall'Esecutivo, evidenziando come ad esempio nel Regno Unito, a fronte di una certa ritrosia del Governo nel rendere informazioni sul tema della Brexit, un comportamento simile è stato oggetto di una censura da parte della Camera dei Comuni, che ha rivolto all'Esecutivo accuse di oltraggio al Parlamento.

Passando al merito dell'esame in oggetto, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere favorevole sul testo in questione, che reca, a suo avviso, evidenti profili di incostituzionalità. Richiama, al riguardo, la violazione di diverse disposizioni della Costituzione, tra cui gli articoli 81, 97 e 117, ricordando le considerazioni svolte sul rispetto di tali articoli dallo stesso Presidente della Repubblica – richiamate, peraltro, anche nella documentazione di approfondimento elaborata dagli uffici della Camera – in una lettera rivolta al Presidente del Consiglio, a seguito dell'autorizzazione alla presentazione in Parlamento di tale provvedimento.

Passando a taluni aspetti specifici, esprime inoltre forti perplessità sulla norma recata dal comma 254 dell'articolo 1, nella parte in cui esclude – rispetto alla disciplina vigente – il rilascio della carta famiglia agli stranieri residenti nel territorio italiano non appartenenti a Paesi membri dell'UE. Ritiene, infatti, che tale intervento normativo contrasti con il principio di uguaglianza previsto dalla Carta costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alle erogazioni di servizi sociali per lo straniero legalmente risiedente in Italia da lungo periodo.

Pur ritenendo irragionevole solo pensare di poter esprimere un parere favorevole su un testo palesemente incostituzionale, rivolgendosi alla relatrice, suggerisce quantomeno di formulare sotto forma di condizione – e non di mera osservazione – quanto rilevato a proposito

dei commi 412 e 413 dell'articolo 1, in ordine all'esigenza di prevedere – ai fini dell'adozione del decreto per la definizione delle modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria – in luogo del semplice parere, l'intesa della Conferenza unificata. Evidenzia, infatti, come sul punto la giurisprudenza costituzionale appaia piuttosto rigorosa, considerato il riparto delle competenze legislative definito in materia dalla Costituzione, entrando in gioco la questione del dimensionamento della rete scolastica sul territorio e dell'edilizia scolastica.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, ritiene di confermare la sua proposta di parere, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 dicembre 2018.

Audizione di Fulco Lanchester, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma «La Sapienza», nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.30.

Audizione di Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (Testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abb.)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 122 Rampelli, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, adottato come testo base dalla VII Commissione;

condiviso l'obiettivo di fondo, sotteso al provvedimento, di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, comportamenti e stili di vita orientati alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere e allo sviluppo della persona, disciplinando a tal fine l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, riservando lo stesso a insegnanti con titolo specifico e stabilendo un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe;

rilevato, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come gli interventi previsti dal testo unificato attengano alle materie « norme generali sull'istruzione » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e g), della Costituzione;

rilevato, inoltre, come il provvedimento attenga anche alla materia « professioni », rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo

comma, Costituzione, materia rispetto alla quale, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato;

segnalato altresì come il provvedimento faccia salva, all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale prevede, tra l'altro, il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di specifiche procedure concorsuali abilitanti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio tale previsione, la quale potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria, ovvero di indicare almeno la tipologia di concorso cui ci si riferisce (ad esempio: per titoli ed esami, o per soli esami);

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'adozione del decreto legi-

slativo avvenga previa intesa con la predetta Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Disegno di legge C. 1334-A)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1334-A, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come risultante dall'esame in sede referente presso la V Commissione;

rilevato come il provvedimento sia in primo luogo riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

evidenziato altresì come il disegno di legge investa, in via prevalente, le materie « armonizzazione dei bilanci pubblici », anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

osservato come il coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembri in particolare costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari

assunti in sede europea, inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;

preso atto che la coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea costituiscono principi richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

rilevato come, anche in ragione del contesto finanziario, la Corte costituzionale abbia, negli anni, fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica: pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi », la Corte ha, infatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie e di enti che svolgano funzioni fonda-

mentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014);

evidenziato, in particolare, come i commi 412 e 413 dell'articolo 1 incrementino il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata;

rilevato come i commi 184 e 185 dell'articolo 1 consentano all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della legge, che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche e che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

rilevato come il comma 566 dell'articolo 1 disponga che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo gli accordi in merito piena efficacia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai commi 412 e 413 dell'articolo 1, i quali incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, si valuti se sia sufficiente al riguardo il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra la previa intesa con la medesima Conferenza, in quanto l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e, potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente;

b) con riferimento ai commi 184 e 185 dell'articolo 1, i quali consentono all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di taluni requisiti, si valuti l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con tale previsione, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge;

c) con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, il quale dispone che, ferma

restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia, si rileva l'opportunità di valutare

tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).	
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
AVVERTENZA	28
ERRATA CORRIGE	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 11.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco VENTURELLI, *segretario generale Confcooperative*, e Mauro IENGO, *responsabile ufficio legislativo Legacoop*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD).

Mauro IENGO, *responsabile ufficio legislativo Legacoop*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Sandra PETROTTA, *direttore centrale della Direzione centrale entrate e recupero crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 107 del 5 dicembre 2018, a pagina 26, prima colonna, ventesima riga, il numero: « 380 » è sostituito dal seguente « 308 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	34
ERRATA CORRIGE	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 dicembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento al fine di consentire un riesame di alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche alla luce di rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze, per garantire la piena tenuta del testo, nonché al fine di consentire l'esame dell'emendamento Brunetta 14.058, rimasto accantonato, il cui

testo riformulato è in distribuzione (*vedi allegato*).

Segnala che è altresì in distribuzione una nota di sintesi in cui sono indicati gli emendamenti che hanno dato luogo a profili problematici e le soluzioni proposte attraverso gli emendamenti dei relatori riferiti al testo A, restando inteso che, laddove venga proposta una rimodulazione di oneri, rimane ferma la copertura prevista a valere sulle medesime risorse indicate dall'emendamento originario.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, illustrando le proposte emendative presentate dai relatori, segnala che l'emendamento 1.100 dei relatori è volto a sopprimere il comma 55 dell'articolo 1, introdotto dall'articolo aggiuntivo Schullian 13.026, vista l'onerosità di tale proposta emendativa sulle agevolazioni IVA disposte rispetto a quelle quantificate dallo stesso articolo aggiuntivo (30 milioni in luogo di un milione di euro). Fa presente che l'emendamento 1.101 dei relatori ha lo scopo di diminuire la copertura prevista rispetto a quella quantificata dall'emendamento 21.1 della XI Commissione, che l'emendamento 1.102 dei relatori corregge la quantificazione degli oneri per assunzioni presso la Corte dei conti di

cui all'emendamento 28.88 dei relatori, che l'emendamento 1.103 dei relatori corregge la quantificazione dell'onere per assunzioni presso l'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo disposta dall'emendamento Sabrina De Carlo 28.5 e che l'emendamento 1.104 dei relatori corregge la quantificazione degli oneri per assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e chiarisce il limite della componente variabile della retribuzione di cui all'emendamento Faro 35.2. Segnala che l'emendamento 1.105 dei relatori corregge il profilo temporale degli oneri recati dall'articolo aggiuntivo Leda Volpi 41.023 e precisa che tali oneri incrementano il livello del fabbisogno sanitario nazionale, che l'emendamento 1.106 dei relatori precisa la decorrenza del trattamento previsto per i dirigenti medici e delle relative anzianità contributive di cui all'articolo aggiuntivo 41.027 dei relatori e che l'emendamento 1.107 dei relatori rimodula le somme a favore dell'edilizia sanitaria, fermo restando l'ammontare complessivo, di cui agli identici emendamenti Bellachioma 42.4 e Marattin 42.6. Fa presente che l'emendamento 1.108 dei relatori sopprime l'ultimo periodo del comma 426 e il comma 427 dell'articolo 1 del disegno di legge, in materia di vittime di reati violenti, introdotti dall'emendamento Tomasi 55.4, in quanto assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Caso 43.020, il quale insiste sulla stessa materia con più ampia portata. Segnala che l'emendamento 1.109 dei relatori, intervenendo sulla modifica apportata dall'emendamento 59.48 del Governo, precisa, con riferimento all'articolo 52, comma 1, della legge n. 226 del 2017, gli anni in cui possono essere realizzate le iniziative da finanziare. Fa presente che l'emendamento 1.110 dei relatori rimodula l'anno di decorrenza dei contributi a favore degli investimenti per gli enti territoriali di cui all'articolo aggiuntivo Bellachioma 61.011 e che l'emendamento 1.111 dei relatori, riferito all'articolo aggiuntivo 70.01 dei relatori, precisa che per l'anno 2019 la copertura degli oneri avviene mediante utilizzo delle entrate disposte dai commi

da 554 a 562 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio. Segnala che l'emendamento 1.112 dei relatori, riferito all'articolo aggiuntivo Macina 78.046, rialloca in maniera più pertinente il Fondo per la realizzazione del 112, numero unico europeo, presso il Ministero dell'interno. Fa presente che l'emendamento 1.113 dei relatori precisa l'ammontare delle entrate derivanti dal contributo dovuto per l'acquisto di auto più inquinanti, di cui all'articolo aggiuntivo Viviani 49.06, che non sono soggetti alla riassegnazione della spesa. Infine, ricorda che l'emendamento 14.058 Brunetta è stato riformulato ed è stato rinumerato come 1.114 Brunetta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che la soppressione del comma 55, introdotto dall'articolo aggiuntivo Schullian 13.026, è resa necessaria a causa di un'erronea quantificazione dell'onere recato dalla misura relativa alle agevolazioni IVA. In proposito, condividendo la misura proposta da tale articolo aggiuntivo, auspica che durante l'esame del disegno di legge di bilancio al Senato possano essere trovate le risorse per coprire il maggiore onere. Fa presente, poi, che altre modificazioni proposte hanno lo scopo di evitare che alcune risorse vadano perse, in quanto riguardano emendamenti che recavano un'eccessiva copertura. Infine, segnala che altre modificazioni proposte riguardano il cambiamento di alcune annualità relative alle coperture.

Si rammarica per il rinvio del testo in Commissione, tuttavia ricorda che tale situazione si è verificata anche nel passato, anche a causa dell'ora tarda in cui spesso viene votato il mandato al relatore.

Luigi MARATTIN (PD), pur apprezzando le scuse della sottosegretaria Castelli, fa presente che l'iter del disegno di legge di bilancio di quest'anno sembra non finire mai. A tale proposito, stigmatizza il procedere confuso del Governo durante tutta la sessione di bilancio, ricordando che spesso i ritardi sono stati provocati dalla mancanza di pareri da parte dei relatori e del Governo. Infine, chiede come

il Governo intenda utilizzare le risorse derivanti dalle coperture sovrastimate recate da alcune proposte emendative approvate.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo al deputato Marattin, segnala che tali risorse rimarranno allocate sui fondi di provenienza.

Luigi MARATTIN (PD) chiede se la presidenza ha intenzione di consentire la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative testé presentate dai relatori.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che in casi analoghi non si è proceduto alla presentazione di subemendamenti e ricorda che le modifiche proposte dai relatori riguardano mere questioni tecnico-contabili.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la seduta sia sospesa per mezz'ora al fine di valutare che effettivamente gli emendamenti presentati dai relatori comportino mere modifiche tecnico-contabili.

Roberto OCCHIUTO (FI), dichiarando la disponibilità del proprio gruppo parlamentare a rinunciare alla presentazione di subemendamenti, chiede che l'emendamento Brunetta 1.114 sia posto in votazione prima degli altri.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Marattin e segnala che alla ripresa della seduta l'emendamento Brunetta 1.114 sarà posto in votazione per primo. Sospende, pertanto, la seduta per 30 minuti.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.

Renato BRUNETTA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.114 a sua prima firma.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Brunetta 1.114 è

stato sottoscritto da tutti i deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio e dai deputati Fassina, Schullian e Giachetti.

Renato BRUNETTA (FI), pur ringraziando i relatori e il Governo per la riformulazione proposta all'emendamento 1.114 a sua prima firma, precisa che tale riformulazione estende il regime convenzionale di Radio Radicale solo per ulteriori sei mesi. In proposito, si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto ad impegnare il Governo ad estendere tale regime convenzionale per tutto l'anno 2019, anche in considerazione del servizio pubblico svolto dall'emittente radiofonica ed il consenso unanime che ha raccolto il suo emendamento. Concludendo, dà atto al Governo di aver trovato una soluzione parziale, ma ritiene che il quadro vada completato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Brunetta 1.114 e l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Guido CROSETTO (FdI) esprime perplessità sul piano contabile per il fatto che l'emendamento 1.101 dei relatori faccia riferimento anche agli anni 2022, 2023 e 2024 e quindi preveda stanziamenti di importo diverso rispetto al 2021 per gli anni successivi al triennio interessato dalla legge di bilancio.

Fabio RAMPPELLI (FdI) ritiene che il riferimento agli anni 2022, 2023 e 2024, segnalato dal collega Crosetto, costituisca un'anomalia. Pertanto, alla luce della confusione con cui si è svolto l'esame del provvedimento, chiede che vi sia un'illustrazione più dettagliata da parte del Governo e dei relatori degli emendamenti in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il riferimento agli anni 2022, 2023 e 2024 è dovuto al fatto che l'onere di cui all'emendamento 1.101 dei relatori

si stabilizza solo a decorrere dall'anno 2024.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105 e 1.106 dei relatori (*vedi allegato*).

Luigi MARATTIN (PD), in riferimento all'emendamento 1.107 dei relatori, chiede quale sia la ragione delle rimodulazioni contabili proposte.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che è stato previsto un maggiore tiraggio del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali negli anni successivi al 2019.

La Commissione approva l'emendamento 1.107 dei relatori (*vedi allegato*).

Maria Elena BOSCHI (PD), in merito all'emendamento 1.108 dei relatori, auspica che la riduzione delle risorse non comprometta le finalità dell'emendamento Tomasi 55.4, in materia di vittime di reati violenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che l'emendamento Tomasi 55.4 e l'articolo aggiuntivo Caso 43.020, analoghi nel loro contenuto, prevedevano gli stessi oneri, pari a 10 milioni di euro annui, e la stessa copertura finanziaria. Pertanto, dando attuazione ad entrambe le modifiche, sarebbero state impegnate più risorse rispetto a quelle necessarie.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.108, 1.109, 1.110, 1.111 e 1.112 dei relatori (*vedi allegato*).

Luigi MARATTIN (PD), in riferimento all'emendamento 1.113 dei relatori, sottolinea che da notizie di stampa si apprende che nel Governo vi è la volontà politica di eliminare il *bonus-malus* sulle emissioni di gas serra delle nuove autovetture. Alla luce della presentazione dell'emendamento 1.113 dei relatori, che incide proprio sul-

l'articolo aggiuntivo Viviani 49.06, il quale ha introdotto tale imposta, si chiede se il Governo intenda confermare tale misura anche al Senato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando al deputato Marattin, crede che la disposizione introdotta dall'emendamento Viviani 49.069 non sia stata correttamente interpretata, anche a causa del fatto che essa è molto articolata. In proposito, sottolinea che tale disposizione non riguarda le autovetture già in circolazione immatricolate in Italia né le autovetture utilitarie. Ricorda, inoltre, che anche il Partito Democratico aveva presentato una proposta emendativa di analogo tenore, che poi non è stata ricompresa tra gli emendamenti segnalati. Segnala, altresì, che la misura introdotta dall'emendamento Viviani 49.069 è parte integrante del contratto di Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.113 dei relatori (*vedi allegato*).

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 106 del 4 dicembre 2018, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 107, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « , Fratelli d'Italia » sono soppresse;

a pagina 140, seconda colonna, diciottesima riga, dopo le parole « e 2021. » aggiungere le seguenti: « All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: " , 2018, 2019, 2020 e 2021" »;

a pagina 143, seconda colonna, quarantanovesima riga, dopo la parola: « comma ». » aggiungere le seguenti: « L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020. »;

a pagina 157, prima colonna, sostituire le parole da: « 12. Agli oneri » alla ventunesima riga sino alle parole: « dell'articolo 59. » alla trentunesima riga con le seguenti: « 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019. »;

a pagina 173, seconda colonna, quarta riga, sostituire le parole « 10 settembre » con le seguenti: « 3 ottobre ».

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Sopprimere il comma 55.

1. 100. I Relatori

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 per l'anno 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 426 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 114. (ex 14.058) Brunetta, Polverini, Cannizzaro, Bartolozzi, Fassina, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan, Giachetti, Schullian, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 139 sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.999 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di

euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1. 101. I Relatori.

Al comma 174, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo sopprimere le parole: con conseguente incremento della dotazione organica;

sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall'anno 2027.

1. 102. I Relatori.

Al comma 179, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 812.080 *con la seguente:* 1.000.000.

1. 103. I Relatori.

Al comma 233, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi

oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

1. 104. I Relatori.

Al comma 285, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «15.715.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente al comma 272 sostituire le parole: è confermato in 114.435 *con le seguenti:* è determinato in 114.439.

1. 105. I Relatori.

Sostituire il comma 286 con il seguente: 286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data.

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

1. 106. I Relatori.

Sostituire il comma 299 con il seguente: 299. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033.

1. 107. I Relatori.

Al comma 426 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 427.

1. 108. I Relatori.

Dopo il 483 inserire il seguente: 483-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, *al primo periodo le parole:* 2017 e 2018 *sono sostituite dalle seguenti:* 2017, 2018 e 2019.

1. 109. I Relatori.

Sostituire il comma 510 con il seguente: 510. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: «In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri

definiti con il decreto di cui al quarto periodo».

1. 110. I Relatori.

Al comma 564 dopo le parole: al 2029 aggiungere le seguenti: si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 554 a 562 e per i successivi anni.

1. 111. I Relatori.

Al comma 591 sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dell'interno.

Conseguentemente al comma 592 dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere

le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze e.

1. 112. I Relatori.

Sostituire il comma 625 con il seguente: 625. Le eventuali entrate di cui ai commi 616 e 617 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 113. I Relatori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE REFERENTE:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO, indi del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che nella seduta dello scorso 5 dicembre si

è concluso l'esame preliminare del provvedimento e che nella seduta odierna la Commissione avvierà l'esame delle proposte emendative presentate, che sono in distribuzione e saranno allegate al resoconto della seduta di oggi (*vedi allegato*). Informa quindi che sono state presentate 401 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo », conformemente alla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997.

Evidenzia che il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limi-

tata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e dell'ordinanza n. 34 del 2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Pastorino 4.02, il quale eleva le vigenti tariffe in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);

Pastorino 4.03, che estende agli anni 2019 e 2020 la possibilità per i comuni di applicare il cd. metodo normalizzato per il calcolo della Tari;

Pastorino 4.04, che consente ai comuni di destinare parte del gettito Imu al potenziamento dei propri uffici delle entrate;

Fornaro 8.1, che rende permanenti gli sgravi contributivi per i giovani agricoltori previsti dalla legge di bilancio 2018 per il solo anno 2018;

Pentangelo 8.02, che abroga l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

Giacomoni 9.03, che intende abrogare lo *split payment*;

Epifani 9.06, che modifica la disciplina delle sanzioni applicabili all'ipotesi di infedele visto di conformità;

Ungaro 14.05, che riduce l'aliquota Iva sui prodotti per l'igiene femminile;

Osnato 14.08, che reca norme di agevolazione fiscale in favore delle pubbliche amministrazioni in materia di imposta di registro;

Gebhard 15-*bis*.01, che intende abrogare lo *split payment*;

Bignami 15-*bis*.02, che reca semplificazioni per il versamento di contributi dei lavoratori dello spettacolo;

Bignami 16.01, che istituisce un contributo dovuto al registro degli organismi di mediazione, di cui dispone la disciplina;

Osnato 16.02, che reca disposizioni volte a stabilire la competenza territoriale delle Commissioni tributarie nelle controversie proposte contro gli agenti della riscossione;

Osnato 16.03, che reca agevolazioni tributarie per gli imprenditori agricoli;

Ruggieri 16-*bis*.01, che reca norme in materia di tracciabilità dei dati sui *social network*;

Gadda 16-*septies*.06, che reca agevolazioni tributarie per gli imprenditori agricoli;

Fregolent 017.01, che reca una riduzione dell'aliquota Iri;

Fragomeli 017.02, che istituisce una nuova imposta sugli immobili;

Gebhard 17.4 e Gemmato 17.5, che istituiscono un credito d'imposta per le farmacie pubbliche;

Fiorini 17.01, che introduce agevolazioni fiscali a favore degli interventi antisismici sugli edifici;

Benigni 17.02, che abroga l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

Muroni 17.04, che riduce l'aliquota Iva sulle prestazioni veterinarie e sul cibo per animali da compagnia;

Pastorino 17.06, che estende la partecipazione dei comuni all'accertamento di entrate erariali anche ai recuperi da avvisi bonari;

Pastorino 18.01, che reca norme in materia di riduzione dell'utilizzo del denaro contante;

Pastorino 18.02, che reca norme in materia di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione;

Fornaro 18.03, che reca norme in materia di base imponibile Imu;

Fassina 18.04, che reca norme in materia di deducibilità delle spese di formazione, assistenza sociale o sanitaria dei dipendenti;

Gebhard 19.2, che riammette agli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti eolici di minori dimensioni;

Mandelli 19.02, volto a includere gli immobili strumentali nella disciplina dell'ammortamento applicabile agli esercenti arti e professioni;

Mandelli 19.03, volto a estendere l'ambito applicativo della disciplina dello scomputo degli acconti ai fini dell'imposta sui redditi;

Osnato 20.01, che reca disposizioni volte a esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico;

Osnato 20.03, che estende agli agenti immobiliari le disposizioni in tema di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e detraibilità Iva dei costi per i veicoli;

Osnato 20.04, che modifica la disciplina dell'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione della Tari e della Tares;

Osnato 20.05, che consente ai comuni di destinare parte del gettito Imu al potenziamento dei propri uffici delle entrate;

Osnato 20.06, che reca disposizioni contabili relative al processo di revisione del riaccertamento straordinario dei residui da parte dei comuni;

Osnato 20.07 e 20.08, che recano norme in materia di addizionale comunale sui diritti aeroportuali;

Osnato 20.09, che estende la partecipazione dei comuni all'accertamento di entrate erariali anche ai recuperi da avvisi bonari;

Osnato 20.010, che introduce un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti per l'anno 2019;

Osnato 20.011, che introduce l'obbligo di acquisto di servizi per via telematica esclusivamente da soggetti titolari di partita Iva italiana;

Osnato 20.012, che riduce l'Iva sulle prestazioni rese ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie;

Osnato 20.013, che elimina commissioni e costi aggiuntivi per i pagamenti con strumenti elettronici di importo inferiore a 100 euro;

Osnato 20.014, che abroga l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

Osnato 20.015, che concede un credito d'imposta alle aziende agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi;

Osnato 20.016, che innalza la deducibilità di alcune componenti del valore della produzione a fini Irap;

Pastorino 20.018, che incrementa l'importo dei canoni per i titoli abilitativi riguardanti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi;

Pastorino 20.019, che consente ai comuni di incrementare l'Imu sugli immobili inutilizzati;

Osnato 20.021, che istituisce il quoziente familiare per l'applicazione dell'Irpef;

Osnato 20.022, che istituisce un regime fiscale agevolato per i pensionati che si trasferiscono in Sicilia;

Osnato 20.023, che istituisce un regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri che si trasferiscono in Italia;

Osnato 20.024 e 20.025, che recano agevolazioni fiscali per i pensionati che si trasferiscono in Italia nelle regioni ex obiettivo convergenza;

Cattaneo 20-*quater*.01, che proroga la misura di assegnazione agevolata di beni ai soci;

Prestigiacomio 20-*quater*.02, che riduce l'aliquota Iva sui prodotti per l'igiene femminile;

Bignami 20-*quater*.03, 20-*quater*.04 e 20-*quater*.05, che innalzano l'importo di indennità e assegni di assistenza concessi a vario titolo a invalidi civili e mutilati;

Zucconi 20-*quinquies*.01 e 20-*quinquies*.011, che semplificano le modalità di esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca;

Zucconi 20-*quinquies*.02, che reca norme sull'efficacia probatoria del bollo telematico;

Zucconi 20-*quinquies*.03, che reca disposizioni in tema di rinnovo tacito dei contratti di locazione immobiliare;

Lucaselli 20-*quinquies*.04, che esenta da oneri il cambio di destinazione d'uso degli immobili pubblici dismessi;

Zucconi 20-*quinquies*.05, che reca disposizioni in tema di comunicazioni all'erario per le spese di ristrutturazione condominiale;

Zucconi 20-*quinquies*.06 e 20-*quinquies*.019, che recano norme volte a consentire la partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti di proprietari e inquilini;

Zucconi 20-*quinquies*.07 e 20-*quinquies*.09, che riducono le imposte sui redditi da lavoro autonomo dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali e assunzioni di personale;

Losacco 20-*quinquies*.08, che proroga termini in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea;

Zucconi 20-*quinquies*.012, che modificano la definizione di abitazione di lusso ai fini della tassazione immobiliare;

Fragomeli 20-*quinquies*.013, che estende agli anni 2019 e 2020 la possibilità per i comuni di applicare il cd. metodo normalizzato per il calcolo della Tari;

Fragomeli 20-*quinquies*.014, che reca norme volte a impiegare la carta d'identità elettronica per adempiere agli obblighi di identificazione previsti dalla disciplina antiriciclaggio;

Fregolent 20-*quinquies*.015, che stabilizza a regime le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica;

Ungaro 20-*quinquies*.016, che istituisce un regime fiscale speciale di vantaggio per i lavoratori impatriati;

Ungaro 20-*quinquies*.017 e 20-*quinquies*.018, che esenta da Imu l'abitazione principale posseduta da cittadini italiani residenti all'estero;

Fragomeli 20-*quinquies*.020, che recano norme di agevolazione fiscale in favore dei comuni in materia di imposta di registro;

Fragomeli 20-*quinquies*.021, che reca disposizioni volte a stabilire la competenza territoriale delle Commissioni tributarie nelle controversie proposte contro gli agenti della riscossione;

Fragomeli 20-*quinquies*.022, che estende ai crediti degli enti territoriali alcune misure cautelari quali il fermo amministrativo;

Fragomeli 20-*quinquies*.023, che reca l'aggiornamento dei parametri per adeguare le vigenti tariffe in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), nonché norme in materia di versamento dell'addizionale comunale aeroportuale;

Mulè 21.01, che reca disposizioni in materia di lavori sulla tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure;

Polverini 21-*bis*.02, in tema di equo compenso riconosciuto ai medici che effettuano visite fiscali;

Bignami 21-*bis*.01, che reca norme sulle comunicazioni informative in ambito sanitario;

Gadda 21-*ter*.01, in materia di mutualità societaria per i consorzi agrari;

Brunetta 22-*quater*.01, che reca disposizioni in materia di buoni pasto;

Osnato 23.3, in materia di rideterminazione di canoni demaniali marittimi;

Osnato 23.01 e Fornaro 23.03, che concedono un credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura;

Bignami 23.02, che ricomprende alcuni eventi climatici avversi nel piano assicurativo agricolo nazionale;

Mulè 23-*bis*.1, 23-*bis*.2 e 23-*bis*.3, che modificano le vigenti prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo;

D'Attis 23-*bis*.4 e 23-*bis*.5, che liberalizzano in via sperimentale gli autotrasporti internazionali di merci in transito attraverso alcuni porti italiani;

Germanà 23-*ter*.01, che proroga rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso enti territoriali delle regioni a statuto speciale;

Mollicone 23-*quater*.7, che introduce detrazioni fiscali per spese culturali;

Lucaselli 23-*quater*.10, che reca norme in tema di assegni destinati a invalidi civili;

Lucaselli 23-*quater*.01, che consente di detrarre dalle imposte il riscatto della laurea;

Mollicone 23-*quater*.02, che modifica la disciplina del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura;

Polverini 23-*quater*.04, che innalza le disponibilità del Fondo per i caregiver familiari;

Sandra Savino 24-*ter*.5, che concede un contributo straordinario al Centro oncologico di Aviano;

Muroni 24-*quater*.01, che istituisce e disciplina un Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese;

Bignami 25.1, che modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

Bignami 25.2, che modifica la disciplina sulle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

Bignami 25.3, che esclude il diritto alla indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo;

Osnato 25.01, che prevede la stabilizzazione di sgravi contributivi in agricoltura;

Osnato 25.02, che prevede disposizioni per determinare la superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche;

Osnato 25.04, che prevede disposizioni per la riduzione del debito degli enti locali;

Osnato 25.05, sulla ripartizione tra comuni e regioni delle entrate derivanti dai canoni concessori;

Osnato 25.06, che prevede disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi o elettrici;

Osnato 25.07, che prevede disposizioni in materia di esenzioni dal pagamento di tasse automobilistiche per i veicoli di nuova immatricolazione;

Osnato 25.09 e 25.010, che recano modifiche al codice della navigazione, in materia di canoni e concessioni demaniali;

Osnato 25.011, che prevede disposizioni in materia di opzione per la imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;

Osnato 25.012, che definisce la nozione giuridica di impresa balneare;

Osnato 25.013, che modifica la tabella dei beni e servizi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto con aliquota al 10 per cento;

Benigni 25-*bis*.01, che prevede la modifica dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Bignami 25-*quinq*ues.1, che innalza le agevolazioni fiscali a favore degli interventi antisismici sui capannoni industriali;

Gadda 25-*undecies*.01 che rende permanente gli sgravi contributivi per i giovani agricoltori previsti dalla legge di bilancio 2018 per il solo anno 2018;

Bignami 25-*undecies*.02 che prevede l'improcedibilità dell'istituto dell'espropriazione verso gli immobili abitati da familiari invalidi;

Vietina 25-*undecies*.03 che disciplina misure a favore delle aree marginali montane;

Bignami 25-*undecies*.04 che concede una detrazione IRPEF e un credito di imposta ai soggetti che acquistano dispositivi di sicurezza;

Germanà 25-*undecies*.011 che reca disposizioni in tema di demanio marittimo;

Germanà 25-*undecies*.012 che stabilisce misure per evitare il default della città metropolitana di Messina;

Germanà 25-*undecies*.013 che reca la definizione di impresa balneare;

Germanà 25-*undecies*.014 che abroga il canone per le pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi;

Germanà 25-*undecies*.015 che disciplina l'installazione di manufatti amovibili utilizzati dai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo;

Bersani 26-*bis*.01 che istituisce un contributo di solidarietà volto a ridurre la povertà a carico dei grandi patrimoni immobiliari e mobiliari.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi sulla pronuncia di ammissibilità delle proposte emendative è fissato per le ore 17 della giornata odierna. Pertanto, gli emendamenti oggetto della pronuncia di inammissibilità potranno nuovamente essere presi in considerazione – ai fini della loro votazione – nel caso in cui, a seguito di eventuali ricorsi, fosse rivisto il giudizio di ammissibilità.

Segnala infine che l'On. Gebhard ha ritirato gli emendamenti presentati a sua prima firma 10.6, 14.3 e 24-*quater*.8.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate al provvedimento.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo premissivo Germanà 01.01 e gli identici emendamenti Pastorino 1.1 e Del Barba 1.2.

Massimo UNGARO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Del Barba 1.3, di cui è cofirmatario, che prevede modalità agevolate nei processi verbali di constatazione per i cittadini che versano in seria difficoltà economica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Del Barba 1.3, Giacomoni 1.4 e Mandelli 1.5.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.6, volto a consentire la definizione anche parziale dei processi verbali di constatazione, al fine di rendere accessibile il beneficio alla maggior parte delle casistiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 1.6, Mandelli 1.7, Pentangelo 1.8 e Martino 1.9.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 che prevede la possibilità di estendere la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione anche ai processi verbali aventi ad oggetto le cosiddette imposte d'atto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 1.10, Pentangelo 1.13, 1.11 e 1.12.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.14, che dispone la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 in quanto non coerente con la disciplina sull'assorbimento delle perdite in caso di accertamento di maggiori ricavi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 1.14, Cattaneo 1.15, Martino 1.16, Mancini 1.17 e Martino 1.18.

Raffaele TOPO (PD), illustrando il proprio emendamento 1.19, finalizzato all'annullamento della definizione integrale al contribuente nei confronti del quale vengano accertati ulteriori redditi non dichiarati, si dice meravigliato dal parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Topo 1.19 e Martino 1.20.

Silvia FREGOLENT (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ungaro 2.1, di cui è cofirmataria, finalizzato alla soppressione dell'articolo 2 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 2.1.

Massimo UNGARO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Librandi

2.2, volto a ricondurre la disciplina a una maggiore equità nel trattamento dei contribuenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Librandi 2.2 e Giacomoni 2.3.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4, volto a rendere la disposizione relativa alla definizione agevolata complessivamente più equa.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 2.4.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.6, volto ad agevolare i cittadini che hanno maggiormente sofferto la crisi economica, dichiarandosi sorpreso per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 2.6.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.5, che amplia coerentemente la disciplina del provvedimento in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, aggiungendo alla definizione agevolata anche gli avvisi bonari irregolari, gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ossia quei contribuenti che hanno presentato le varie dichiarazioni fiscali, ma che non hanno pagato per via della crisi o della temporanea carenza di liquidità e hanno accumulato debiti fiscali e previdenziali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 2.5 e 2.7, Caiata 2.8 e Mandelli 2.9 e 2.10.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento Caretta 2.11, di cui è cofirmatario, sollecitando il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso su questa proposta emendativa ispirata al buon senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 2.11, Scoma 2.12, Martino 2.13, Mandelli 2.14, Martino 2.15 e 2.16, Cattaneo 2.18, Bignami 2.17, Martino 2.19, nonché gli articoli aggiuntivi Martino 2.02, Giacomoni 2.01 e Martino 2.05.

Luca PASTORINO (LeU) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 2.03, di cui è il presentatore, estenda anche ai tributi propri degli enti locali le medesime agevolazioni previste dal provvedimento in materia di pacificazione fiscale. Manifesta, quindi, sconcerto per il parere contrario del relatore e del Governo.

Silvia FREGOLENT (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pastorino 2.03 e ritiene incongruo che gli enti locali non possano applicare le disposizioni di rateizzazione previste a livello nazionale.

Il sottosegretario Massimo BITONCI osserva che durante l'esame al Senato è stato esperito un tentativo per inserire la norma — che è condivisa dalla maggioranza e dall'opposizione — nel testo del provvedimento e che, tuttavia, sono emerse criticità correlate alla circostanza che non tutti i comuni hanno fatto i necessari accantonamenti nei fondi di riserva. Tale tentativo non è, poi, andato a buon fine in quanto è prevalsa la volontà di non creare disavanzi.

Silvia FREGOLENT (PD) esprime rammarico per il chiarimento che rende evidente come, alla fine, siano penalizzati i comuni virtuosi.

Marco OSNATO (FdI) prende atto che il cosiddetto « Governo del cambiamento » non tiene in alcun conto la situazione dei comuni che hanno operato correttamente.

Luca PASTORINO (LeU) invita la maggioranza ed il Governo a trovare una via d'uscita su una questione molto sentita dagli enti locali e sulla quale occorrerebbe dare un segnale positivo; si potrebbe al-

meno consentire la possibilità, ai comuni, di ricorrere alle procedure indicate.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando al rappresentante dal Governo, ricorda che nel nostro ordinamento è previsto il controllo da parte della Corte dei conti sulle motivazioni relative al mantenimento dei residui attivi oltre il periodo di cinque anni.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 2.03 e Osnato 2.04.

Luca PASTORINO (LeU) ricorda la ferma opposizione, nella scorsa legislatura, del suo gruppo e del gruppo del M5S riguardo alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Si domanda, quindi, perché mai, mentre il gruppo di LeU continua a criticare questa misura, il gruppo del M5S abbia cambiato atteggiamento.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva che l'estensione della rottamazione delle cartelle prevista dalle disposizioni del provvedimento consente di accedere delle agevolazioni non solo a chi non ha pagato il dovuto in buona fede e perché in stato di necessità, ma anche a chi ha tentato di evadere le tasse. Ritiene che oggi sia un triste giorno per i cittadini onesti e dichiara fin da ora la forte contrarietà del gruppo del Partito democratico al provvedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorino 3.1 e Fregolent 3.2.

Raffaele BARATTO (FI) illustra il proprio emendamento 3.3, di cui raccomanda l'approvazione considerata la finalità meritoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baratto 3.3, Schullian 3.1, Giacomoni 3.5 e Mandelli 3.6.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento Lollobrigida 3.7, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di prorogare i termini delle rateizzazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 3.7 e Brunetta 3.8.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.9, a sua prima firma, che prevede la proroga al 30 settembre 2018, anziché al 31 dicembre 2017, dei carichi affidati agli agenti della riscossione, per coloro che intendano avvalersi della definizione agevolata. Inoltre, l'emendamento comporta la rateizzazione del pagamento fino a quattordici rate, in luogo di sole dieci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 3.9 e Martino 3.10.

Raffaele BARATTO (FI) illustra il proprio emendamento 3.11, che estende anche al 2018 l'esenzione dal pagamento delle sanzioni per i debiti tributari affidati agli agenti della riscossione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baratto 3.11 e Giacomoni 3.12.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.13, a sua prima firma, che, in tema di compensazione, introduce la possibilità di compensare i crediti anche sulle cartelle scadute per importi superiori a 1.500 euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 3.13 e Martino 3.14.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento 3.15, di cui è il primo firmatario, sottolineando che si tratta di una proposta di puro buon senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ungaro 3.15 e Baratto 3.16 e 3.17.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Mancini 3.18, di cui è cofirmatario, che incrementa dal 2 al 5 per cento il tasso di mora.

Marco OSNATO (FdI) manifesta forte contrarietà sulla proposta emendativa Mancini 3.18, auspicando che i proponenti ne possano valutare il ritiro. Chiede, quindi, alla presidente di attivare gli impianti per la trasmissione sul circuito chiuso.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mancini 3.18 e Martino 3.19.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.20, a sua prima firma, che amplia i termini per la pubblicazione sul sito internet da parte dell'agente della riscossione, a seguito della volontà del debitore di procedere alla definizione agevolata.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 3.20.

Silvia FREGOLENT (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Ferri 3.21, lo illustra segnalando che esso prevede che la sospensione non operi d'ufficio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferri 3.21 e Germanà 3.22.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento 3.23, a sua prima firma, che prevede il rimborso delle somme, relative ai debiti, versate a qualunque titolo, anche prima della definizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 3.23 e Germanà 3.24.

Raffaele BARATTO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.25 con il quale si prevede che, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, si intendono sospesi i pignoramenti presso i terzi già notificati.

La Commissione respinge l'emendamento Baratto 3.25.

Massimo UNGARO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colaninno 3.26, del quale è cofirmatario, che prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva previo pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI rammenta che analoga proposta emendativa è stata presentata anche presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente quindi che, pur comprendendo la *ratio* posta alla base della stessa, tale proposta sarebbe troppo restrittiva e impedirebbe a molte imprese di poter proseguire nelle proprie attività.

La Commissione respinge l'emendamento Colaninno 3.26.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.27 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Fragomeli 3.27.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Acquaroli 3.28, del quale è cofirmatario, volto ad estendere a 45 giorni il termine entro il quale non si producono e non sono dovuti interessi in caso di tardivo versamento delle rate.

La Commissione respinge l'emendamento Acquaroli 3.28.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.29, volto a sopprimere la previsione in base alla quale sono esclusi dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 3.29.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.30, che estende l'esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dei debiti risultanti dei carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le sanzioni in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o a società fallite.

Il sottosegretario Massimo BITONCI fa presente che è all'esame del Parlamento uno schema di decreto legislativo sulla crisi di impresa e sull'insolvenza recante una norma sulla transazione fiscale che introduce per la prima volta la possibilità, in caso di concordato preventivo o di ristrutturazione aziendale, per il fisco e per i contribuenti di arrivare ad una definizione dei carichi pendenti e dei contributi da versare.

Silvia FREGOLENT (PD), nell'evidenziare che il decreto-legge all'esame della Commissione fornisce una cornice di riferimento per la legge di bilancio per il 2019, invita il Governo ad inserire nel provvedimento in titolo la disposizione oggetto dell'emendamento Osnato 3.30 e non in altri provvedimenti, la cui entrata in vigore non abbia una data certa.

Marco OSNATO (FdI) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.30, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea sulla medesima materia, di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Martino 3.31.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.32, che dispone lo slittamento al 30 settembre 2018 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. Inoltre prevede che la presentazione delle comunicazioni avvenga per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017 e fino al 30 settembre 2018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 3.32 e 3.33, nonché l'emendamento Bignami 3.34.

Salvatore DEIDDA (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.35, relativo al pagamento dei ratei scaduti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Deidda 3.35 e Ferri 3.36.

Massimo UNGARO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.37, volto a prevedere l'applicazione degli interessi di mora ai debiti relativi ai carichi di precedenti dichiarazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 3.37.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.38, ritenendolo particolarmente vantaggioso per il nostro sistema produttivo. Sottolinea come tale disposizione sia, infatti, volta a prevedere la sospensione del pagamento delle sanzioni e delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità

2014-2015. Nell'evidenziare che l'emendamento è finalizzato ad evitare la chiusura di centinaia di aziende che non sono in grado di pagare tali multe, rammenta che anche la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. XI/158 ha avanzato il ragionevole dubbio che il calcolo della produzione del latte italiano utilizzato dalla Commissione europea per irrogare le predette sanzioni sia errato. Raccomanda pertanto l'approvazione delle proposta emendativa in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Osnato 3.38 e l'articolo aggiuntivo Mandelli 3.01.

Salvatore DEIDDA (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.03, volto a prevedere la definizione agevolata dei piani di rateizzazione del riscatto del corso legale di laurea. Rammenta che la materia oggetto di tale articolo aggiuntivo è particolarmente sentita dal suo gruppo parlamentare che su tale argomento ha anche presentato una proposta di legge. Nel ritenere che quella sul riscatto di laurea sia una battaglia giusta che coinvolge varie generazioni, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in discussione.

Silvia FREGOLENT (PD) chiede di apporre le firme di tutti i deputati del gruppo PD in Commissione sull'articolo aggiuntivo Deidda 3.03, che ritiene una norma di buon senso, la cui approvazione invoglierebbe i giovani a rendersi parte integrante del sistema contributivo italiano. Invita pertanto il rappresentante del Governo ed il relatore a chiedere l'accantonamento di tale proposta emendativa al fine di poter effettuare una più approfondita valutazione sullo stesso.

Massimo UNGARO (PD), nel condividere le osservazioni della collega Fregolent, sottolinea che in Italia il numero di laureati è inferiore a quello di altri Paesi ma, paradossalmente, i laureati italiani non percepiscono retribuzioni molto su-

teriori rispetto a quelle dei lavoratori non laureati.

L'approvazione dell'emendamento potrebbe rappresentare un incentivo allo studio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Deidda 3.03.

Luca PASTORINO (LeU) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.02, identico alla proposta emendativa Osnato 3.04, volto a prevedere la definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali e ingiunzioni.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.04, identico alla proposta emendativa Pastorino 3.02, precisando che esso estende ai crediti degli enti territoriali attivati tramite ingiunzione di pagamento la definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 3.02 e Osnato 3.04.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.1, identico alle proposte emendative Mandelli 4.2 e Pastorino 4.3, volte a sopprimere l'articolo 4 che prevede lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2001. Nel ritenere che lo stralcio di tali debiti, oltre a costituire un grave problema per l'ente creditore, rappresenti anche una difficoltà per l'agente riscossore che si trova profondamente colpito da tale disposizione, raccomanda l'approvazione dei citati identici emendamenti.

Silvia FREGOLENT (PD), nel condividere le osservazioni del collega Fragomeli, osserva che gli emendamenti all'esame della Commissione sono stati sollecitati dall'ANCI e sono stati presentati da parlamentari di differenti schieramenti politici. Precisa che tutti i comuni italiani sono preoccupati dall'entrata in vigore dell'ar-

ticolo 4 del provvedimento in discussione, che recherà danno anche ai comuni virtuosi che avevano accantonato risorse e toglierà la liquidità ai comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fragomeli 4.1, Mandelli 4.2 e Pastorino 4.3, nonché gli emendamenti Vietina 4.4 e Pastorino 4.5.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Acquaroli 4.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Acquaroli 4.6.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.7, volto a modificare le casistiche previste dall'articolo 4 del provvedimento in discussione, del quale avrebbe comunque preferito la soppressione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fragomeli 4.7, Pentangelo 4.8, Fragomeli 4.9 e Pastorino 4.10, nonché gli articoli aggiuntivi Martino 4.01 e Germanà 4.05.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Del Barba 5.1, del quale è cofirmatario, volto a prevedere la soppressione dell'articolo 5 del provvedimento in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea. Nel ritenere che il predetto articolo 5 contenga un vero e proprio condono in base al quale coloro che agiscono furbescamente possono eludere il pagamento dei propri debiti, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Del Barba 5.1.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Del Barba 5.2, volto a migliorare il dettato dell'articolo 5, conside-

rato che la maggioranza non lo ha voluto sopprimere. Evidenzia, in particolare, che se l'intento è quello di non far pagare le tasse, sarebbe almeno necessario verificare che effettivamente i contribuenti interessati siano in condizione di reale difficoltà economica.

La Commissione respinge l'emendamento Del Barba 5.2.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Mancini 5.3, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare al dieci per cento gli interessi di mora, ritenendo indispensabile incentivare il pagamento delle tasse ed evitare di deterioramento del rapporto tra il contribuente e il fisco.

La Commissione respinge l'emendamento Mancini 5.3.

Massimo UNGARO (PD) illustra le finalità dell'emendamento Librandi 5.4, di cui è cofirmatario e di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Librandi 5.4.

Massimo UNGARO (PD) evidenzia che l'emendamento Colaninno 6.1, di cui è cofirmatario, propone la soppressione dell'articolo che, per effetto delle modifiche introdotte al Senato, introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie grazie al pagamento del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, con ciò configurando un vero e proprio condono.

Il sottosegretario Massimo BITONCI precisa che la disposizione recata dall'articolo 6 è volta, con il plauso degli ordini professionali e degli avvocati tributaristi in particolare, a ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti. Chiarisce, inoltre, che le modifiche introdotte al Senato sono volte a venire incontro alle indicazioni scaturite dalle audizioni degli ordini professionali, anche in considera-

zione dei dati statistici che evidenziano come oltre il 50 per cento del contenzioso sia fermo in Corte di Cassazione. Rileva, infine, che con tale disposizione il Governo ha anche inteso eliminare la disparità di trattamento dei contribuenti, considerate la grande variabilità in termini di efficienza tra le diverse Commissioni provinciali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colaninno 6.1 e Giacomoni 6.2.

Marco OSNATO (FdI) chiede al Governo di volgere particolare attenzione all'emendamento a sua prima firma 6.3 che, come anche gli emendamenti successivi, è volto a mitigare gli eccessi delle disposizioni introdotte dal Governo. Evidenzia, in particolare, che tali disposizioni riconducono situazioni differenti nell'ambito della stessa fattispecie oggettiva, incrementando il rischio di ulteriore contenzioso.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 6.3.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.4, volto a fissare al 31 marzo 2019 il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 da parte degli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Fragomeli 6.4.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Mancini 6.5, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, che fissa le percentuali per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Pur comprendendo l'obiettivo del Governo di ridurre il contenzioso in atto, ritiene controproducente intervenire con una disposizione così aggressiva che nel lungo termine determinerà una riduzione del gettito, considerato che i contribuenti saranno indotti a non pagare le tasse confidando in futuri condoni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mancini 6.5, Caiata 6.6 e Librandi 6.7.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Topo 6.8, di cui è cofirmatario, che, intervenendo nella stessa direzione dei precedenti, è volto ad incrementare l'importo da versare in caso di definizione agevolata della controversia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Topo 6.8, Ungaro 6.9, Cattaneo 6.10 e Pastorino 6.11.

Marco OSNATO (Fdi), intervenendo sull'emendamento Acquaroli 6.12, evidenzia come la disposizione introdotta dal Governo con il comma 16 dell'articolo 6 determini una disparità di trattamento a seconda dell'ente territoriale con cui il soggetto abbia a che fare. Non concordando con il gruppo del Partito Democratico sul fatto che con l'articolo in questione il Governo stia di fatto introducendo un condono, ritiene tuttavia che non si possa attribuire agli enti locali la facoltà di applicare o meno le disposizioni di cui all'articolo 6, in assenza di una normativa sul federalismo fiscale. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Acquaroli 6.12 per un supplemento di istruttoria.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere con quali modalità proseguirà l'esame del provvedimento, considerato che alle 17.30 riprendono i lavori presso l'Assemblea.

Carla RUOCCO, *presidente*, preannuncia che la seduta della Commissione potrà essere sospesa alle 17.30 per riprendere al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Acquaroli 6.12.

Marco OSNATO (Fdi) chiede al sottosegretario di rivolgere un'attenzione particolare all'emendamento Acquaroli 6.13,

al fine di evitare che siano discriminati i cittadini degli enti territoriali che hanno deciso di svolgere funzioni di riscossione autonome, abbandonando il sistema di Equitalia. Evidenzia a tale proposito il paradosso in base al quale sono state proprio le forze di Governo a sostenere l'abbandono di Equitalia da parte dei comuni. Ritiene, pertanto, indispensabile evitare il rischio che un'ampia platea di cittadini si veda negato un diritto per quella che sembra una distrazione del Governo.

Silvia FREGOLENT (PD) dichiara di non comprendere quale sia l'obiettivo di questo decreto-legge: se è quello di colpire Equitalia, allora è indispensabile estendere le agevolazioni anche alle agenzie di riscossione autonome. Se l'obiettivo è davvero andare incontro ai cittadini che versano in condizione di difficoltà economica, a maggior ragione sarebbe necessario estendere le agevolazioni nel senso indicato nell'emendamento Acquaroli 6.13.

Marco OSNATO (Fdi) chiede l'accantonamento dell'emendamento Acquaroli 6.13.

Galeazzo BIGNAMI (FI) si associa alla richiesta del collega Osnato, evidenziando come con la formulazione adottata dal Governo si introduca una disparità di trattamento tra i contribuenti, considerato che i comuni che non hanno abbandonato Equitalia realizzano un beneficio per i loro cittadini che non è consentito ai comuni che hanno, invece, scelto di avere funzioni di riscossione autonome. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole sull'emendamento Acquaroli 6.13.

La Commissione respinge l'emendamento Acquaroli 6.13.

Massimo UNGARO (PD) evidenzia che l'emendamento Fregolent 7.1, soppressivo dell'articolo, stigmatizza una disposizione ingiusta nei confronti del settore sportivo dilettantistico rispettoso degli obblighi di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fregolent 7.1 e 7.2.

Massimo UNGARO (PD) sottolinea come l'emendamento Fornaro 8.1 sia volto a sopprimere l'articolo in quanto favorisce i soggetti che hanno finanziato la Lega durante l'ultima campagna elettorale, introducendo una definizione agevolata dei debiti tributari con il versamento di un importo pari al solo 5 per cento degli importi dovuti. Trattandosi di una vera e propria «marchetta elettorale» chiede di conoscere l'opinione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che della trasparenza nel finanziamento dei partiti hanno fatto una bandiera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fregolent 8.2 e Carnevali 8.3.

Massimo UNGARO (PD), non essendo stato soppresso l'articolo 8 nel significativo silenzio dei colleghi del Movimento 5 Stelle, evidenzia come l'emendamento Del Barba 8.4, di cui è cofirmatario e di cui auspica l'approvazione, sia volto a ristabilire almeno un minimo di giustizia, riducendo lo scempio operato dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Del Barba 8.4 e l'articolo aggiuntivo Pentangelo 8.01.

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Fregolent 9.1, di cui è cofirmatario, che, in tema di risoluzioni delle irregolarità formali delle dichiarazioni fiscali, è volto a ristabilire un minimo di buon senso, tenendo nel giusto conto le norme antiriciclaggio e tutelando i contribuenti onesti che continuano a pagare le tasse.

La Commissione respinge l'emendamento Fregolent 9.1.

Marco OSNATO (Fdi) auspica l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 9.2, che introduce un nuovo comma

7-bis all'articolo 9, nel tentativo di sanare almeno in parte le criticità del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 9.2.

Galeazzo BIGNAMI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.01, volto a prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica. Evidenziando come il Parlamento e il Governo debbano rispondere al popolo italiano e non alle esigenze dell'Agenzia delle entrate, sottolinea come la fatturazione elettronica non sia lo strumento adeguato per combattere le evasioni fiscali, considerato che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte, gli evasori non emettono – come detto – fattura, né cartacea né elettronica. Si tratta di uno strumento che rischia di penalizzare milioni di italiani, una vicenda che colpirà numerosissime persone, con costi enormi. Richiama sul punto l'attenzione della Presidenza, auspicando che dimostri maggiore attenzione e sensibilità su un tema di tale delicatezza. Ricorda, inoltre, che la fatturazione elettronica, oltre a comportare – come detto – costi enormi per i contribuenti, presenta tuttora problemi di riservatezza e di sostenibilità nella gestione dei flussi informativi. Nel chiedere una dimostrazione di reale cambiamento, invita Governo e maggioranza a rivedere radicalmente la propria posizione sulla fatturazione elettronica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 9.01.

Galeazzo BIGNAMI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 9.02, prende atto che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha votato contro la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.02, che introduce le soglie oltre le quali introdurre l'obbligo di fatturazione elet-

tronica, al fine di tutelare le aziende medie e piccole che hanno difficoltà a sostenerne i costi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacomoni 9.02, Gelmini 9.04, Martino 9.05 e Germanà 9.07 e 9.08.

Alessandro CATTANEO (FI) evidenzia lo spirito collaborativo delle opposizioni a fronte di una totale chiusura delle forze di maggioranza. Invita, pertanto, i colleghi della maggioranza ad una riflessione più approfondita sulle proposte emendative e ad un dialogo più aperto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Benigni 9-bis.1 e gli articoli aggiuntivi Bignami 9-bis.01 e 9-bis.02.

Galeazzo BIGNAMI (FI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Occhiuto 9-bis.03, che disciplina l'accollo del debito d'imposta altrui. Deve tuttavia stigmatizzare – anche in considerazione della blindatura del testo – l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo, nonché della Presidenza; del resto « non si può cavare sangue da una rapa ».

Carla RUOCCO, *presidente*, invita il deputato Bignami ad un maggiore rispetto nei confronti della Presidenza, e dei colleghi tutti, anche richiamandolo all'uso di un linguaggio più consono alla sede parlamentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Occhiuto 9-bis.03.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra dettagliatamente l'articolo aggiuntivo Del Mastro Delle Vedove 9-bis.04, invitando il Governo a considerare quanto succede in materia di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio. I complessi passaggi sulla materia andrebbero rivisti all'interno di una riforma organica, anche al fine di consentire una valutazione più attenta delle diverse implicazioni a tutela dei

cittadini che meritano maggiore considerazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Del Mastro Delle Vedove 9-bis.04 e Meloni 9-bis.05.

Marco OSNATO (FdI) illustra il suo articolo aggiuntivo 9-bis.06, che consente agli enti territoriali di partecipare alla definizione delle controversie in materia di entrate regionali e degli enti locali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Osnato 9-bis.06.

Marco OSNATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Meloni 9-bis.07, che raccoglie le sollecitazioni pervenute da molti professionisti del settore.

Ylenja LUCASELLI (FdI) evidenzia che la proposta emendativa presentata dalla collega Meloni racchiude un principio di equità, in quanto il risarcimento sancisce la certezza di un diritto in favore del contribuente vittima di un errore o di un'omissione da parte dello Stato, che è quindi chiamato a risponderne. Invita, pertanto, il Governo a tenere conto di questo principio e a valutare la possibilità di un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 9-bis.07, che è improntato a buon senso e giustizia sociale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 9-bis.07.

Marco OSNATO (FdI), associandosi alle considerazioni espresse dalla collega Lucaselli, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 9-bis.08, che prevede il pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti di imposta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Osnato 9-bis.08.

Carla RUOCCO, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta che riprenderà al termine delle stesse.

La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa alle 17.55.

Marco OSNATO (FdI) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ne dispone l'attivazione.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'andamento, a suo avviso surreale, degli odierni lavori parlamentari e ritiene che tale situazione sia ascrivibile alla condotta della maggioranza, caratterizzata da disattenzione e mancanza di dialogo con le opposizioni, rilevando come da parte di queste ultime non siano stati assunti atteggiamenti ostruzionistici. Ritiene la condotta delle forze politiche di maggioranza poco rispettosa della dignità dei parlamentari.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come il tempo a disposizione prima della ripresa della seduta dell'Assemblea, prevista per le 18.30, sia insufficiente ad affrontare proposte emendative che riguardano temi di notevole complessità. Ritiene che le modalità frammentarie con le quali si stanno svolgendo i lavori non consentano di assumere con la necessaria consapevolezza decisioni destinate ad avere effetti sulla vita quotidiana dei cittadini.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 10.1, ne illustra il contenuto, rilevando come esso sia volto a favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti attraverso meccanismi premiali, nell'ottica di un rapporto sereno tra lo Stato e i cittadini che non sia improntato a reciproca diffidenza. Sottolinea come si tratti un tema complesso, che presenta diversi profili di criticità, evidenziati nel corso delle audizioni, e come pertanto sia al momento opportuno procedere attraverso meccanismi di premialità.

Ylenja LUCASELLI (FdI) rileva come l'emendamento Osnato 10.1 sia volto ad andare incontro alle esigenze dei piccoli commercianti, prevedendo una serie di benefici in favore di coloro che optino per la fatturazione elettronica, quali l'esclusione dell'obbligo della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli obblighi di comunicazione con valenza esclusivamente statistica ed agevolazioni fiscali, in particolare per l'acquisizione degli strumenti informatici necessari alla fatturazione elettronica. Chiede che l'esame dell'emendamento Osnato 10.1 sia accantonato, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Alessandro CATTANEO (FI) sottoscrive l'emendamento Osnato 10.1, ritenendo che la previsione di meccanismi di premialità sia espressione di un approccio costruttivo condivisibile. Chiede alle forze politiche della maggioranza di assumersi la responsabilità di adottare decisioni tali da rendere evidente come esse siano effettivamente sensibili alle esigenze delle piccole realtà produttive.

Raffaele BARATTO (FI) sottoscrive l'emendamento Osnato 10.1, associandosi alla proposta di accantonamento del suo esame, rilevando come esso sia volto a porre rimedio a una situazione che mette in difficoltà i piccoli imprenditori.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 10.1.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 10.2, ribadisce perplessità sulle modalità di introduzione della fatturazione elettronica, anche in considerazione del fatto che essa riguarderebbe una platea vasta e composta. Illustra quindi il contenuto della predetta proposta emendativa, con particolare riferimento alla gradualità nell'introduzione dell'obbligo, tenendo conto delle dimensioni delle realtà produttive interessate, e ai meccanismi di premialità. Si sofferma, in particolare, sull'esclusione dagli obblighi di tenuta dei registri e di

comunicazione, sull'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, sull'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, sull'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo e sulle agevolazioni relative all'acquisizione degli strumenti informatici e al rilascio dei visti di conformità.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali siano gli orientamenti della presidenza per quanto concerne la prosecuzione dei lavori, in considerazione dell'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rileva come l'articolazione del prosieguo dei lavori non possa non tener conto dell'atteggiamento dei deputati di opposizione, osservando come essi stiano intervenendo lungamente su tutte le proposte emendative.

Marco OSNATO (FdI) rileva come l'atteggiamento delle opposizioni è conseguenza dell'indisponibilità al confronto da parte della maggioranza.

Silvia FREGOLENT (PD) ritiene ragionevole riprendere i lavori dopo la conclusione della seduta dell'Assemblea e proseguire fino alle ore 21 circa e quindi nella giornata successiva.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI manifesta la disponibilità del Governo ad approfondire i temi posti dalle opposizioni. Tuttavia, in un'ottica di trasparenza dei rapporti fra maggioranza e opposizione, preannuncia l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame, anche in considerazione dell'imminente scadenza dei termini per la conversione. Ciò premesso, osserva come i temi posti dalle opposizioni possano essere presi in considerazione nel corso dell'esame da parte del Senato del disegno di legge di bilancio e rileva comunque come nel corso dell'esame da parte del Senato del presente disegno di

legge di conversione siano state accolte alcune proposte delle opposizioni.

Ylenja LUCASELLI (FdI) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti resi ma rileva come alcune delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica non possano essere recepite in sede di esame della legge di bilancio. Preannuncia, quindi, da parte del proprio gruppo, l'intenzione di illustrare diffusamente le proposte emendative presentate.

Marco OSNATO (FdI) ritiene che qualora fossero accolte alcune proposte emendative dell'opposizione, potrebbe essere assicurato un rapido esame del provvedimento da parte del Senato, in tempi tali da non metterne a rischio la conversione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta che riprenderà alle ore 19.

La seduta, sospesa alle 17.55, riprende alle 19.05.

Alessandro CATTANEO (FI) chiede l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro CATTANEO (FI) esprime apprezzamento per la franchezza del sottosegretario Bitonci e nel contempo stigmatizza l'atteggiamento del gruppo M5S che nella passata legislatura ha sempre denunciato la privazione dei diritti delle minoranze, che ora stanno praticando nei confronti dell'attuale opposizione, sostenendo un Governo che non lesina la richiesta di votazioni di fiducia.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 10.2.

Ylenja LUCASELLI (FdI), nell'illustrare gli identici emendamenti 10.3 a propria

firma e Rizzetto 10.4, sottolinea che si chiede la proroga al 2020 delle procedure di attivazione della fatturazione elettronica, dal momento che l'adeguamento tecnologico richiederà tempo. Rileva altresì che il mancato adeguamento comporterà una sanzione corpora. Gli emendamenti citati mirano anche ad evitare potenziali contenziosi derivanti da un'interpretazione distonica della norma.

Marco OSNATO (FdI) riporta il testo di un'agenzia di stampa, secondo la quale il vicepresidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dichiarato che la materia del saldo a stralcio, parte integrante della pace fiscale, verrà inserita nel corso dell'esame presso il Senato della legge di bilancio. Qualora risultasse vera tale dichiarazione, il provvedimento in esame risulterebbe sostanzialmente modificato in una sua parte fondamentale.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI ribadisce che il provvedimento in esame dovrà essere approvato senza modifiche entro la prossima settimana e che questioni rilevanti come i tempi di entrata a regime della fatturazione elettronica e la pace fiscale potranno certamente essere trattati nell'ambito dell'esame della legge di bilancio al Senato.

Marco OSNATO (FdI) ricorda che la collega Lucaselli ha seguito anche i lavori della Commissione bilancio per l'esame della manovra e anche in quella sede le proposte emendative della minoranza non sono state accolte, rinviando il confronto al Senato. Ribadisce quindi la richiesta di chiarimenti sugli interventi modificativi che il Governo intende apportare sulla fatturazione elettronica e la pace fiscale.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI sottolinea che al Senato si è instaurato un clima collaborativo, in particolare con il gruppo di Fratelli d'Italia, che ha portato al recepimento di alcune proposte emendative, ma per ragioni di tempo ciò non potrà accadere alla Camera. S'impegna, tuttavia, a rappresentare le istanze della

minoranza in tema di fatturazione elettronica in sede di esame della legge di bilancio al Senato.

Silvia FREGOLENT (PD) sottolinea che la Commissione ha gli stessi poteri dell'omologa Commissione del Senato e, pertanto, non può essere privata della possibilità di emendare il provvedimento. Ciò è tanto più grave quanto il rifiuto del dialogo viene da parte di forze politiche che hanno votato contro il *referendum* costituzionale del dicembre 2016 che, qualora approvato, avrebbe consentito il superamento del bicameralismo perfetto.

Ylenja LUCASELLI (FdI) auspica un atteggiamento più collaborativo della maggioranza e del Governo, sottolineando che anche in sede di esame della legge di bilancio temi fondamentali, come reddito di cittadinanza e riforma previdenziale, sono stati rinviati all'esame del Senato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lucaselli 10.3 e Rizzetto 10.4.

Walter RIZZETTO (FdI) contesta al sottosegretario Bitonci il fatto che l'esame degli emendamenti stia diventando in questa Commissione un mero esercizio di stile. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione della fatturazione elettronica, dell'invio telematico dei corrispettivi e l'inevitabile ricorso alla figura dell'intermediario rappresentano oneri particolarmente gravosi nei confronti di artigiani, commercianti e piccole medie imprese, ovvero il tessuto produttivo che almeno una parte della maggioranza avrebbe dovuto tutelare. Rileva che, a suo giudizio, è stato ampiamente sopravvalutato l'effetto di recupero del gettito e di contrasto alle transazioni sommerse. Inoltre, denuncia i rischi legati alla scelta di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di controllare, senza alcun filtro della magistratura, i movimenti dei conti correnti privati.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, interviene per ricordare che è vietato effettuare riprese e video in aula.

Walter RIZZETTO (FdI) sottolinea i costi aggiuntivi per le imprese derivanti dal provvedimento in oggetto: la linea ADSL comporta un costo medio di 100 euro più IVA a bimestre; l'aggiornamento dei registratori di cassa può costare tra i 300 e i 500 euro, l'acquisto di un nuovo registratore comporta costi che oscillano fra i 3 e gli 11 mila euro. Mediamente le imprese saranno gravate da costi aggiuntivi pari a circa 6 mila euro, per tacere degli oneri burocratici.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rizzetto 10.5 e Fregolent 10.7.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 10.8 ne illustra il contenuto, volto ad escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture alle imprese e ai professionisti con fatturato inferiore a 100 mila euro. Sottolinea come tale proposta emendativa venga incontro alle esigenze delle piccole imprese e delle ditte individuali. Rileva come in tal modo si tenga anche conto anche dei profili di criticità relativi alla tutela della *privacy* e al trattamento dei dati personali, in quanto ritiene che i dati dei privati titolari di ditte individuali non possano essere assoggettati allo stesso regime previsto per le imprese di maggiori dimensioni. Evidenzia inoltre i problemi che si troveranno ad affrontare tutti i gestori dei suddetti dati, con conseguente aggravamento dei costi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 10.8 e Giacomoni 10.9 e gli identici emendamenti Martino 10.10 e Mandelli 10.11.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 10.12, ne illustra il contenuto, specificando che anche esso è ispirato al tentativo di rimandare l'attuazione della disciplina recata dal decreto.

Ylenja LUCASELLI (FdI) sottoscrive l'emendamento Zucconi 10.12, criticando

l'assenza di partecipazione da parte dei deputati di maggioranza che invece manifestano un atteggiamento di insofferenza durante i suoi interventi. Sottolinea come la proposta emendativa in esame sia anche essa volta ad attenuare il regime sanzionatorio e ad una dilazione minima dei termini. Chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame ai fini di un ulteriore approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 10.12 e Rizzetto 10.13.

Marco OSNATO (FdI) intervenendo sull'emendamento a sua firma 10.14, osserva come esso sia sostanzialmente identico all'emendamento Rizzetto 10.13, appena respinto, e come, a fronte di un atteggiamento di maggiore chiarezza da parte del Governo, esso potrebbe essere ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osnato 10.14 e Librandi 10.15.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 10.16, che dichiara di sottoscrivere, rileva come esso sia volto ad attenuare il regime sanzionatorio previsto all'articolo 10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 10.16 e Martino 10.17.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 10.18, rileva come esso sia volto ad attenuare il regime sanzionatorio per l'ipotesi di trasmissione non sincrona della fattura elettronica.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 10.18.

Ylenja LUCASELLI (FdI), illustrando l'emendamento a sua firma 10.19, rileva come esso sia volto a prevedere agevolazioni fiscali per l'acquisizione degli strumenti informatici necessari per la fatturazione elettronica. Sottolinea, infatti,

come l'adeguamento informatico delle imprese ai fini della fatturazione elettronica comporti costi notevoli.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 10.19.

Ylenja LUCASELLI (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 10.20, sottolinea che esso mira a differire il termine per l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, il quale, peraltro, è stato introdotto in Italia per la prima volta nell'Unione europea e non è stato mai collaudato.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 10.20.

Ylenja LUCASELLI (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 10.21, rileva che anche questo emendamento mira a differire il termine per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati, con una scansione delle scadenze proporzionata alle dimensioni delle aziende, e quindi meno onerosa per le piccole e medie imprese. L'emendamento prevede, altresì, la soppressione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 10.21.

Marco OSNATO (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 10.22, esprime la preoccupazione che dal 1° gennaio prossimo una mole eccessiva di dati possa riversarsi su un sistema non ancora collaudato. L'emendamento propone quindi di stabilire una soglia di 10 mila euro al di sotto della quale non sarebbe obbligatoria la fatturazione elettronica.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 10.22.

Massimo UNGARO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla presidenza sull'esito delle richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara che l'esito verrà comunicato nella seduta di domani mattina.

Massimo UNGARO (PD), intervenendo sull'emendamento Fragomeli 10.23, sottolinea che, pur non mettendo in discussione il principio della fatturazione elettronica che, anzi, aiuta a combattere l'evasione fiscale, esso mira ad agevolare il contribuente aumentando da 5 a 15 anni il tempo di conservazione delle fatture presso il Sistema di Interscambio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fragomeli 10.23 e Fregolent 10-*bis*.1.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Osnato 10-*bis*.01, sottolinea che esso elimina l'obbligo della fatturazione per le prestazioni di servizi e la cessione di beni di valore inferiore ai 10 mila euro. Tale norma, a favore delle piccole attività turistico-ricettive, andrebbe valutata in combinato disposto con l'emendamento al disegno di legge di bilancio, presentato dal gruppo Fratelli d'Italia, che mira a elevare a 15 mila euro il tetto di utilizzo dei contanti per i non residenti in Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Osnato 10-*bis*.01 e Mandelli 10-*ter*.01.

Marco OSNATO (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 11.1, sottolinea che esso mira ad aumentare da 10 a 30 giorni il termine per la trasmissione delle fatture elettroniche.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 11.1.

Sestino GIACOMONI (FI), illustrando l'emendamento a propria firma 11.2, sol-

lecita il Governo a prestare maggiore attenzione alle esigenze delle categorie produttive, differendo al 2020 l'introduzione della fatturazione elettronica. Invita, inoltre, la presidente Ruocco a difendere le prerogative della Commissione, con particolare riferimento alla facoltà di emendare i testi provenienti dal Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Giacomoni 11.2.

Ylenja LUCASELLI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mandelli 11.3.

La Commissione respinge l'emendamento Mandelli 11.3.

Marco OSNATO (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 11.4, si associa alle considerazioni della collega Lucaselli, sottolineando che esso mira a differire il termine per la presentazione delle fatture elettroniche, onde evitare costi aggiuntivi a carico delle imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 11.4.

Riccardo ZUCCONI (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 11.5, si associa alle considerazioni testé svolte dai colleghi Lucaselli e Osnato, rilevando che l'emendamento ha lo scopo di semplificare gli adempimenti per le piccole aziende.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 11.5, Bignami 11.6, 11.7 e 11.8, nonché l'articolo aggiuntivo Zucconi 13.01.

Marco OSNATO (FdI), illustrando l'emendamento a propria firma 14.1, evidenzia che esso mira a innalzare da 6 a 12 mesi il termine per irrogare le sanzioni a carico del contribuente in caso di inadempienze, recependo le osservazioni pervenute dall'ordine dei commercialisti.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 14.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giacomoni 14.2 e Mandelli 14.4.

Raffaele BARATTO (FI), intervenendo sugli articoli aggiuntivi a propria firma 14.01 e 14.02, sottolinea che essi hanno lo scopo di modificare le procedure concorsuali, al fine di assicurare una maggiore agibilità alle aziende di piccole dimensioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Baratto 14.01 e 14.02 e Paolo Russo 14.03 e 14.04.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Osnato 14.06, rileva che esso amplia i termini per la presentazione delle fatture elettroniche a beneficio dei privati che hanno sede fiscale in Italia e interagiscono con soggetti terzi che hanno residenza fiscale all'estero e che, pertanto, non utilizzano il nuovo Sistema di Interscambio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Osnato 14.06.

Marco OSNATO (FdI) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo a sua firma 14.07, in materia di contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Osnato 14.07, gli emendamenti Mandelli 15.1, Rampelli 15.2 e Mandelli 15.3, gli articoli aggiuntivi Mandelli 15.01 ed Epifani 15-*bis*.03, gli identici emendamenti Mandelli 16.1 e Rampelli 16.2, gli emendamenti Schullian 16.3, Osnato 16.4 e Caita 16-*quinquies*.1 e l'articolo aggiuntivo Zucconi 16-*septies*.01.

Riccardo ZUCCONI (FdI), illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 16-*septies*.02, che interviene in materia di termini di scadenza di adempimenti tributari relativi allo spesometro transfrontaliero al fine di semplificare gli stessi, prevedendo un'unica trasmissione annuale in luogo delle dodici comunicazioni attualmente previste.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 16-septies.02.

Riccardo ZUCCONI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 16-septies.03, rileva come esso non comporti costi per l'erario e come risponda alle esigenze, affermate anche nel contratto di Governo sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza, di rifondare il rapporto tra Stato e contribuente e di semplificare gli adempimenti contabili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zucconi 16-septies.03 e 16-septies.04 e Germanà 16-septies.05.

Carla RUOCCO, *presidente*, secondo quanto già anticipato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le 9.30 della giornata di domani.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« Art. 01.

*(Rimborso fiscale in favore
dei contribuenti)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: "1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso";

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere

presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di

un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi ».

01. 01. Germanà, Pentangelo.

Sopprimerlo.

***1. 1.** Pastorino.

Sopprimerlo.

***1. 2.** Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Al comma 4, sostituire le parole: redditi di partecipazione con le seguenti: redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza.

Conseguentemente:

sostituire il comma 5, con il seguente:

5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contri-

buate, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi, entro il 31 maggio 2019;

al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5 con le seguenti: entro i termini di cui ai commi 2 e 5 o, in caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma;

al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 7.

1. 3. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contribuente può definire il contenuto anche parziale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale relative ai tributi erariali, nonché ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.

1. 4. Giacomoni, Martino, Bignami, Bignini, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il contribuente può definire aggiungere le seguenti: , anche parzialmente,.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: nelle dichiarazioni presentate con le seguenti: nelle dichiarazioni di cui al comma 1;

all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: constatate aggiungere le seguenti: oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1.

all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 5. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Al comma 1, sostituire le parole: il contenuto integrale con le seguenti: anche solo parzialmente il contenuto.

1. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: consonati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: consegnati entro il 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: devono essere versate aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.

1. 7. Mandelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi previdenziali e ritenute, aggiungere le seguenti: contributi assistenziali e ritenute.

1. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: compresa quella afferente di diritti doganali nonché di tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.

1. 9. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 1, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto, aggiungere le seguenti: , nonché le imposte d'atto.

1. 10. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contributi previdenziali e ritenute, addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco, e tutte le altre imposte per le quali il contribuente,

nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.

- 1. 13.** Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco.

- 1. 11.** Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tutte le altre imposte per le quali il contribuente, nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.

- 1. 12.** Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 14.** Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

strativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

- 1. 15.** Cattaneo.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista;

all'articolo 6, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista;

all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7 dell'articolo 1, 4 dell'articolo 2 e 6 dell'articolo 6, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qua-

lora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

- 1. 16.** Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento *aggiungere le seguenti:* o di mancato versamento di una delle rate di cui al comma 7.

- 1. 17.** Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

Sopprimere il comma 9,

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis.* quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

- 1. 18.** Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Qualora nei due anni successivi al 31 maggio 2019, in caso di versamento in unica soluzione, ovvero entro il periodo stabilito per la rateizzazione di cui al comma 7, nei confronti del contribuente venissero accertati ulteriori redditi non dichiarati e non esposti nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018, la definizione integrale di cui al comma 1 è annullata.

- 1. 19.** Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza

le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. **20.** Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

ART. 2

Sopprimerlo.

2. **1.** Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Al comma 1, premettere il seguente: 01. Le disposizioni di cui al presente articolo

si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento *aggiungere le seguenti:* o del mancato pagamento di una rata.

2. **2.** Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli atti di contestazione di sanzioni e gli atti di irrogazione di sanzioni notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati o ancora impugnabili alla stessa data possono essere definiti con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro novanta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. **3.** Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, *aggiungere le seguenti:* , le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate siano esse già contestate o non a mezzo di avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

2. **4.** Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, dopo, le parole: gli atti di recupero, *aggiungere le seguenti:* , gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso,.

2. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, *aggiungere le seguenti:* , gli avvisi bonari irregolari; gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ».

2. 5. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero *aggiungere le seguenti:* e gli atti impositivi.

2. 7. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: gli atti di recupero *aggiungere le seguenti:* nonché gli avvisi di irregolarità comunicati ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. 8. Caiata, Sangregorio.

Al comma 1, dopo le parole possono essere definiti *aggiungere le seguenti:* , anche parzialmente,.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e

amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 9. Mandelli, Giacomoni, Martino.

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « il pagamento » aggiungere le seguenti « nella misura del 50 per cento »;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente agli atti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2019 ».

c) al comma 2 dopo le parole: « il pagamento » aggiungere le seguenti « nella misura del 50 per cento »;

d) al comma 3 dopo le parole: « con il pagamento » aggiungere le seguenti « nella misura del 50 per cento ».

2. 10. Mandelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d-quater*) è inserita la seguente lettera:

“*d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione” ».

2. 11. Caretta, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera *c*), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2-quater. Al fine di agevolare l'amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 2-ter conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera *c*). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effet-

tuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.

2-quinquies. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi ».

2. 12. Scoma.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio ».

b) sostituire le parole: « con il pagamento entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente » con le seguenti: « con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente ».

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per

l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 13. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 3, sostituire le parole: sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 300 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte va-

riazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2. 14. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Al comma 3, sostituire le parole: delle sole imposte con le seguenti: delle sole imposte ancora dovute.

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili; »;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

2. 15. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2. 16. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 18. Cattaneo.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: è esclusa la compensazione con le seguenti: è ammessa la compensazione.

2. 17. Bignami.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis. La definizione perfezionata sulla base di quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 ».

Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis dell'articolo 2, pari a 500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e ridu-

zione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di

mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.

4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. La definizione perfezionata dal co-obbligato giova in favore degli altri.

7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 02. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si

applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.

4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. La definizione perfezionata dal co-obbligato giova in favore degli altri.

7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

2. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il

termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detra-

zioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e accertamenti)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino

al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

***2. 03.** Pastorino, Fregolent.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Definizione agevolata delle entrate
enti territoriali e accertamenti)*

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di

decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

***2. 04.** Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

****3. 1.** Pastorino.

Sopprimerlo.

****3. 2.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di venti rate trimestrali consecutive di pari importo, le somme: *a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di solo capitale; *b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. 3. Baratto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli altri atti esecutivi degli enti previdenziali;

b) al comma 1, dopo le parole: agenti della riscossione *inserire le seguenti:* e quelli risultanti dagli altri atti esecutivi anche provvisori degli enti previdenziali (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro);

c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'agente della riscossione *inserire le seguenti:* e risultanti dagli altri atti esecutivi anche provvisori notificati od in carico degli enti previdenziali;

d) al comma 4, sostituire le parole: riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili *con le seguenti:* riscossione ed i singoli enti previdenziali forniscono ai debitori i dati necessaria individuare i carichi e gli atti definibili;

e) al comma 5, dopo le parole: all'agente della riscossione *inserire le seguenti:* e ai singoli enti previdenziali;

f) al comma 5, sostituire le parole: all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica *con le seguenti:* all'agente della riscossione ed ai singoli enti previdenziali la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ed i singoli enti previdenziali pubblicano;

g) al comma 8, dopo le parole: nei carichi affidati *inserire le seguenti:* e negli atti esecutivi anche provvisori notificati od in carico degli enti previdenziali;

h) al comma 11, sostituire le parole: l'agente della riscossione comunica *con le seguenti:* l'agente della riscossione ed i singoli enti previdenziali comunicano;

i) al comma 12, lettera c), dopo le parole: dell'agente della riscossione *inserire le seguenti:* e dei singoli enti previdenziali;

j) al comma 14, lettera a), sostituire le parole: l'agente della riscossione prosegue *con le seguenti:* l'agente della riscossione ed i singoli enti previdenziali proseguono;

k) al comma 15, dopo le parole: affidati agli agenti della riscossione *inserire le seguenti:* e risultanti dagli atti esecutivi, anche provvisori, notificati o in carico degli enti previdenziali;

l) al comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono, in ogni caso, ricomprese nella definizione, le sanzioni civili risultanti dagli altri atti esecutivi, anche provvisori, notificati o in carico degli enti previdenziali.

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contributive e previdenziali;

b) al comma 1, sostituire le parole: attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: attribuite alla giurisdizione tributaria ed ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.;

c) al comma 2, dopo le parole: dell'Agenzia delle entrate inserire le seguenti: dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro.

3. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sopprimere il comma 9;

c) al comma 13, alla lettera b), dopo le parole: procedure esecutive aggiungere le seguenti: e cautelari;

d) al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, il versamento delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.;

e) sopprimere il comma 23;

f) dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

25-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 30 aprile 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

25-ter. Con il provvedimento di cui al comma 25-bis gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare i termini previsti dai commi 1 e 2; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

25-quater. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

25-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

25-sexies. Si applicano i commi 16 e 17.

25-septies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

3. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni

e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. 6. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Al comma 1 sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 7. Lollobrigida, Osnato, Acquaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2018.

Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.

3. 8. Brunetta.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 30 settembre 2018.

Conseguentemente, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* quattordici.

3. 9. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 24 ottobre 2018.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 24 ottobre 2018.

Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. 10. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018.

Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.

3. 11. Baratto, Bond.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) di cui si è chiesta ed ottenuta la rateizzazione ancora in corso purché in regola con i pagamenti sino alla pubblicazione del presente decreto.

Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Il debitore manifesta all'agente della riscossione o all'ente presso cui è in corso la rateizzazione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente o l'ente creditore pubblica sul sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 12. Giacomoni, Bignami, Benigni, Martino, Baratto, Cattaneo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali certificati;

b) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del primo periodo sopprimere le seguenti parole: e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

3. 13. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali;

b) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. All'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e per i quali è scaduto il termine di pagamento ».

Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 25 dell'articolo 3, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000

milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. 14. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non possono essere oggetto di definizione di cui al presente articolo, i debiti non perfezionati con il pagamento integrale delle somme dovute relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 21 a 25.

3. 15. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. 16. Baratto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. 17. Baratto.

Al comma 3, sostituire le parole: al tasso del 2 per cento annuo con le seguenti: al tasso del 5 per cento.

3. 18. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: cinque giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 5, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

3. 20. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: revoca la sospensione sopprimere le seguenti: su istanza di una delle parti.

3. 21. Ferri, Fregolent.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. 22. Germanà, Pentangelo.

Sopprimere il comma 9.

3. 23. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, sono rimborsabili nel caso le stesse siano conseguenza di atti prodromici ritenuti illegittimi e annullabili.

3. 24. Germanà, Pentangelo.

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) si intendono sospesi i pignoramenti presso terzi già notificati alla data di cui al comma 10.

3. 25. Baratto.

Al comma 10, lettera f-bis), dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: , previo pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 12,.

3. 26. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 13, sostituire le parole: della prima o unica rata con la seguente: integrale.

3. 27. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 14-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.

3. 28. Acquaroli, Osnato, Ferro.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3. 29. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 16, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o società fallite.

3. 30. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Gli Enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo con apposita delibera assunta dai relativi organi.

3. 31. Martino, Bignami, Benigni.

Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 30 settembre 2018;

b) *dopo la parola:* 2017 *aggiungere le seguenti:* e fino al 30 settembre 2018.

3. 32. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 7 dicembre 2018, *con le seguenti:* 7 gennaio 2019;

b) *sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* quattordici.

3. 33. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 21, dopo le parole: al 7 dicembre 2018 *aggiungere le seguenti:* o il pagamento rateizzato, da effettuarsi in cinque rate consecutive di pari importo a decorrere dal primo gennaio 2019.

3. 34. Bignami.

Al comma 21, dopo le parole: settembre e ottobre 2018, *aggiungere le seguenti:* nonché l'integrale pagamento dei ratei scaduti in conseguenza di rateizzazioni intervenute su controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,.

3. 35. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. I debitori che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 ai sensi del comma 21, possono comunque beneficiare del differimento automatico delle restanti somme secondo le modalità di cui al medesimo comma, rendendo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita dichiarazione all'agente della riscossione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

3. 36. Ferri.

Al comma 25, dopo le parole: essere definiti *aggiungere le seguenti:* con l'applicazione degli interessi di mora.

3. 37. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.

3. 38. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.

4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro

venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata dei piani di rateizzazione per il riscatto del corso legale di laurea)

1. L'integrale pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dei ratei scaduti

dovuti in ordine alle domande accolte per il riscatto, ai fini pensionistici, del corso legale di laurea, determina, per i debitori che vi provvedono, il venir meno della decadenza prevista per il mancato pagamento, nonché la validità del piano di rateizzazione già accordato e secondo le scadenze ivi previste.

3. 03. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il

numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

***3. 02.** Pastorino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto

14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di deca-

denza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

***3. 04.** Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

****4. 1.** Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sopprimerlo.

****4. 2.** Mandelli.

Sopprimerlo.

****4. 3.** Pastorino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono rateizzati fino a dieci rate, su richiesta del debitore, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019. I debiti di cui al precedente periodo possono essere estinti

senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora.

4. 4. Vietina.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: risultanti dai singoli carichi *con le seguenti:* risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e.

4. 5. Pastorino, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2010 *con le seguenti:* dicembre 2015.

4. 6. Acquaroli, Osnato, Ferro.

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono automaticamente annullati *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei tributi propri di regioni, province e comuni;

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni;

c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni del presente articolo non si applicano *aggiungere le seguenti:* ai tributi propri di regioni, province e comuni, nonché.

4. 7. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: In presenza dei medesimi presupposti, tale annullamento è previsto anche per i singoli carichi affidati a qualsiasi agente per la riscossione, comunque denominato, nonché per i carichi gestiti direttamente dagli Enti pubblici locali che riscuotono in proprio.

4. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.

1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

4. 9. Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.

4. 10. Pastorino, Fassina, Fornaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Adeguamento tariffe Cosap)

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1), alinea I), le parole: lire 1.500 per utenza *sono sostituite dalle parole:* 2 euro per utenza;

b) al punto 1), alinea II), le parole: lire 1.250 per utenza sono sostituite dalle parole: 1,80 euro per utenza;

c) al punto 5), dopo le parole: 31 dicembre dell'anno precedente. è aggiunto il seguente periodo: Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

4. 02. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina della TARI)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo, le parole: per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni dal 2014 al 2020;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente comma:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento ».

4. 03. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

4. 04. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) « grave difficoltà finanziaria »: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

b) « momentanea difficoltà finanziaria »: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95

per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. 01. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) « grave difficoltà finanziaria »: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

b) « momentanea difficoltà finanziaria »: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia

delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'A-

genzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. 05. Germanà, Pentangelo.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.

5. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5. 3. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti.

5. 4. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo sostituire le parole: « in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi » con le seguenti: « aventi ad oggetto tributi erariali, »;

b) al comma. 1, secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 » aggiungere le seguenti: « , considerando solo gli importi ancora in contestazione »;

c) al comma 2, alinea, dopo le parole: « In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di » inserire le seguenti: « pen- denza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia sta già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissi- bilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di »;

d) al comma 2, alinea, sostituire le parole: « dell'Agenzia delle entrate » con le seguenti: « dell'ente impositore »;

e) al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: « a) della metà del valore della controversia in caso di pen- denza nel primo grado di giudizio; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.

6. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Be- nigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi *con le seguenti:* aventi ad oggetto tributi erariali.

6. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Ciascun ente territoriale può sta- bilire, entro il 31 maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applica- zione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

6. 4. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Un- garo.

Sopprimere il comma 2.

6. 5. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Un- garo.

All'articolo 6, anteporre, al comma 2-bis il seguente:

0.2-bis. Il perfezionamento della defi- nizione di cui ai commi precedenti deter- mina l'estinzione della maggiore pretesa contributiva conseguente l'atto impositivo definitivo.

6. 6. Caiata, Sangregorio.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: relativamente alla parte *fino alla fine del comma.*

6. 7. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Un- garo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In caso di controversia relativa esclu- sivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il cinquanta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferi- scono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente defini- zione.

6. 8. Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sostit-uire le parole: « o della prima rata entro il 31 maggio 2019 » con le seguenti: « o dell'ultima rata dovuta »;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle rate di cui al comma 6, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti. »;

c) al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: « o della prima rata » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di pagamento rateale, il processo resta sospeso fino alla data del versamento dell'ultima rata »;

d) dopo il comma 11, inserire il seguente: « 11-bis. In caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma 11 sono sospesi fino alla data del versamento dell'ultima rata. ».

6. 9. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 500 milioni di euro per il 2019 e per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare

maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

6. 10. Cattaneo.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

6. 11. Pastorino, Fassina.

Al comma 16, sostituire le parole: può stabilire con la seguente: stabilisce.

6. 12. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano anche per gli enti locali e territoriali che hanno funzioni di riscossione autonome.

6. 13. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata » con le seguenti:

« complessivi per l'insieme delle imposte Ires e Irap, accertate o contestate ».

7. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2019 ».

8. 1. Fornaro, Pastorino.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

8. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Incremento del fondo sanitario nazionale)

1. Un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni a decorrere dall'anno 2021 è destinato a incrementare il Fondo sanitario nazionale.

8. 3. Carnevali.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « di un importo pari al 5 per cento »;

b) al comma 5, sostituire le parole: « della prima rata » con le seguenti: « dell'ultima rata »;

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « centoventi rate mensili » con le seguenti: « ventiquattro rate mensili »;

d) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: « di sei rate, anche non consecutive, » con le seguenti: « di una rata ».

8. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Definizione agevolata di imposte, tributi e sanzioni dovute da imprese in crisi che abbiano fatto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed ottenuto un piano di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, contenente la « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa » così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. Le imprese che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione a un piano di concordato con continuità aziendale, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, beneficiano dell'annullamento delle sanzioni comminate e possono richiedere il pagamento rateale mensile delle imposte e i tributi dovuti per un periodo coincidente con quello previsto dal piano stesso.

2. Le richieste di rateizzazione di cui al comma 1, e le modalità di pagamento, devono essere presentate entro il 31 marzo 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare delle singole rate e il giorno di scadenza di ciascun mese.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

5. In caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di almeno tre rate consecutive previste dal dilazionamento del pagamento delle somme di cui al comma 1, la concessione del beneficio smette di produrre effetti.

8. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Abrogazione dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica prevista dal comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

8. 02. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

(Inammissibile)

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le irregolarità formali contenute nelle dichiarazioni depositate dal contri-

biente in osservanza ad obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 dicembre 2017, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. »;

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono precluse:

a) al contribuente che è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;

b) al contribuente che non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;

c) al contribuente che è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE »;

c) Sostituire il comma 2 con il seguente: « Il versamento della somma di cui al comma 1, è eseguito entro il 31 maggio 2019 »;

d) Sopprimere il comma 5.

9. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Sono comunque ammesse alla definizione, gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta re-

gionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma ».

Conseguentemente, gli importi di cui all'Elenco 1, sono aumentati del 10 per cento.

9. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole « a partire dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2020 ».

2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: « a partire dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9. 02. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Abolizione dello « split payment »)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter, » sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali

è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9. 03. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole « a partire dal 1°

gennaio 2019 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9. 04. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Contraddittorio endoprocedimentale)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 12-bis.

(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.»

9. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Sanzioni per visto infedele)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. La viola-

zione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che non risulti presentata la dichiarazione rettificativa del contribuente prima della comunicazione di cui all'articolo 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa di cui al precedente periodo, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sanzione minima riducibile ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definiti i criteri per l'irrogazione della predetta sanzione tra il minimo di euro 250 e il massimo di euro 2.500. Con lo stesso provvedimento verranno altresì individuati i casi di partico-

lare gravità della sanzione e saranno inoltre definiti i parametri idonei a ritenere ripetute le violazioni commesse, tenuto conto del numero complessivo dei visti di conformità apposti dal Centro di assistenza fiscale o dal professionista »;

b) le lettere *a-bis*) e *a-ter*) sono soppresse.

2. Le sanzioni previste dalla precedente lettera *a*), che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: « e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono soppresse;

b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: « e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono soppresse;

c) nell'articolo 26 sono abrogati i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* e le seguenti parole contenute nel comma 3: « salvo quanto previsto nel comma *3-bis*, ».

9. 06. Epifani, Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Contraddittorio endoprocedimentale)

Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli *41-bis* e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente. ».

9. 07. Germanà, Pentangelo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare

di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. 08. Germanà, Pentangelo.

ART. 9-*bis*.

Al comma 1, capoverso, comma l-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata.

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

« *m-bis*) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili »;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

9-bis. 1. Benigni.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-*ter*.

(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: « 916. Le

disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9-bis. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-*ter*.

(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: « 916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali

disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».

2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9-bis. 02. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia delle entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presen-

tare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 100.

9-bis. 03. Occhiuto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla

concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato ».

b) l'articolo 15-bis è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta

giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. ».

3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono riformulate come segue: « *a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; *b)* di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2. Il ricorso del

contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. »;

c) al comma 4 le parole: « Corte d'appello » sono sostituite dalle parole: « Corte di cassazione ».

5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere *a)* e *b)* le parole: « due terzi » sono sostituite dalle parole: « un terzo ».

9-bis. 04. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti »;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: « settantadue rate » sono sostituite dalle seguenti « centoventi rate »;

c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: « redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle

finanze» sono inserite le seguenti: « secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta »;

d) all'articolo 30, le parole: « gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi », sono sostituite dalle parole: « gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento ».

2. Sui ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

9-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Al comma 2, la lettera a), dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 le parole: « 30 settembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2021 ».

9-bis. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta. ».

9-bis. 07. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9-bis. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10 – (Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti) – 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al successivo comma 2 del presente articolo, a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative

manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; la riduzione del termine di decadenza di cui

all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *e*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis* è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *f*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis*, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;

f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera *a*) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;

h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera *b*) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *e*) del comma 1 vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 ».

10. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro, Cattaneo, Baratto.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10 – (*Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti*) – 1.

Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 927-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;

e) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

2. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro ».

3. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclu-

sivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento dell'ammortamento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all' allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per cia-

scuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

10. 2. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10

(Proroga delle disposizioni di avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione

e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: dal 1° luglio 2019 con le seguenti: dal 1° luglio 2020.

***10. 3.** Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10

(Proroga delle disposizioni di avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione

e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a

decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: dal 1° luglio 2019 con le seguenti: dal 1° luglio 2020.

***10. 4.** Rizzetto, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10

(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;

b) al comma 916, le parole: « Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data », sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2019. ».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 26, comma 1, sono ridotti di 250 milioni di euro.

10. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo ».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta. ».

10. 6. Gebhard, Plangger, Schullian.

Sopprimere il comma 01.

10. 7. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire i commi 01 e 02 con il seguente:

« 01. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2017, n. 127, relative a fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, non si applicano alle imprese e ai professionisti con fatturato inferiore a euro 100.000 e per chi effettua prestazioni esenti dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto. ».

10. 8. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

All'alinea del comma 1, le parole: primo semestre del.

10. 9. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: primo semestre del.

Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli

importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

***10. 10.** Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 *con le seguenti:* Per il periodo d'imposta 2019.

Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

***10. 11.** Mandelli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 *con le seguenti:* Per l'anno 2019;

b) Dopo la lettera « a) » aggiungere la seguente: « a-bis) non si applicano in caso di tardiva fatturazione ma entro il termine della liquidazione periodica Iva di riferimento; »

10. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, con le seguenti: « Per l'anno d'imposta 2019 ».

10. 13. Rizzetto, Acquaroli, Osnato, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: primo semestre, con le seguenti: primo anno.

10. 14. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: non si applicano se la fattura aggiungere le seguenti: , fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,;

b) alla lettera b), dopo le parole: la fattura elettronica sia emessa, aggiungere le seguenti: , fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,.

10. 15. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire la lettera « b) » con la seguente:

b) si applicano nel limite di 1 euro a fattura, con il tetto massimo di euro 250 a trimestre, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

10. 16. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

Al comma 1-bis premettere il seguente:

01-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.

10. 17. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 1-bis premettere il seguente:

01-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 6-quater. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'iva oppure, nel caso di fatturazione di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della data della fattura.

10. 18. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le spese documentate sostenute per l'utilizzo di programmi utili alla generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per un importo complessivamente non superiore a 200 euro annui, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

10. 19. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-*ter*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le fatture elettroniche sono inviate al Sistema di Interscambio entro 15 giorni dalla data di emissione ». ».

10. 20. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relative a

fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, si applicano:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società con più di duecento dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per le società con più di cento dipendenti;

e) dal 1° gennaio 2021, per le società con più di cinquanta dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni per l'anno 2019, 200 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

10. 21. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-*ter*. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti: « di valore superiore a euro 10.000 ».

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e *1-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10. 22. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'Agenzia si impegna a conservare gratuitamente, per la durata di 15 anni, le fatture elettroniche inviate dal Contribuente.

10. 23. Fragomeli, Ungaro.

ART. 10-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: alle fatture, con le seguenti: esclusivo alle sole fatture.

10-bis. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: « per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » inserire le seguenti: « di importo complessivo superiore a 10.000 euro ».

10-bis. 01. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

ART. 10-ter.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: « *g-bis)* data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è

emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo. ».

10-ter. 01. Mandelli.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 ».

11. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6” »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 1° luglio 2019. » con le seguenti: « 1° gennaio 2020. ».

11. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione determinata ai

sensi dell'articolo 6 *con le seguenti:* La fattura è emessa entro il giorno dieci del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

11. 3. Mandelli, Giacomoni, Martino, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro dieci giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

11. 4. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro dieci giorni dall'effettuazione *con le seguenti:* entro il decimo giorno del mese successivo all'effettuazione.

11. 5. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati e resi noti sul sito telematico dell'Agenzia i modelli precompilati di fattura e degli altri documenti individuati al comma 1, anche ai fini della fatturazione elettronica, con le relative istruzioni di compilazione. I modelli sono redatti anche su interpellato delle categorie interessate, con la finalità di semplificare le operazioni di fatturazione, ridurre le possibilità di errore, con

particolare riferimento all'IVA applicabile, e devono contenere ogni elemento necessario a consentire la rapida compilazione dei documenti, ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente ».

11. 6. Bignami.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Sono altresì esclusi dall'applicazione sulla fattura, ivi compresa quella resa in modalità virtuale, della marca da bollo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ».

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: « *m-bis*) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

11. 7. Bignami.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono sopresse le parole: « Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. ».

11. 8. Bignami.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Registro vendite e registro acquisti)

L'articolo 11, comma 2-bis, del D.L. 87/2018 è abrogato.

13. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

14. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

Al comma 1, sopprimere le parole: , fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

* **14. 2.** Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: , fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

* **14. 3.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: « ed è esercitato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. ».

1-ter. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « nella quale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. ».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.

14. 4. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di

euro nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

14. 01. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.

2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 40.0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

14. 02. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5 comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « ai professionisti » sono aggiunte le seguenti: « e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013 ».

14. 03. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5 comma 3, capoverso articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « ai professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

14. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Iva al 5 per cento)

1. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:

1-bis.1) « prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 05. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Schirò, La Marca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « per ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascun anno ».

14. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « dello Stato, » sono aggiunte le seguenti parole: « le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, le parole: « al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « al contributo unificato il processo e le parti già esenti ».

14. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente comma:

« 1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali ».

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 ».

14. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 15.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del

documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione." ».

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: « m-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili »;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

15. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973". »

15. 2. Rampelli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973". »

15. 3. Mandelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:

« 211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209, non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute. ».

15. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 15-bis.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

15-bis. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Semplificazioni in materia di versamento di contributi per i lavoratori dello spettacolo)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, entro il 1° gennaio 2020, le modalità di calcolo dei contributi pensionistici dei lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono riformate secondo criteri che ne prevedano la semplificazione e la razionalizzazione dei diversi regimi esistenti, al fine di consentirne il tempestivo versamento e di evitare l'irro-

gazione di sanzioni derivanti da incertezze applicative o ritardato pagamento. A tale scopo fino all'entrata in vigore del nuovo regime sono applicabili le esimenti previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;

modificare i totali previsti dal presente comma 3.

15-bis. 02. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Termini temporali in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto ministeriale del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati concludono le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto entro il 23 luglio di ciascun anno.

2. A seguito di un eventuale rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate di contratti di locazioni di beni, dichiarazioni e comunicazioni comunque denominati trasmessi telematicamente, l'intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato il rigetto, è tenuto a ripetere la

trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno della prima trasmissione telematica.

15-bis. 03. Epifani, Pastorino.

ART. 16.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: « l'IRAP e l'IRES », sono inserite le seguenti: « i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza ».

***16. 1.** Mandelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: « l'IRAP e l'IRES », sono inserite le seguenti: « i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza ».

***16. 2.** Rampelli, Osnato, Acquaroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 25-bis », comma 1, sostituire le parole: il

difensore e con le seguenti: il difensore di una delle parti o:

16. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° luglio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2020.

16. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16. 1.

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione.

L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019 e 2020 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

6. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole « contratti assicurativi, bancari e finanziari » sono sostituite con le seguenti: « nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura,

di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese »;

b) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

« 5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento. ».

16. 01. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.

(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta ».

16. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrono, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

16. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 16-*bis*

Dopo l'articolo 16-*bis* aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei dati nonché il monitoraggio delle informazioni e di tutelare la sicurezza dei cittadini, i fornitori di servizi di *social network* elettronici, al momento della registrazione di un *account social* sono tenuti a richiedere contestualmente, oltre ai dati anagrafici del soggetto iscritto, anche il codice fiscale e copia fotostatica in digitale dello stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

16-*bis*. 01. Ruggieri.

(Inammissibile)

ART. 16-*quinquies*.

Sopprimerlo.

16-*quinquies*. 1. Caiata, Sangregorio.

ART. 16-*septies*.

Dopo l'articolo 16-*septies* aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-*octies*.

(Ravvedimento per tributi locali)

1. All'articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. – Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-*quater* non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. »

16-*septies*. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 16-*septies* aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-*octies*.

(Scadenza spesometro transfrontaliero dal 2019)

Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti non interessati oppure che non intendono avvalersi dalle semplificazioni di cui all'articolo 4, l'adempimento può essere ese-

guito con unica trasmissione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

16-septies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.

(Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento attraverso la fatturazione elettronica)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, dopo il comma 3, aggiungere la seguente norma:

« La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica ».

16-septies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 16-octies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.

(Soppressione della comunicazione all'anagrafe tributaria degli amministratori di condominio)

1. L'obbligo di comunicazione annuale degli amministratori di condominio di cui all'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019.

16-septies. 04. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

« Art. 16-octies.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni relative al processo tributario, atti fiscali, avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, cartelle di pagamento e altri atti in materia civile, amministrativa e penale)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite da: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite da « cinque giorni »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente. »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da

parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

16-septies. 05. Germanà, Pentangelo.

Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

« Art. 16-*octies*.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. ».

16-septies. 06. Gadda.

(Inammissibile)

ART. 17.

All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.

(Riduzione dell'aliquota IRI)

1. All'articolo 55-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « con l'aliquota prevista dall'articolo 77 », sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 20 per cento ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 300 milioni per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

017. 01. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.

(Nuova IMU)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma

restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b*) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *0a*) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014,

n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

017. 02. Fragomeli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: le disposizioni fino a: esercitata.

17. 1. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti

più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

17. 2. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 6-quinquies », apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: euro 250, con le seguenti: euro 500, e le parole: euro 50, con le seguenti: euro 100;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: euro 36,3 milioni, con le seguenti: euro 72,6 milioni e le parole: 195,5 milioni, con le seguenti: 391 milioni.

17. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, *p-bis*) e *s-bis*) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-*bis*, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118, comma 1-*bis*) del decreto legislativo n. 193 del 2006, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma, il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

6-septies. Agli oneri di cui al comma 6-*sexies*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso « 6-quinquies » aggiungere il seguente:

6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *p-bis*) e *s-bis*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-*bis*, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione, il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-*bis*) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

17. 5. Gemmato, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti che operano nell'ambito del commercio ambulante e itinerante, l'invio telematico di cui al presente articolo avviene a cadenza quindicinale.

17. 6. Bignami.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Agevolazioni fiscali volte a favorire gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici)

1. Al decreto-legge 1 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti « Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provvede all'applicazione sull'immobile oggetto dei benefici fiscali, di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013, tutti i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede dal 2019, nei limiti di 400 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione annuale del fondo di cui all'articolo 26, della presente legge.

17. 01. Fiorini, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Giacometto, Casino, D'Attis, Cannizzaro, Gagliardi, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Suppressione dell'addizionale erariale della tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è soppresso con decorrenza 1° gennaio 2019. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 300 milioni euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione a decorrere dal medesimo anno: *a)* per 200 milioni di euro, della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; *b)* per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; *c)* per 50 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

17. 02. Benigni, Caon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Contrasto all'utilizzo fraudolento di attestati fittizi)

1. Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento di attestati fittizi, l'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro anni a otto anni chiunque, al fine di

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 150.000 euro, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: « da un anno e sei mesi a sei anni », sono sostituite con le seguenti: « da quattro anni a otto anni ».

17. 03. Pastorino, Fassina, Fornaro.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

« 18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio. ».

2. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) cibo, farmaci e prodotti farmaceutici veterinari da banco e anti-parassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17. 04. Muroni, Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza

della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

17. 05. Pastorino, Fassina.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune. ».

17. 06. Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

ART. 18.

*Al comma 2-*bis* sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 25.*

18. 1. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto all'evasione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

2. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « pari o superiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 1.000 euro ».

18. 02. Pastorino, Fassina, Bersani, Muroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Riduzione del limite all'utilizzo del denaro contante)

1. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « pari o superiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 1.000 euro ».

18. 01. Pastorino, Fassina, Bersani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

1. All'articolo 13, comma 3, lettera Oa) del decreto-legge 6 dicembre 2010, n. 201, dopo le parole: « che il comodante possieda un solo immobile in Italia » sono aggiunte le seguenti: « o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 30 milioni in ragione annuali fa fronte mediante il maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello 0,6 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

18. 03. Fornaro, Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Deducibilità degli oneri di utilità sociale ai fini della determinazione della base imponibile delle società).

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. ».

2. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

18. 04. Fassina, Rostan, Pastorino.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) della tabella, sostituire le parole: « Oli vegetali non modificati chimicamente » con le seguenti: « Bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1508 »;

b) alla lettera a) seconda colonna della tabella, sostituire le parole: « 0,194 kg per kWh » con le seguenti: « 0,232 kg per kWh (*) »;

c) in calce alla tabella aggiungere il seguente periodo: « (*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con le metodologie di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore ». ».

19. 1. Caretta, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici ed eliminare i contenziosi in atto, tutti gli impianti eolici con potenza fino a 200 Kw, già iscritti in posizione utile

nel registro EOLN-RG2G12, di cui al bando dell'8 settembre 2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro, con una riduzione della tariffa incentivante di riferimento, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti, così come comunicata al GSE. La riammissione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il soggetto responsabile rinunci ai contenziosi con il GSE.

19. 2. Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Riduzione delle accise sui carburanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.

2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.

3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle

disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

19. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

19. 04. Osnato, Foti, Acquaroli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui carburanti).

1. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui

carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.

19. 05. Osnato, Foti, Acquaroli.

Dopo l'articolo 19, introdurre il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente» sono aggiunte le seguenti: «ancorché non versate dal committente».

19. 03. Mandelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione», sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli immobili ed.».

19. 02. Mandelli.

(Inammissibile)

ART. 20.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis*, primo periodo, è sostituito dal seguente: « L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis* ».

20. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-*quater*. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 2-*bis* a 2-*quater* sono abrogati.

2-*quinquies*. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle operazioni di fusione e trasformazione perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. 2. Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

20. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: 018 » sono sostituite dalle seguenti: 020 ».

20. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.

(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.

2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.

20. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto).

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il seguente periodo: « è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato », è stabilito dal seguente: « è applicata se-

condo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo».

20. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera *e*), dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunte le seguenti: «e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39».

2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *b*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di rappresentanza di commercio», sono inserite le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39»;

b) all'ultima riga, dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunte le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39».

Conseguentemente, Per far fronte alle minori entrate recate dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

20. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.

20. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

20. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:

848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.

20. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali)

1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.

20. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali. Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

20. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

20. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

1. E introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfetario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;

c) l'esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole impo-

ste, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa.

20. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica).

1. Dopo l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art 17-quater

(Acquisti di servizi per via telematica)

1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.

20. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA)

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter«) è aggiunto il seguente:

1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 4.

4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare - nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri - le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.

20. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.

20. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

20. 014. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. 015. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una

duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

20. 016. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Il reddito da lavoro dipendente prestatato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo pari a 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

20. 017. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a cinque.

2. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

20. 018. Pastorino, Fassina, Fornaro, Muroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)

1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità.

20. 019. Pastorino, Fassina, Muroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Benefici fiscali per le Zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste)

1. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento ».

2. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nelle zone assistite delle regioni » sono inserite le seguenti: « Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, ».

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, nei limiti e alle medesime condizioni ivi previste, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, anche in considerazione degli svantaggi competitivi derivanti dalla prossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. La disposizione di cui al presente comma è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 5.

5. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 5.

20. 020. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

Art. 13-bis.

(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare).

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), e), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

20. 021. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni della Regione Sicilia)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 24-ter.

(Oppone per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni della Regione Sicilia).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni della Regione Sicilia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento dei benefici fiscali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riservati alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali - ZES.

20. 022. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 24-ter

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che tra feriscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. 023. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei commi delle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza »)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza »)

1. Fatte salve le disposizioni dall'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei

comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza », ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis ».

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. 024. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Esenzione fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza »)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 24-bis

(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza »)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo « Convergenza » ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano, per i primi dieci periodi d'imposta, della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;

b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

20. 025. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 20-bis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 25-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non si applica alle azioni dei soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui valore di sottoscrizione o di acquisto sia, anche cumulativamente a quello delle azioni già possedute, non superiore alla quota minima eventualmente stabilita nello statuto della banca per diventare socio, e in assenza di questa, sia comunque non superiore a mille euro.

20-bis. 1. Moretto.

ART. 20-quater

Dopo l'articolo 20-quater inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

(Assegnazione agevolata dei beni ai soci)

1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sostituiti, dai seguenti:

« 115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della società' e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del

comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'ar-

articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

20-quater. 01. Cattaneo, Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

« 1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20-quater. 02. Prestigiacomo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n.

289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20-quater. 03. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

1. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20-quater. 04. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

1. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20-quater. 05. Bignami.

(Inammissibile)

ART. 20-quinquies.

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Opzione della cedolare in contratto)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 11, dopo la parola: « raccomandata del » aggiungere: « ovvero tramite apposita clausola inserita nel contratto » e inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente periodo: « L'opzione non va comunicata al conduttore in caso di rinnovo di contratto per il quale il locatore abbia già optato per la cedolare oppure in caso di contratto che, in forza della durata infrannuale, non preveda alcun aumento ».

20-quinquies. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Contrassegno telematico)

1. All'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « La data di emissione impressa sul contrassegno non rileva, salvo prova contraria, ai fini della verifica della

data di formazione di un atto o di una scrittura privata da assoggettare a registrazione. ».

20-quinquies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Proroga del contratto di locazione di immobili)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. Il richiedente la registrazione di un contratto di locazione di immobile, soggetto a rinnovo automatico dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, può avvalersi della facoltà di registrare il contratto per l'intera durata contrattuale comprensiva già del rinnovo tacito. In tale ultima ipotesi, l'imposta di registro potrà essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo registrato (durata del contratto e durata del rinnovo di legge) e l'eventuale opzione per il regime previsto dall'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarà valida, salvo espressa revoca per l'intero periodo registrato ».

2. Al comma 3, primo e secondo periodo, di conseguenza, aggiungere dopo le parole: « l'intera durata contrattuale » le parole: « ovvero l'intero periodo di cui al comma 4 ».

20-quinquies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Impulso alla dismissione di immobili pubblici)

1. Al fine di agevolare la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle

Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

20-quinquies. 04. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Comunicazione ai condomini)

1. Entro il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a implementare il *software* relativo alle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e rispar-

mio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2018 nel senso di far generare dallo stesso programma la certificazione sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni sostenute durante l'anno da consegnare ai condomini.

20-quinquies. 05. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.

20-quinquies. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla

articolo 5, comma 3, lettera *c*) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo Unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: *a*) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b*) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-*bis* solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

20-quinquies. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

1. Al comma 1136 lettera *b*) della legge n. 205 del 2018 le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

20-quinquies. 08. Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Aliquota ridotta per i lavoratori autonomi sugli investimenti in beni strumentali nuovi e sul costo del personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: *a*) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b*) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strut-

ture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-*bis* solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

20-quinquies. 09. Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Imu e Tasi – Eliminazione di obblighi dichiarativi superflui)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) al comma 3, lettera 0a), sono soppresse le seguenti parole: « ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello

di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2011, n. 23 »;

b) al comma 6-*bis*, sono aggiunte infine le seguenti parole: « senza onere di presentazione della comunicazione al Comune ».

2. All'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: « senza onere di presentazione della comunicazione al Comune ».

20-quinquies. 010. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)

1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente comma:

« 6-*ter*. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio ».

20-quinquies. 011. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Abitazioni di lusso)

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: « classificate (o classificata) nelle categorie catastali A1, A8 e A9 » sono sostituite con: « aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: « di categoria catastale A1, A8 e A9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

4. Alla Tabella A – Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: « di categoria catastale A1, A8 e A9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

20-quinquies. 012. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Disciplina della TARI).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni dal 2014 al 2020 »;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. ».

20-quinquies. 013. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 del medesimo articolo costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

20-quinquies. 014. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Conferma a regime delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizia)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 »;

b) al comma 2, lettera a), le parole: « sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 »;

c) al comma 2, lettera b), le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015 »;

d) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 »;

e) al comma 2-*bis*, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2018 »;

f) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: « Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

g) al comma 2-*quinquies*, ultimo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2018 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20-quinquies. 015. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il

regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3-*ter*. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3-*quater*. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a

tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).

3-*quinqüies*. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:

a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;

b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;

c) nascita o adozione di un figlio.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019, anche ai beneficiari correnti e anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20-*quinqüies*. 016. Ungaro, Fregolent, Schirò, Colaninno, Carè, La Marca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **20-quinquies. 017.** Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione princi-

pale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **20-quinquies. 018.** Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.»

20-quinquies. 019. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Semplificazioni fiscali per i Comuni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

« 1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.

2. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

« 1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00. »

20-quinquies. 020. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Sedi di incardinamento del contenzioso tributario)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui

circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta ».

20-quinquies. 021. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Tutela dei crediti comunali)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.

20-quinquies. 022. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-*sexies*.

(Aggiornamento dei tributi locali)

1. All'articolo 63, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al punto 5), dopo le parole: « 31 dicembre dell'anno precedente. », aggiungere il seguente periodo: « Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali ».

2. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera *a*): « A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune

l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni ».

20-quinquies. 023. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

« 3.4 Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. »

20-quinquies. 024. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

20-quinquies. 025. Fragomeli.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)

1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infra-

strutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

21. 01. Mulè, Sozzani.

(Inammissibile)

ART. 21-bis.

Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra questi ultimi ricomprese le società di cui all'articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell'esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.

2. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e o le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone

l'impiego nel termine di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini e o delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che ne inibisca l'uso.

3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti o delle società autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le strutture sanitarie private di cura per l'adozione i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. Per l'espletamento della nuova funzione è riconosciuta all'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni una dotazione annuale di euro centomila.

4. Il direttore sanitario di ogni sede operativa delle strutture private di cura deve essere iscritto all'Albo territoriale della articolazione locale in cui svolge le proprie entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

21-bis. 01. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni a tutela dei medici addetti alle visite mediche fiscali)

1. Ai fini dell'articolo 19-*quaterdecies*, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si considera equo il compenso, ivi compresi i rimborsi, riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, non inferiore a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, decreto interministeriale 8 maggio 2008, rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-bis. 02. Polverini, Gelmini.

(Inammissibile)

ART. 21-ter.

Dopo l'articolo 21-ter aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c. ».

21-ter. 01. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21-ter aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.

(Sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso)

Sono altresì sospesi sino alla data del 30 novembre 2019 tutti i procedimenti di riscossione coattiva, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso sino alla data del 26 novembre 2018 da parte dei titolari di

concessioni di beni pertinenziali del demanio marittimo e tutti i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima avviati ovvero da avviare dalle amministrazioni competenti. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.

21-ter. 02. Ripani, Mugnai.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni ». Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00 ».

1-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2410 cod. civ., dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in re-

lazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale. ».

1-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.

22. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 22-*bis*

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, come introdotta dal comma 2, lettera b), ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

22-*bis*. 1. Siracusano, Germanà.

ART. 22-*quater*.

*Dopo l'articolo 22-*quater* inserire il seguente:*

Art. 22-*quinquies*.

(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)

1. All'articolo 5 del « Regolamento recante disposizioni in materia di servizi

sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi »;

b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: « o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2 ».

22-*quater*. 01. Brunetta.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 26 comma 3, lettera m).

Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo i numeri: « 21, 22, » inserire il seguente: « 23, » e sostituire le parole: « pari a 1.323.000.000 euro » con le seguenti: « pari a 1.333.400.000 euro »;

b) al comma 3, lettera m), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 300 milioni di euro » con le seguenti: « 310,4 milioni di euro ».

23. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.

1-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-*bis* entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

23. 2. Bergamini.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a « aree scoperte » e « specchi acquei ».

3-*ter*. Con l'opzione di cui al comma 3-*bis* i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario, se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui

canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3-*quater*. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

23. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per

ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai quali si fa fronte mediante il maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello 0,25 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

23. 03. Fornaro, Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

23. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Deroga al Piano assicurativo agricolo nazionale)

1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di « gelo e brina » sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23. 02. Bignami.

(Inammissibile)

ART. 23-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la comunicazione può essere effettuata entro/e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

23-bis. 1. Mulè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio ».

23-bis. 2. Mulè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« **1-bis.** Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ».

23-bis. 3. Mulè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino 31 marzo 2021 sono liberalizzati gli autotrasporti inter-

nazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al periodo precedente, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al primo periodo e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai *container*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23-bis. 4. D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti in zone economiche speciali del Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La misura sperimentale di cui al precedente periodo si applica in favore degli autotrasporti internazionali eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei relativi porti, ovvero eseguiti

con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei medesimi porti e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai *container*.

3-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma **2-bis**, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23-bis. 5. D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 23-ter.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto della necessità di garantire il miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.

* **23-ter. 2.** Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto della necessità di garantire il miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.

* **23-ter. 3.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Una quota dei maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, 2020 e 2021, è destinata, nel complesso della transizione del sistema radio-televisivo verso il digitale, a finanziare un'adeguata campagna di comunicazione verso l'utenza nonché a prevedere un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi di decodifica del segnale da parte degli utenti.

1-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, adotta con proprio decreto le modalità di applicazione delle disposizioni e i criteri ripartizione delle risorse di cui al comma **1-bis**.

23-ter. 1. Rosso.

Dopo l'articolo 23-ter, inserire il seguente:

Art. 23-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

23-ter. 01. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

ART. 23-quater.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

« 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, primo periodo, le parole « tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;

b) al comma 125, secondo periodo, le parole « e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente, l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui » sono soppresse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro per il 2019, 930 milioni di euro per il 2020 e 2.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata

applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

23-quater. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2025 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2025, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.

23-quater. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

Al comma 1, sostituire le parole: aumentato del 20 per cento con le parole aumentato del 50 per cento.

23-quater. 3. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: « 950 » è sostituita con la seguente: « 1050 » e la parola: « 1220 » con: « 1350 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.

23-quater. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

Al comma 5 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 *con le parole:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, e, conseguentemente, *al comma 6 sostituire le parole:* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 *con le parole:* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.

23-quater. 5. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

Al comma 5, dopo le parole: Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, *aggiungere le seguenti:* in particolare nelle regioni meridionali e insulari, al fine di una riduzione dei tempi di attesa uniforme sul territorio nazionale,.

23-quater. 6. Rostan, Pastorino, Fassina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le spese culturali individuali quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere oltre al nome e cognome il codice fiscale.

23-quater. 7. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 euro ».

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23-quater. 8. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole « 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.500 euro ».

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esen-

zione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

23-quater. 9. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, le parole « di importo pari all'assegno » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari al doppio dell'assegno ».

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei

redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23-quater. 10. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-*quinquies*.

(Riscatto della laurea ai fini pensionistici)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis* l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 5-*bis*.1. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze

sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23-quater. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.

1. Al decreto-legge, n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:

al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 »;

b) le parole: « di appartenenza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 »;

c) dopo le parole: « delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza » sono inserite le seguenti: « delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni

e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni »;

al comma 2 la parola « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014 »;

al comma 5 la parola « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014 »;

2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e 100, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

23-quater. 02. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.

(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

1. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili ».

23-quater. 03. Lorenzin, Toccafondi.

Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.

(Incremento delle risorse del Fondo per il caregiver familiare)

1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23-quater. 04. Polverini.

(Inammissibile)

ART. 24-ter.

All'articolo 24-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: « cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « venti per cento ».

24-ter. 1. Toccafondi.

All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

« 23-bis. Gli Enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 125 e 127, della legge 4 agosto 2017, n. 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative modalità e tempistiche.

24-ter. 2. Toccafondi.

Sopprimere il comma 4.

24-ter. 3. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento », le parole « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

c) al comma le parole: « 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30

per cento » e le parole: « 1.300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 euro ».

4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e *1-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

24-ter. 4. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della definizione dei profili professionali nel contratto nazionale del comparto Sanità e della definizione dei criteri di valutazione del personale ai fini dell'indizione di procedure concorsuali, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, all'IRCCS – Centro di riferimento oncologico (CEO) di Aviano è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,

inalizzato, in deroga alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con i ricercatori dell'area sanitaria che, al 30 novembre 2018 sono titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso Centro fino alla indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale sui posti interessati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24-ter. 5. Sandra Savino, Martino.

(Inammissibile)

ART. 24-*quater*.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole: « settembre e ottobre » con le parole: « settembre, ottobre e novembre »;

b) Al comma 1 sostituire le parole: « 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 » con le seguenti: « 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 600 milioni di euro per l'anno 2019 »;

c) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« *1-bis.* Nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2018, n. 266, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, individuati

secondo le modalità dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:

1) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

2) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte dell'agenzia della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

3) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

4) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

5) la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

6) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni

pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che siano danneggiati e che abbiano sede o operino nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dalle calamità rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;

7) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione finì ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019;

8) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

9) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili

pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

1-ter. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni individuati ai sensi del comma *1-bis*, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 30 giugno 2019. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-quater. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 29 ottobre 2018 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati ai sensi del comma *1-bis* non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.

1-quinquies. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree e per i soggetti individuati dal comma *1-bis*:

1) i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera *i)* del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019;

2) non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali nel settore del turismo di cui all'articolo *54-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo *2-bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

1-sexies. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata

alle aree individuate ai sensi del comma *1-bis* delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.

1-septies. Nelle aree individuate ai sensi del comma *1-bis*, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo *54-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo *2-bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:

a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere *a)* e *c)* e a 15.000 euro con riferimento alla lettera *b)* del comma 1;

b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;

c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera *b)* del comma 14;

d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 17;

e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di a 40 milioni per l'anno 2018, 600 (474,6) milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per il 2018, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi dal 1 a 8.»».

Conseguentemente:

all'articolo 26, comma 3, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente: « *m-bis*) quanto a 125,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. »;

modificare i totali previsti.

24-quater. 1. Bond, Sandra Savino, Martino.

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stanziati 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre

2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

24-quater. 2. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

Al comma 1 sostituire le parole: settembre e ottobre con le parole: settembre, ottobre e novembre.

24-quater. 3. Bond, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota pari a 30 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2018, n. 266, delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.

24-quater. 4. Bond, Sandra Savino, Biancofiore, Martino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota pari a 15 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Veneto, per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del

legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.

24-quater. 5. Bond, Caon, Martino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.

24-quater. 6. Sandra Savino, Martino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera *i*) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019.

24-quater. 7. Bond, Sandra Savino.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità del presente articolo per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nell'ordinanza 15 novembre 2018, n. 558, del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'at-

tuazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

24-quater. 8. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:

Art. 24-quater.

(Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese-Green New Deal)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato "Fondo".

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo

economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie finalizzate dal presente articolo agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.

5.1 regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla

salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

l) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

6. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

7. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono, fino al limite massimo di 7.000 milioni di euro in ragione annua, a decorrere dall'anno 2019 le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dal-

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

8. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento », il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;

c) al Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

9. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8, lettere *a)*, *b)*, *c)* che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

24-quater. 01. Muroni, Fornaro, Fassina, Pastorino, Fratoianni, Conte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:

Art. 24-quinquies.

(Interventi urgenti in favore del Molo Lungo di Oneglia)

1. Al fine di garantire il tempestivo e urgente intervento per la ricostruzione e la messa in sicurezza del Molo Lungo di Oneglia della città di Imperia, interessato dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 24-quater.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 24-quater, il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24-quater. 02. Mulè.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2018, n. 96 dopo le parole: « non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione e/o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima.

25. 1. Bignami, Vietina, Pettarin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 dopo le parole: « delle organizzazioni sindacali » sono aggiunte le seguenti: « e da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ».

25. 2. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

25. 3. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 » sono sostituite

dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2019 ».

25. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:

« 641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno ».

25. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) dopo la parola: « giudiziari » aggiungere le parole: « e amministrativi »;

2) dopo la parola: « data » sostituire le parole: « del 30 settembre 2013 » con le seguenti: « del 23 ottobre 2018 »;

3) dopo le parole: « in favore dello Stato dei canoni » aggiungere le seguenti: « , imposte accessorie »;

b) al comma 733 sostituire la parola: « 2014 » con la parola: « 2019 ».

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2019 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

25. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della ridu-

zione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge-24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2019-2020, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2019-2020, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante

riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

25. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, introdotto il seguente:

« 4-bis. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso.

25. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

Art. 17-quardecies.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che

consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, è riconosciuto:

a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo pari al limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro.

25. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, materia di riforma delle banche di credito cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: « o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate – IPS. »;

b) all'articolo 31-bis A comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi di gravi, dissesto certificati dalla Banca d'Italia ».

25. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 35, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: « mare » aggiungere le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costru-

zioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative ».

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« 1. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 ».

25. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio ».

25. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

« Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle

persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate tra-

smette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

25. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del [patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.

25. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » sono sostituite con le seguenti: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 ».

25. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986)

1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

25. 014. Brunetta.

ART. 25-bis.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.

(Modifica ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale)

1. Al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380°quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica, sono introdotti: *a)* un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità! *b)* specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta

municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici; c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.

25-bis. 01. Benigni.

(Inammissibile)

ART. 25-ter.

Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.1.

(Istituzione della zona economica speciale « Parco degli Appennini Meridionali »)

1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata « Parco degli Appennini Meridionali » comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.

3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: « arrestare la perdita di biodiversità », « garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali » e « creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali ».

4. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede Europea per le Aree Protette, il *Community Led Local Development CLLD*, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento Europeo n. 1303 del 2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.

5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una « No-Tax-Area » per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.

6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.

7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

ART. 25-quinquies.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi di cui agli articoli 16, commi 1-bis, 1-sexies del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli im-

mobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25-quinquies. 1. Bignami.

(Inammissibile)

ART. 25-octies.

All'articolo 25-octies apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il rilancio di Campione d'Italia e Anzio »;

b) al comma 1 dopo le parole « comune di Campione d'Italia » sono aggiunte le parole « nonché per la riattivazione e riqualificazione di quella di Anzio »;

c) al comma 2 dopo le parole « enti locali e territoriali della regione Lombardia » sono aggiunte le parole: « e della regione Lazio ».

25-octies. 1. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

ART. 25-novies.

Sopprimerlo.

25-novies. 1. Fregolent, Fassino, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire l'articolo 25-novies con il seguente:

Art. 25-novies

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento preva-

lentamente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.

3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

25-novies. 2. Pastorino, Boldrini, Fassina, Fornaro.

ART. 25-decies.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: La vendita a distanza dei prodotti a: e delle relative norme di attuazione.

25-decies. 1. Germanà, Pentangelo.

ART. 25-undecies.

Al comma 1, lettera a) capoverso 49-bis, dopo le parole: per la cessione del diritto di proprietà, *aggiungere le seguenti:* ovvero per la cessione del diritto di superficie.

25-undecies. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 49-bis, sostituire le parole da: con atto pubblico *fino a:* dei registri immobiliari *con le seguenti:* con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione.

Conseguentemente:

alla lettera a), capoverso 49-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessione delle unità abitative e delle loro pertinenze in violazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e in difetto di convenzione ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, il cedente o il cessionario possono stipulare a loro richiesta una convenzione di regolarizzazione con il comune versando l'importo previsto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come determinato ai sensi dei periodi precedenti maggiorato di una penale pari al 15 per cento del suddetto importo;

alla lettera b), sostituire il capoverso 49-quater, con il seguente:

« 49-quater. In caso di sottoscrizione di convenzioni di regolarizzazione di cessioni

di unità abitative e loro pertinenze avvenute in violazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, i cessionari non possono richiedere la restituzione delle somme eccedenti il vincolo di prezzo e, se ne hanno ottenuto il pagamento, sono tenuti alla restituzione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma versata per la rimozione dei vincoli di prezzo e le relative maggiorazioni, in caso la regolarizzazione sia avvenuta su richiesta della parte cessionaria ».

25-undecies. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2019 ».

25-undecies. 01. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 602/1973)

All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) Non si dà corso all'espropriazione se l'immobile è abitato da uno o più familiari del debitore entro il secondo grado che abbiano una invalidità certificata al 100 per cento, o se uno o più

proprietari dell'immobile, invalidi al 100 per cento e ivi residenti, siano co-eredi dell'immobile stesso insieme a uno o più debitori.

25-undecies. 02. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-bis.

(Interventi a favore delle aree marginali montane)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.

2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e dei parametri per l'indivi-

duazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) Altimetria;
- b) Rischio desertificazione economica e commerciale;
- c) Calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:

- a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei Comuni delle zone montane;
- b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
- c) rivitalizzano i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
- d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:

- a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
- b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

7. I Comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

8. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.

10. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio ».

25-undecies. 03. Vietina, Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Dispositivi di sicurezza)

1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturati di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25-undecies. 04. Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpì il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a decorrere dal 14 novembre 2011.

25-undecies. 05. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpì il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: « il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale* ».

25-undecies. 06. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

25-undecies. 07. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi pre-

viste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

25-undecies. 08. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

25-undecies. 09. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei

confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

25-undecies. 010. Martino.

Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. All'articolo 35, comma 1 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: « mare » e prima delle parole: « sono escluse » aggiungere le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative ».

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere: « 2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre ».

25-undecies. 011. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Misure per evitare il default della città metropolitana di Messina)

1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito

con modificazioni dalla legge n. 108 del 2012 sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Messina.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »

25-undecies. 012. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Impresa balneare italiana)

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano ».

25-undecies. 013. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.

1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, lettera *b*), il punto 2.1) è abrogato.

25-undecies. 014. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.

(Disposizioni in materia di destagionalizzazione)

1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera *e.5*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2 ».

25-undecies. 015. Germanà, Pentangelo.

(Inammissibile)

ART. 26.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), e comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

26. 2. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, sostituire le parole: Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica *con le seguenti:* Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi.

26. 3. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2, sostituire le parole: Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica *con le seguenti:* Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono attribuite al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in

ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.

26. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2, sostituire le parole: Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica *con le seguenti:* Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate per accelerare gli interventi nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi, con priorità per gli interventi a sostegno dei cittadini e delle imprese, per il rilancio economico del Porto e la messa in sicurezza ambientale della città.

26. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

26. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 26-bis

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna, fatti salvi gli effetti conseguenti alla comunicazione che il Governo invierà all'Unione Europea relativa all'attivazione della Zona Franca sull'intero territorio regionale.

26-bis. 1. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale contributo s'intende, la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le

modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

26-bis. 01. Bersani, Fornaro, Fassina, Pastorino, Epifani, Fratoianni, Conte, Muroni.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	194

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato adottato come testo base per il seguito dei lavori un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e che, non essendo stati proposti emendamenti, lo stesso testo è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione. Avverte quindi che i predetti organi si sono espressi nel modo seguente: Comitato per la legislazione, nulla da osservare; Commissione Affari costituzionali, parere favorevole con due osservazioni; Commissioni Lavoro e Affari sociali, parere favorevole; Commissioni Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, nulla osta. I presidenti delle Commissioni Giustizia e Ambiente hanno comunicato per le vie brevi che le citate Commissioni non si esprimeranno, in quanto il testo base, a differenza di alcune delle proposte di legge da cui è iniziato l'esame, non contiene norme di loro competenza. La Commissione Bilancio, infine, esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Felice MARIANI (M5S), *relatore*, illustra le osservazioni contenute nel parere

della I Commissione, la prima delle quali evidenzia l'opportunità di chiarire se alle procedure concorsuali previste dal testo della Commissione per l'assunzione del personale docente di educazione motoria si applicherà o meno la disciplina generale dettata per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria ovvero almeno di specificare la tipologia di concorso cui si intende ricorrere: ad esempio, per titoli ed esami o per soli esami. La seconda osservazione suggerisce di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata sullo schema del decreto legislativo, in luogo del semplice parere della stessa, attualmente previsto dal testo base.

Considerato che la Commissione ha programmato di concludere l'esame in sede referente oggi e che non c'è il tempo per riflettere sulle osservazioni della I Commissione, ritiene che la cosa migliore sia rinviare la valutazione delle stesse alla fase di discussione del provvedimento in Assemblea.

Valentina APREA (FI) concorda con il relatore sul fatto che le osservazioni della Commissione Affari costituzionali necessitano di un approfondimento e possono essere eventualmente recepite in Assemblea.

Marco MARIN (FI) rivolge il proprio ringraziamento al presidente, al Governo, al relatore e a tutti i deputati della Commissione per il proficuo lavoro svolto, del quale si dice soddisfatto.

Virginia VILLANI (M5S) si associa al deputato Marin, esprimendo soddisfazione per il conseguimento di un risultato che giudica importante e che non può dirsi appannaggio di una sola forza politica, ma frutto del costruttivo lavoro di tutti i gruppi e di tutta la Commissione. Sottolinea che l'introduzione dell'insegnamento qualificato di educazione motoria offrirà a tutti i bambini migliori opportunità di un sano sviluppo psico-fisico.

Ketty FOGLIANI (Lega) esprime la propria soddisfazione per il buon lavoro svolto, condiviso da tutte le forze politiche.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e auspica che le risorse necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento possano essere effettivamente individuate, in modo da dare concreta attuazione alle misure previste dal provvedimento.

Vanessa CATTOI (Lega), dopo aver ringraziato tutti i colleghi per lo sforzo profuso, sottolinea la rilevanza di questo provvedimento sulla scuola, che per una volta mette al centro le necessità degli alunni, e non solo quelle del personale, senza tralasciare le specifiche esigenze dei bambini diversamente abili, che sono tenute in considerazione attraverso apposite disposizioni.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) invita i deputati della maggioranza, affinché le misure del provvedimento in titolo non restino semplicemente sulla carta, ad approfittare del fatto che l'esame della legge di bilancio non si è ancora concluso e che ci sono quindi ancora margini per far adottare norme che assicurino una copertura finanziaria adeguata. Auspica che un impegno altrettanto condiviso di tutti i gruppi possa accompagnare il lavoro che si augura cominci presto in vista di una legge che, al fine di responsabilizzare i ragazzi come cittadini attivi e consapevoli, introduca tra le materie di insegnamento scolastico l'educazione alla cittadinanza.

Felice MARIANI (M5S), dopo aver ringraziato tutti i commissari e il Governo per il risultato conseguito ed aver espresso compiacimento per la buona intesa tra le diverse forze politiche, sottolinea l'importanza del provvedimento, che contribuisce allo sviluppo della cultura dello sport, che, come disse Nelson Mandela, ha il potere di unire le persone e di ispirarle e quindi aiuta la società nella sua interezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Mariani, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi GALLO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI – Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Alessio BUTTI (FdI) prescindendo preliminarmente dall'ambito di competenze della Commissione, sottolinea la complessiva rilevanza del provvedimento in esame, con particolare riguardo ai nuovi meccanismi fiscali introdotti e al rifinanziamento di importanti voci di bilancio.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di competenza della Commissione, rileva la superficialità del Consiglio dei Ministri e in particolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'affrontare il tema delle concessioni, essendosi dovuta introdurre nel corso dell'esame al Senato la disposizione di cui all'articolo 21-ter, non presente nel testo originario del provvedimento.

Per quanto concerne poi la disciplina degli appalti e l'intervento operato dal provvedimento in esame sul decreto-legge del 2014 denominato «Sblocca Italia», osserva che si è molto lontani dalle promesse fatte dal Governo di un intervento organico sul codice degli appalti. In particolare, si era perfino prefigurata l'introduzione di una disposizione che affida lavori di importo compreso tra 1 e 2,5 milioni di euro, di fatto senza gara ad evidenza pubblica, contravviene apertamente alla concorrenza e a quei principi di trasparenza che sembravano essere i criteri cui si intende informare l'azione del Governo.

Esprime perplessità sul corretto svolgimento della procedura parlamentare, stigmatizzando l'introduzione al Senato di numerosissime disposizioni, per cui il te-

sto originario è passato dai 27 articoli originari ai 64 attuali. Ancora maggiore perplessità esprime, inoltre, per quella che ormai ritiene un'abitudine del Governo di appropriarsi di proposte delle opposizione, come accaduto per la disposizione su Campione d'Italia, che riproduce il contenuto di un emendamento presentato da esponenti del proprio gruppo e del gruppo del Partito democratico, in perfetto spirito bipartisan, respinto dalla maggioranza.

Preannuncia pertanto l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Chiara BRAGA (PD) condivide alcune delle considerazioni critiche esposte dal collega Butti, pur concordando con alcune delle misure introdotte, come ad esempio la disposizione di cui all'articolo 22-ter che modifica il decreto-legge del 2014 denominato « Sblocca-Italia » e che prevede la possibilità di utilizzare i finanziamenti destinati alle opere pubbliche anche nell'anno successivo a quello rispetto al quale sono effettivamente disponibili le risorse. Osserva che tale disposizione permetterà di mettere in sicurezza risorse volte al completamento di opere necessarie per il Paese, tra le quali ricorda la variante della Tremezzina in territorio comasco.

Non concorda tuttavia sull'impostazione complessiva del provvedimento né sulle specifiche norme con cui si è inteso affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi verificatosi negli scorsi mesi stanziando aiuti per i territori colpiti. Ci si affida a disposizioni disordinate e non inserite in un quadro coerente, che oggi

vede singole misure di sostegno in distinti provvedimenti e ricorda, al riguardo, le forti polemiche mosse nel corso della precedente legislatura da esponenti che ora siedono nei banchi della maggioranza rispetto all'assenza da parte dell'allora Governo di un intervento organico e sistemico nell'affrontare le conseguenze delle calamità.

Pur ribadendo la condivisione di alcune misure, per la verità minoritarie, che investono la competenza della Commissione preannuncia che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento in esame.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.50 alle 10.05.

ALLEGATO

**DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

rilevato che l'articolo 21-ter, precisa il ruolo di « concessionari » rivestito dalla Regioni e degli enti locali in riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e per il raccordo Villesse Gorizia;

richiamato l'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dal Senato, che interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate;

preso atto che l'articolo 24-quater, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce un Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi, da trasferire alla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e che l'articolo 25-quinquies, anch'esso introdotto dal Senato, interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

segnalato che l'articolo 25-undecies, modifica la disciplina in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione di taluni diritti riferiti alle unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata, al fine di facilitare la rimozione di tale vincolo, peraltro consentendo tale iniziativa « *alle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile* » previo pagamento di un corrispettivo, che sarebbe opportuno far ricadere in via prioritaria sul venditore che ha incassato il corrispettivo secondo prezzi di mercato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo PD</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta al fine di mettere a punto la proposta di parere sul provvedimento in esame.

Raffaella PAITA (PD) sottolinea come la richiesta di sospensione non debba intendersi connessa con la presentazione

da parte del suo gruppo di una proposta alternativa di parere.

La seduta, sospesa alle 14.50 è ripresa alle 15.30.

Alessandro MORELLI, *presidente*, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni sul provvedimento in esame.

Giorgio MULÈ (FI) propone una limitata correzione formale alla prima osservazione della proposta di parere.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, accoglie la correzione formale proposta (*vedi allegato 1*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Antonino GERMANÀ (FI) dichiara di non comprendere appieno il significato dell'osservazione di cui della lettera *a*) della proposta di parere, soprattutto relativamente alla questione dell'assetto dell'Autorità portuale calabrese, chiedendosi se tale osservazione, così come formulata, non si ponga in contrasto con le modifiche introdotte al Senato nel provvedimento in esame.

Diego SOZZANI (FI), nel ricordare che il parere che la Commissione si accinge a votare è destinato alla VI Commissione Finanze e non ha natura vincolante, sottolinea come la questione dell'assetto dell'Autorità portuale calabrese sia stata discussa in modo approfondito anche nella seduta di ieri. Al riguardo ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere – volta a ricomprendere i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica autorità di sistema portuale calabrese – sia finalizzata ad assicurare che il futuro assetto delle autorità di sistema portuale tenga conto non solo delle problematiche di carattere fiscale ma anche delle prospettive di sviluppo commerciale di tali aree del Mezzogiorno.

Raffaella PAITA (PD) evidenzia come nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico siano affrontati vari profili problematici del decreto-legge fiscale in esame, tra i quali anche quello dell'assetto delle autorità di sistema portuale delle regioni Sicilia e Calabria.

A tale riguardo chiede alla presidenza che la proposta di parere in discussione

sia posta in votazione per parti separate, al fine di consentire al suo gruppo di esprimersi in senso contrario sul complesso del provvedimento e di pronunciarsi in senso favorevole sulle osservazioni che affrontano questioni meritevoli di rilievo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sulla base della richiesta formulata dal gruppo del Partito Democratico, pone quindi in votazione per parti separate la proposta di parere del relatore.

In particolare, pone in votazione la parte premissiva della proposta di parere ed il dispositivo favorevole.

La Commissione approva (*vedi allegato 1*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, pone quindi in votazione le due osservazioni della proposta di parere.

La Commissione approva (*vedi allegato 1*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato),

preso atto che l'articolo 22-*bis* del decreto-legge in esame istituisce la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, scorporandola dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto e assegnandole i porti di Messina (ivi incluso l'approdo di Tremestieri) e Milazzo in Sicilia e di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in Calabria;

ricordato che l'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge n. 84 del 1994 disciplina il procedimento per il trasferimento di un porto ad una diversa autorità di sistema portuale, con regolamento da adottare previa intesa con le regioni interessate;

sottolineata l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza di ciascuna autorità di sistema portuale;

considerata altresì l'opportunità di valutare un accorpamento dei porti calabresi sotto un'unica autorità di sistema portuale;

espressa soddisfazione per le misure previste dall'articolo 23, che aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione

dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed attribuisce ulteriori risorse per il trasporto merci ferroviario;

evidenziato che l'articolo 23-*ter* del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato, modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso (*wholesale*) di determinati prodotti di accesso;

sottolineato che il medesimo articolo 23-*ter* modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-*ter* del codice delle comunicazioni elettroniche, disponendo che, al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'AGCOM determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito;

rilevata l'opportunità di affrontare nelle competenti sedi parlamentari le que-

stioni relative al futuro della banda ultralarga e all'impatto sui cittadini-utenti delle operazioni che riguardano la rete,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22-*bis*, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità di sistema portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge n. 84 del 1994, e di ricomprendere – nel rispetto delle speci-

ficità regionali e dell'autonomia del porto di Messina, Milazzo e Tremestieri rispetto alle autorità di sistema portuali – i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica autorità di sistema portuale calabrese, in una prospettiva di sviluppo commerciale e di riorganizzazione del sistema portuale, evitando la congestione di traffico nella città di Reggio Calabria;

b) con riferimento all'articolo 23-*ter*, appare opportuno attivare meccanismi di coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari sulle questioni relative al futuro della banda ultralarga e sulle operazioni che riguardano la rete, al fine di valutarne l'impatto sui cittadini-utenti.

ALLEGATO 2

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato)****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

premessi che:

il presente provvedimento in linea generale presenta rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;

le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituiscono, infatti, di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

si registra una palese articolazione in micro provvedimenti del tutto eterogenei che si è ulteriormente aggravata dopo l'esame da parte del Senato della Repubblica;

vi sono una serie di misure il cui finanziamento ordinario non può essere considerato un caso straordinario di impellente necessità e urgenza, come ad esempio nel caso del finanziamento previsto per il contratto di programma con RFI;

per quel che concerne l'esame del provvedimento per le parti concernenti le competenze della Commissione Trasporti si evidenzia come si tratti di misure, alcune anche condivisibili in linea di principio, che cadono in un contesto del tutto estemporaneo e comunque da valutare anche alla luce di ciò che è contenuto all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019;

il finanziamento di cui all'articolo 21 va comunque valutato alla luce del defianziamento contenuto all'interno della legge di bilancio che prevede ben 1640 milioni di euro in meno per il contratto di programma con RFI;

le suddette risorse fanno riferimento all'anno 2018 e comunque l'assenza di una seria prospettiva di stabilità delle risorse rischia di pregiudicare complessivamente l'azione di investimenti in questo settore strategico;

sulle disposizioni di cui all'articolo 21-bis, riguardanti i criteri di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale che differisce al 2021 la riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, si registra come, in appena nove mesi di legislatura, questo sia il secondo intervento di differimento che segue quello già previsto dal decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

il suddetto nuovo differimento costituisce oggettivamente un pregiudizio delle politiche poste in essere nella scorsa legislatura dall'allora Ministro Delrio, supportate da finanziamenti mai registrati prima nel settore, per giungere ad un nuovo quadro di affidamento del servizio di trasporto pubblico attraverso gare di

evidenza pubblica finalizzato ad assicurare un effettivo miglioramento di un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini;

si prende atto della formulazione della disposizione e pur comprendendo le difficoltà sollevate dai vari soggetti istituzionali competenti, in particolare per quanto attiene le gare per i servizi ferroviari, si manifesta la più assoluta preoccupazione per l'assenza di una politica nel settore da parte dell'attuale esecutivo per superare la fase del differimento di termini e giungere all'affidamento attraverso procedure di evidenza pubblica per assicurare ai cittadini un servizio di trasporto pubblico locale davvero efficiente;

le misure di cui all'articolo 23 sono un altro tassello per il sostegno nei confronti della città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi per quel che concerne il supporto al comparto dell'autotrasporto e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, ma inserito in maniera disomogenea rispetto a quanto previsto nel decreto-legge n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 (« decreto-legge Genova ») e comunque non si può non evidenziare che occorrerebbero interventi strutturali per affrontare una criticità che ha un orizzonte temporale che si sta oggettivamente, purtroppo allungando, in netto contrasto con le dichiarazioni dell'Esecutivo;

si prende atto delle disposizioni di cui agli articoli 23-*bis*, recante disposizioni in materia di circolazione, e 23-*ter*, recante misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga;

particolarmente critica risulta essere invece la norma di cui all'articolo 22-*bis*, introdotta al Senato, che istituisce la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto;

la richiamata previsione normativa risulta essere oggettivamente priva dei requisiti di necessità e urgenza;

è in palese contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

la legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), prevedeva tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, con riferimento anche all'individuazione di Autorità di sistema portuale nonché alla *governance*, anche quello di tenere nella dovuta considerazione il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati;

in questo caso si è assistito ad un intervento privo di questo requisito che disattende tra l'altro la normativa vigente, nonché il rispetto delle specificità delle realtà portuali in oggetto rischiando di pregiudicarne potenzialità e prospettive;

la materia portuale rientra tra le materie su cui vi è competenza concorrente e vi sono già stati interventi da parte della Corte Costituzionale a tutela delle prerogative regionali e sulla riforma di cui al richiamato decreto legislativo si è espressa altresì la Conferenza unificata;

anche la previsione del riferimento alla ZES, nell'ambito del comma 3 dell'articolo 22-*bis*, rischia solo di accentuare la confusione normativa senza rispondere alle legittime domande di crescita e sviluppo di ciascuno dei porti interessati anche perché tra merci e passeggeri vi è una evidente differenza che non può essere affrontata con un atto d'imperio mediante un articolo aggiuntivo inserito in un decreto-legge in materia fiscale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Romano Andrea.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. Parere alla VII Commissione (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	206
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	223

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01069 Bersani: Sulla revisione del sistema dei buoni pasto	207
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	224
5-01070 Silvestroni: Sulle iniziative per favorire sviluppo economico nella zona del litorale sud della provincia di Roma	207
5-01071 Moretto: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac	208
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	226
5-01072 Giarrizzo: Sulle iniziative per favorire lo sviluppo delle imprese innovative	208
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	228

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato. Parere alla VI Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	208
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (esame Atto n. 56 – Rel. Rizzone) Atto n. 56 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	212
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	216

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.).

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del

provvedimento in esame che prevede una delega al governo per adottare un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto alla sua entrata in vigore, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. Ciò al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

Considerato che il testo nella formulazione adottata dalla Commissione VII non contiene alcuna norma di competenza diretta della X Commissione, formula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 dicembre 2018 — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 9.15.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01069 Bersani: Sulla revisione del sistema dei buoni pasto.

Luca PASTORINO (LeU), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, riguardante le problematiche relative al sistema dei buoni pasto, emerse con evidenza in seguito al fallimento della società QUI!Group. Un fallimento che ha provocato la crisi di un numero ingente di esercizi commerciali convenzionati, oltre a determinare i licenziamenti dei lavoratori dell'azienda. La vicenda ha mostrato le carenze del sistema normativo dei buoni pasto. Con l'interrogazione in titolo si chiede, quindi, al Governo quali iniziative voglia intraprendere per rivedere l'assetto normativo del sistema ed evitare casi analoghi a quello della società QUI!Group.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (LeU), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Non mette in dubbio che il sistema sia monitorato e sa bene che il Ministero dello sviluppo economico ha messo in piedi un tavolo di crisi sulla situazione della società in questione. È però altrettanto evidente che nel sistema ci sono delle falle cui mettere mano per evitare situazioni di crisi pesanti che coinvolgono lavoratori ed esercizi commerciali. È da questa esigenza che nasce l'interrogazione in titolo, presentata dal suo gruppo ma che in realtà dà voce alle richieste di associazioni di categoria. Chiede quindi al Governo un'ulteriore riflessione sul tema.

5-01070 Silvestroni: Sulle iniziative per favorire sviluppo economico nella zona del litorale sud della provincia di Roma.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'accordo tra il presentatore e il Governo lo svolgimento dell'interrogazione 5-01070 presentata dal deputato Silvestroni è rinviato ad altra seduta.

5-01071 Moretto: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac.

Cosimo Maria FERRI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la situazione dello stabilimento Sanac, società controllata dal gruppo Ilva, di cui ha subito la situazione di crisi. È uno stabilimento di grande rilevanza per il territorio della provincia di Massa Carrara e per questo si chiedono chiarimenti al Governo sul futuro industriale di questo stabilimento.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (PD), replicando ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Sottolinea come lo stesso viceministro abbia rilevato nella sua risposta che il 60 per cento del fatturato dello stabilimento Sanac dipende da Ilva. Non può, quindi, non essere soddisfatto che l'unica offerta concreta per rilevare lo stabilimento sia pervenuta da una società che fa capo al gruppo che ha rilevato l'Ilva. Si tratta di una garanzia per la continuità necessaria ad assicurare il futuro industriale dello stabilimento. Invita quindi il Governo a continuare nella sua opera di vigilanza.

5-01072 Giarrizzo: Sulle iniziative per favorire lo sviluppo delle imprese innovative.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Si sofferma principalmente sulle parti di stretta competenza della X Commissione, ad iniziare dall'articolo 19, che detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria, non emanata. Il comma 1 modifica, con decorrenza 1° dicembre 2018, la tabella A allegata al Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introducendo al punto 11 un prospetto che riporta i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, valevole ai fini del calcolo della relativa accisa. Ricorda che la determinazione dei quantitativi di combustibile consumato per la produzione combinata di energia elettrica e calore era oggetto di un regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012. Tale regime transitorio prevedeva l'applicazione di consumi spe-

cifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA) con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12 per cento. Dal 1° gennaio 2018 avrebbe dovuto trovare applicazione un nuovo regime, con l'individuazione dei coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa, cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e calore, mediante l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale adozione non è tuttavia intervenuta. Ad esito di tali considerazioni, mediante l'intervento in esame, al punto 11 della citata Tabella A vengono definiti i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, rendendo così strutturale il richiamato regime transitorio. Il comma 2 dell'articolo 19. Conseguentemente, dispone l'abrogazione dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, eliminando così il rinvio alla normativa secondaria per la definizione dei consumi specifici convenzionali. Al medesimo comma 2, al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le nuove norme e quelle previgenti, viene prorogato il regime transitorio di 11 mesi, estendendo la sua vigenza fino al 30 novembre 2018, vale a dire fino all'adozione della tabella introdotta con l'articolo in commento. Il comma 3, al fine di un coordinamento con la norma introdotta, sopprime, alla lettera b) dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 91 il richiamo al termine di adozione della normativa secondaria, oggetto di abrogazione.

Rileva per le competenze della X Commissione anche l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni è coperta ai sensi dell'articolo 26

del decreto. L'articolo 22 in esame dispone quindi che le residue risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ai sensi del citato comma 53 al Fondo di garanzia PMI, pari a 300 milioni di euro, vengono interamente imputate all'annualità 2018. Inoltre, il Fondo, nell'ultimo biennio, è stato ulteriormente rifinanziato con diversi interventi, tra l'altro diretti al finanziamento di apposite sezioni Quanto all'operatività del Fondo, la Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali – anno 2018, allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018, evidenzia come nel 2017, il Fondo abbia rilasciato garanzie su 119.935 operazioni (+4,8 per cento rispetto al 2016), per un importo complessivo di nuovi finanziamenti garantiti pari a 17,5 miliardi di euro (+4,9 per cento rispetto al 2016), con un corrispondente importo massimo garantito di 12,3 miliardi di euro (+6,3 per cento rispetto al 2016). Per il triennio 2018-2020 sulla base dei flussi finanziari in entrata e in uscita la relazione evidenzia che per il 2018 non sono necessarie risorse aggiuntive. Per assicurare, tuttavia, la piena operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2020 la medesima relazione considera necessario un fabbisogno finanziario aggiuntivo per un ammontare complessivo pari a 2,7 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi per il 2019 e 1,6 miliardi per il 2020.

Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli del decreto-legge. L'articolo 01 riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, in tema di internazionalizzazione delle imprese. L'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L'articolo 4

dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. L'articolo 7 contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI. L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre relativi alle imposte di consumo su prodotti contenenti nicotina o altre sostanze analoghe. L'articolo 9 prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. L'articolo 9-*bis*, modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione di minore gravità degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni. L'articolo 10 include fra coloro che sono esonerati dalla fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale. L'articolo 10-*bis* prevede che per il periodo d'imposta 2019 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'articolo 10-*ter* dispone la definizione di specifiche regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni

e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta. L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni. L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse. L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, inserendo la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. L'articolo 15-*bis* dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto. L'articolo 16 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario. L'articolo 16-*bis* elimina il riferimento agli specifici obiettivi di risparmio di spesa annuale relativi all'implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia. L'articolo 16-*ter* prevede che i servizi di natura informativa in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuino ad essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, Sogei. L'articolo 16-*quater* reca disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari. L'articolo 16-*quinqies* disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti di medie dimensioni, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutorag-

gio. L'articolo 16-*sexies* disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. L'articolo 16-*septies* semplifica la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie. L'articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. L'articolo 18 rinvia al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi. L'articolo 20 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20-*bis* modifica la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 20-*ter* estende la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20-*quater* consente temporaneamente – ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di mercato. L'articolo 20-*quinquies* reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti. L'articolo 21 autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. L'articolo 21-*bis* differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica. L'articolo 21-*ter* introduce il termine « concessionari » per definire il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella stipula con il

Ministero delle infrastrutture delle convenzioni di concessione per alcune infrastrutture autostradali. L'articolo 22-*bis* prevede l'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto. L'articolo 22-*ter* interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate. L'articolo 22-*quater* stabilisce che per la validità delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, sia sufficiente la sola sottoscrizione dell'AIFA. L'articolo 23 aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni a sostegno dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed integra le risorse per l'incentivazione del trasporto delle merci, previste dalla legge di stabilità 2015. L'articolo 23-*bis* modifica l'articolo 193 del Codice della strada, inasprendo le sanzioni per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli. L'articolo 23-*ter* modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale delle attività relative alla fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso. L'articolo 23-*quater* dispone la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità, finanziamenti per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute e uno stanziamento, per il 2020 per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. L'articolo 24 reca il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace al fine di garantire la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni per l'ultimo trimestre del 2018. L'articolo 24-*bis* rinomina la Direzione di amministrazione interforze e la colloca nell'ambito dello Stato maggiore della difesa. L'articolo 24-*ter* interviene su alcune norme del Codice del terzo settore con riguardo, ad esempio, alla disciplina per il rimborso spese delle orga-

nizzazioni di volontariato. L'articolo 24-*quater* istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. L'articolo 25 reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L'articolo 25-*bis* precisa che, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga si applicano anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. L'articolo 25-*ter* amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. L'articolo 25-*quater* prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'articolo 25-*quinquies* interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali-ubicate nei territori colpiti dai sismi del maggio 2012. L'articolo 25-*sexies* estende anche al 2018 l'accantonamento di risorse da vincolare a valere sul Fondo sanitario nazionale a favore di strutture che operino nel campo dei trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione. L'articolo 25-*septies* modifica la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti e in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. L'articolo 25-*octies* reca numerose misure volte al rilancio di Campione d'Italia. L'articolo 25-*novies* istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 25-*decies* reca una complessiva riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo e sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione. L'articolo 25-*undecies* interviene sulla disciplina relativa

alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata. L'articolo 26 reca le disposizioni relative alla quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge e alla corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 26-*bis* prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 dicembre 2018 — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (esame Atto n. 56 – Rel. Rizzone). Atto n. 56.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 56, recante « Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214», predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.

L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea», al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del parere sui quattro schemi di decreto legislativo attualmente assegnati alla X Commissione scade quindi il 31 dicembre 2018.

Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo, dispone che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che il presupposto normativo dello schema di provvedimento in esame risiede nell'articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone, al comma 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che il Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Sulla base di tali previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012. Tali atti normativi, unitamente all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, costituiscono parte di un regime armonizzato di tutela, con il fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. In tale contesto è sorta la necessità di modificare la normativa nazionale, in particolare alcuni articoli del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, relativi alla protezione brevettuale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai citati Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e all'entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Quest'ultimo, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui

all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017. In particolare, il suddetto articolo 4 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (21 novembre 2018) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle citate disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 e dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normativa e delle politiche dell'Unione europea », anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: adeguare le disposizioni del codice di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; coordinare e raccordare le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'articolo 56, comma 4, del citato codice di proprietà industriale, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario, o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto

europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del citato codice di proprietà industriale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo. Lo schema di decreto in esame consta di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, apporta modificazioni al citato Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare la lettera *a*) apporta le seguenti modificazioni all'articolo 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo): al comma 1 si prevede, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a*) e *b*), della citata legge di delegazione europea 2016-2017, che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscano al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 e impongano i limiti di cui all'articolo 27 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, e si prevede inoltre che i suddetti brevetti europei producano effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto: si dispone l'abrogazione del comma 2, che prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia; si specifica, al comma 3, che sia il titolare di un brevetto rilasciato per l'Italia a dover fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo; viene inserito, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), della legge n. 163 del 2017, il comma 4-*bis*, che prevede che per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine entro il quale la traduzione del testo del brevetto deve essere depositata, decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo, anziché dal giorno

della pubblicazione sul Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione di cui all'articolo 56, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo in esame; al comma 5, di conseguenza, si ampliano i casi in cui il brevetto europeo è considerato senza effetto in Italia. La lettera *b*), modifica il comma 2 dell'articolo 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), comma che dispone in materia di trasformazione della domanda di brevetto europeo, prevedendo l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto europeo validato in Italia, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge di delegazione.

La lettera *c*), interviene sull'articolo 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni). Al comma 1, che dispone in materia di cessazione degli effetti del brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, si prevede, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *e*), della legge di delegazione europea, l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto europeo validato in Italia. Si modificano anche i commi 2 e 3, prevedendo che la medesima equiparazione opera in caso di annullamento o decadenza del brevetto europeo e di azioni a tutela del brevetto europeo. La lettera *d*) apporta le seguenti modificazioni all'articolo 68 (Limitazioni del diritto di brevetto): al comma 1, lettera *a*), il quale prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, si sopprimono appunto le parole « ovvero in via sperimentale »; al medesimo comma 1, è inserita la lettera *a-bis*), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali; sempre al

comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere: *c-bis*), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, quando tali navi entrino nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto sempre di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile; *c-ter*), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-*ter* e 64-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d'autore) e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute. La lettera *e*) aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione). Ai sensi di tale comma le disposizioni sulla licenza obbligatoria per mancata attuazione di cui al medesimo articolo 70, nonché quelle in materia di brevetto dipendente (articolo 71), disposizioni comuni (articolo 72), revoca della licenza obbligatoria (articolo 73), invenzioni militari (articolo 74) e di licenza obbligatoria (articolo 81-*octies*) si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale. La lettera *f*) modifica l'articolo 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari) con l'aggiunta del comma 2-*bis*, il quale dispone che, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale uni-

ficato dei brevetti, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo. La lettera *g*) inserisce al Capo VIII, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), della legge di delegazione, dopo la Sezione VI, la sezione VI-*bis* – Brevetto europeo, in cui, con il nuovo articolo 245-*bis* (Regime transitorio), si introduce appunto un regime transitorio per effetto del quale le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la già richiamata abrogazione, disposta dallo schema in esame, dell'articolo 56, comma 2, del Codice, che, come detto, prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), della legge di delegazione, reca disposizioni di adeguamento. Si prevede che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti. L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria. Si dispone che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 57, recante « Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE », predisposto in attuazione dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.

L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea », al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del parere sui quattro schemi di decreto legislativo attualmente assegnati alla X Commissione scade quindi il 31 dicembre 2018.

Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo, dispone che, qualora il termine per l'espressione del

parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, che dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 6 della legge n. 163 del 2017, la legge di delegazione europea 2016-2017.

Il citato articolo 6 ha stabilito i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). In sostanza con le disposizioni europee si stabiliva che il legislatore nazionale doveva abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Dovevano altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. L'articolo 6 prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento DPI, adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto

riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. I decreti delegati devono essere adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si stabilisce che la delega debba essere esercitata, come detto, anche nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici, tra i quali in primo luogo l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 47 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 10 del 1997, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento DPI e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Il regolamento chiede infatti agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/UE. In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel citato regolamento (CE) n. 765/2008, nonché nella decisione n. 768/2008/UE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Si tratta, altresì: dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/UEE; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di

alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Un ulteriore criterio specifico dettato dall'articolo fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento DPI ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento con successivo regolamento ministeriale, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente regolate a rango equiordinato. Inoltre viene individuato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento DPI. Vengono fissati i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal regolamento unionale. Si prevede l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento DPI, conformemente a quanto il comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 prevede ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento. Di conseguenza, gli oneri relativi a prestazioni e a controlli, da eseguire da parte di uffici pubblici, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, nonché determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Ai sensi di un altro criterio specifico sono state previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento unionale citato. Con un ulteriore criterio specifico è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento

incompatibili con i decreti legislativi da emanare. Si prevede infine la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni. Lo schema di decreto si compone di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, novella il decreto legislativo n. 475 del 1992 (Attuazione della direttiva 89/686/UEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale). In particolare: la lettera *a*) modifica il titolo del provvedimento; le lettere da *b*) a *o*) sostituiscono gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 12-*bis*, 13, 14, 14-*bis* e 15; la lettera *p*) abroga gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11; la lettera *q*), abroga gli allegati. Per effetto di tali novelle il decreto legislativo n. 475 del 1992 finisce per essere costituito dalle sole disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame. Passa quindi ad illustrare le novelle al decreto legislativo n. 475 del 1992. Il titolo viene modificato nel seguente modo: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio». Il nuovo articolo 1 stabilisce che le norme in esso contenute sono applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento 2016/425, il quale esclude dal proprio campo di applicazione i dispositivi: progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei dispositivi di protezione individuale destinati ad attività sportive; progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme e da umidità e acqua durante la rigovernatura; da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica

per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori. Inoltre, l'articolo 1 richiama le definizioni recate dall'articolo 3 del regolamento sui DPI, secondo cui i medesimi DPI sono: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; componenti intercambiabili dei predetti dispositivi, essenziali per la loro funzione protettiva; sistemi di collegamento per i suddetti dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso. L'articolo 2 dichiara applicabili, per le norme armonizzate, le definizioni recate dall'articolo 3 del regolamento DPI. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, devono consultare preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. Per l'articolo 3, i DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se: laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il regolamento DPI e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni (articolo 4 regolamento DPI); soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II del regolamento DPI, ad essi applicabili (articolo 5 regolamento DPI). Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI. L'articolo 5 prevede che prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI

di qualsiasi categoria, il fabbricante deve eseguire o fare eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla, a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento DPI. L'articolo 6 riserva agli organismi notificati autorizzati le attività relative: alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di categoria II e III, di cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere *b*) e *c*), del regolamento DPI; all'esame UE del tipo (allegato V); alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (allegato VI); alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (allegato VII); alla conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato VIII). Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e del regolamento DPI. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI. L'autorizzazione degli organismi ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell'articolo 15. Le spese per le attività di valutazione della conformità sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non soddisfi

più tali requisiti, l'autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento DPI. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate. L'articolo 7 prevede che gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/UEE rimangono validi secondo quanto disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI. Per l'articolo 12-bis, la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana. L'articolo 13 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni nonché gli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, conclu-

dano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere. Gli oneri relativi ai predetti provvedimenti sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. L'articolo 14 individua fattispecie sanzionatorie. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito: se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie: per i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 del regolamento DPI; per il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI; per il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI; per chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI; per il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei limiti degli obblighi a lui incombenti ex articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza del mercato, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, tra

cui la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE; per chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità; per chiunque non osserva i provvedimenti adottati dalla autorità di vigilanza del mercato nell'esercizio delle loro funzioni; per chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI. Agli effetti delle norme penali, si considerano incaricati di pubblico servizio gli organismi notificati autorizzati che effettuano le attività relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di categoria II e III, all'esame UE del tipo, alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali e alla conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione. Alle sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame, irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni relative all'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alle contravvenzioni previste dall'articolo in esame, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli da 20 a 25 del decreto legislativo n. 758 del 1994. L'articolo 14-bis demanda a un regolamento interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'adozione delle eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante ana-

loghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l'adozione di ordinari provvedimenti amministrativi. L'articolo 15 pone a carico degli operatori economici interessati: le spese relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI; le spese per le attività di vigilanza sul mercato. Sono poi a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono stabilite le tariffe per le predette attività svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge n. 99 del 2009, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni. L'articolo 2 dello schema novella gli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per finalità di coordinamento normativo. L'articolo 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunichi alla Commissione europea il testo dello schema di decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. Si dispone inoltre che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/UEE, abrogata dal regolamento DPI, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X al regolamento stesso. Infine viene abrogato il decreto legislativo n. 10 del 1997, che aveva già novellato il decreto

legislativo n. 475 del 1992. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abb., recante « Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria »;

considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 2

5-01069 Bersani: Sulla revisione del sistema dei buoni pasto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti nell'atto in discussione rappresentando quanto segue.

L'interrogazione in oggetto trae spunto dalla vicenda relativa al fallimento di una nota società di emissione di buoni pasto (*QUI! Group*) che è monitorata da vicino dal Ministero che rappresento, attraverso l'apertura di un tavolo di confronto.

Innanzitutto, voglio precisare che la materia in oggetto è stata recentemente regolamentata con il decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, con il quale è stato adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa.

Con tale provvedimento, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, ed in vigore da settembre 2017, sono stati individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei medesimi e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili, proprio al fine di scongiurare gli effetti dannosi a carico degli stessi esercenti, ed evitare il rischio di un effetto domino per le imprese di mercato.

In via generale, le disposizioni del citato regolamento rispondono alla finalità di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, e soprattutto, di favorire la libera ed effettiva concorrenza nel settore e l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, al fine di un efficiente servizio ai consumatori.

In tal senso, dunque, si richiama il disposto dell'articolo 5 del predetto de-

creto n. 122 del 2017, che disciplina gli accordi stipulati tra società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, in tema di termini di pagamento ed in tema di sconto incondizionato.

In particolare, da tale disposizione si ricava che lo sconto incondizionato includa espressamente i servizi aggiuntivi, ossia quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e che abbiano una oggettiva e diretta connessione intrinseca con la stessa, al fine di evitare il riemergere di profili di criticità conseguenti alla traslazione dei costi degli elevati ribassi presentati sulla rete degli esercizi convenzionati.

Per quanto concerne la proposta di fissare un tetto massimo alle commissioni praticate agli esercenti, voglio precisare che quest'ultima va valutata scrupolosamente, al fine di evitare eventuali esiti anticoncorrenziali per effetto della fissazione di prezzi di riferimento che potrebbero alterare gli equilibri di mercato.

Peraltro, il decreto già più volte citato prevede un tetto alla cumulabilità dei buoni pasto, in coerenza con le necessità emerse in sede di adozione del provvedimento che, nell'interesse dei consumatori, hanno portato a non confermare tout court il divieto di detta cumulabilità previsto dalla disciplina previgente, e sostanzialmente inapplicato, ma di consentirne l'uso comunque non oltre il numero complessivo di otto buoni pasto.

Per di più, il *favor* per i buoni pasto elettronici è noto al mercato di riferimento, in quanto già da tempo la soglia di valore degli stessi non sottoposta a tassa-

zione in capo al dipendente è passata da 5,29 euro a 7 euro, se in formato elettronico.

Quanto alla richiesta di introdurre un *rating* di affidabilità per le società emittitrici, si rappresenta che l'attuale sistema è già caratterizzato da stringenti garanzie

di verifica, e che, in ogni caso, la introdotta disciplina regolamentare prevede una fattiva collaborazione tra le amministrazioni interessate e l'ANAC, al fine di effettuare il monitoraggio degli effetti e la verifica di efficacia della regolazione introdotta.

ALLEGATO 3

5-01071 Moretto: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, l'ammissione di Sanac s.p.a. (Società Anonima Nazionale Argille e Caolini), alla procedura di Amministrazione Straordinaria è stata concessa in ragione della relativa dichiarazione dello stato di insolvenza presentata dai Commissari al Tribunale di Milano, ai sensi degli articolo 3, comma III, del decreto legislativo n. 347 del 2003 e 81 ss. del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Detta dichiarazione faceva seguito a quella già compiuta per Ilva S.p.A., società che possiede il 100 per cento delle quote di Sanac, per il tramite della controllata Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione.

Pertanto, in data 5 marzo 2015 il Tribunale di Milano, accogliendo l'istanza di richiesta di ottenimento dello stato di insolvenza presentata dai Commissari Straordinari della citata Società, ha emesso la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza, ha nominato il giudice delegato e ha identificato la data di accertamento dello stato passivo.

Di seguito, in virtù del citato decreto ministeriale, del 20 febbraio 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso la Società all'amministrazione straordinaria e ha nominato l'organo commissariale e l'organo di controllo.

La Sanac opera nel settore della produzione e commercializzazione di materiali refrattari per l'industria siderurgica, vetraria e cementiera, con circa 430 dipendenti. Dispone di quattro stabilimenti produttivi Gattinara (VC), Grogastu (CA), Massa e

Vado Ligure (SV), ed ha come mercato di riferimento quello nazionale (il 60 per cento del fatturato dipende da Ilva).

La procedura di cessione dei complessi aziendali di Sanac è stata inizialmente avviata unitamente alle altre società facenti capo al Gruppo Ilva. Tuttavia, a seguito della raccolta delle prime manifestazioni di interesse, è emersa l'attenzione del mercato limitatamente a specifiche società del gruppo, tra cui, appunto la Sanac.

I Commissari straordinari, coerentemente con quanto previsto dal programma di cessione – che, in una logica di discontinuità economica, consentiva anche la dismissione separata dei complessi aziendali del Gruppo – hanno pertanto ritenuto opportuno, al fine di assicurare il miglior esito del processo di cessione, dare corso a procedure selettive autonome e separate per due società del Gruppo, Innse Cilindri e Sanac.

In particolare, per quest'ultima, a seguito della pubblicazione, in data 19 maggio 2017, dell'invito a manifestare interesse, sono pervenute 5 manifestazioni di interesse.

In data 7 dicembre 2017 è stata poi autorizzata la successiva fase della gara finalizzata alla raccolta delle offerte vincolanti, regolata anch'essa secondo quanto già avvenuto per la cessione dei complessi aziendali di Ilva s.p.a. nelle seguenti fasi: *a) due diligence; b) presentazione delle offerte vincolanti; c) valutazione delle offerte secondo il punteggio di 60/100 per il prezzo e 40/100 per il piano industriale; d) eventuale*

negoziazione in esclusiva con la miglior offerta.

Inizialmente, il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 26 febbraio 2018, poi successivamente prorogato, al fine di consentire una migliore gestione della fase di due *diligence*.

Come riferito dagli stessi interroganti, il citato termine così come riprogrammato, è

scaduto ieri alle ore 18:00 e risulta pervenuto un solo « plico » da una società del Gruppo Arcelor Mittal.

Il Governo, dopo le opportune verifiche da parte dei Commissari, avrà cura di aggiornare tale nota, a seguito delle informative che perverranno dagli stessi organi della procedura, al fine di valutare le più opportune iniziative.

ALLEGATO 4

5-01072 Giarrizzo: Sulle iniziative per favorire lo sviluppo delle imprese innovative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il quesito posto dagli onorevoli interroganti, viene chiesto di sapere quali siano le iniziative che il Ministero dello sviluppo economico intenda intraprendere a favore delle *Start-up* innovative.

Orbene, a tal proposito occorre sottolineare che sul versante delle politiche industriali, la manovra di Bilancio, attualmente al vaglio della Camera, ha previsto una serie di misure a supporto della competitività e dell'innovazione delle imprese italiane, ed in particolare delle piccole e medio imprese nonché delle *Start-up* innovative.

In particolare, tra le diverse misure presentate nel disegno di legge Bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico, per quel che interessa osservare in questa sede, accanto a misure come la rimodulazione dell'iper-ammortamento, assume particolare rilievo la normativa relativa al venture capital. Al fine di agevolare l'accesso a misure come questa anche alle *Start-up* innovative, che incontrano, come noto agli interroganti, non poche difficoltà per l'accesso al credito, si auspicano una serie di interventi normativi volti a favorire il superamento di tali difficoltà. A tal ultimo proposito si specifica che sono in corso gli approfondimenti tecnici e le valutazioni opportune per il raggiungimento di tale risultato.

Ricordo altresì che all'interno del Titolo II denominato appunto « Misure per la crescita », il comma 20 dell'articolo 19 dell'attuale disegno di legge Bilancio, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per favorire

lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il nuovo Fondo, in particolare, è destinato a finanziare: *a)* progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo *Blockchain* e dell'*Internet of Things*, funzionali alla competitività del Paese; *b)* sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; *c)* il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei punti precedenti, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Ma vi è di più. Si sta anche pensando di semplificare gli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per le *Start-up* innovative e gli incubatori certificati di *Start-up* innovative, definiti ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché per le PMI innovative, così come identificate dal decreto-legge n. 3 del 2015, alla luce della complessità dell'attuale sistema di adempimenti informativi a cui le stesse sono tenute in base all'attuale sistema.

Ritengo, pertanto, che il Governo si stia fattivamente interessando alle *Start-up* innovative e continuerà a farlo, ponendo al centro della proprie iniziative politiche lo sviluppo e la tutela delle stesse, in quanto sono considerate di fondamentale importanza per la crescita economica del Paese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	232
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	230
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), del testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare del-

l'educazione motoria nella scuola primaria. Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Musella, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Graziano MUSELLA (FI), *relatore*, rileva che il provvedimento, che consta di due articoli, prevede, all'articolo 1, la delega al Governo per la disciplina dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. I criteri e i principi direttivi in base ai quali il Governo è tenuto ad esercitare la delega sono: la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali, a personale in possesso di specifici titoli, costituiti dai diplomi di laurea espressamente indicati o da diploma conseguito presso gli *ex* istituti superiori di educazione fisica, purché i soggetti inte-

ressati siano in possesso anche della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; l'equiparazione dello stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria a quello degli insegnanti di scuola primaria; la determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni; la previsione, nel Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di alunni con disabilità, di specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento; la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria; il rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria.

Condividendo le finalità del provvedimento, e alla luce dei limitati profili di competenza della Commissione recati dal testo unificato in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Debora SERRACCHIANI (PD), condividendo le finalità del progetto di legge in esame e in considerazione del fatto che il testo è stato largamente condiviso da tutti i gruppi presso la Commissione di merito, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Elena MURELLI (Lega), ringraziando il relatore e condividendo le finalità del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega su un testo che, da un lato, promuove l'attività fisica fin dalla scuola primaria, fermo restando che, a suo avviso, sarebbe opportuno potenziarne l'insegnamento già dalla scuola dell'infanzia, e, dall'altro, aumenta le possibilità di accedere all'insegnamento per i tanti giovani che hanno intrapreso corsi di studio specifici.

Carmela BUCALO (FdI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, condividendo il valore dell'insegnamento delle scienze motorie fin dai primi gradi della scuola.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, giudica in modo estremamente positivo il provvedimento, che, da un lato, dà un contributo allo sviluppo psicofisico dei giovani e, dall'altro, riduce la loro vulnerabilità alle malattie, con effetti finanziari positivi anche per il Servizio sanitario nazionale.

Davide AIELLO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Cubeddu, esprime la sua soddisfazione per la convergenza di tutti i gruppi politici sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, approvato in prima lettura dal Senato (C. 1408).

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Murelli, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita, quindi, la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, dà conto dei contenuti della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia l'astensione del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, in quanto, pur non condividendo i contenuti del decreto-legge, che, a suo parere, non incoraggiano i cittadini al rispetto delle regole, reca, tuttavia disposizioni riguardanti proroghe di ammortizzatori sociali che il suo gruppo ha tentato inutilmente di inserire in altri provvedimenti, incontrando sempre la contrarietà della maggioranza e del Governo. Sicuramente, tali disposizioni non sono omogenee rispetto al contenuto proprio del de-

creto-legge, ma esso è certamente l'ultima occasione per approvare le proroghe di trattamenti ormai prossimi alla scadenza.

Graziano MUSELLA (FI) preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia su un provvedimento da lui giudicato povero di disposizioni fiscali veramente incisive in favore dei cittadini.

Carmela BUCALO (FdI) preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (Testo unificato C. 523 Marin e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, come risultante al termine dell'esame in sede referente;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;

condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;

preso atto delle limitate competenze della XI Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

considerato che le disposizioni del decreto-legge concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra finanziaria, in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

rilevato che la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018, disciplinata dall'articolo 1, è applicabile anche ai PVC consegnati in materia di contributi previdenziali e ritenute;

tenuto conto che, in conformità con quanto già previsto per i precedenti provvedimenti di definizione agevolata, nell'ambito delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, introdotte dall'articolo 3, è prevista, al comma 10, la lettera *f-bis*), l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che consente il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) a seguito della presen-

tazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento;

apprezzati, all'articolo 25, l'eliminazione del limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione, negli anni 2018 e 2019, della proroga della CIGS – per riorganizzazione o crisi aziendale – oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale, nonché la possibilità di concedere la proroga in deroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà;

osservato che l'articolo 25-*bis* dispone la possibilità per le regioni, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, di riconoscere trattamenti di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

rilevato che l'articolo 25-*ter* estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 205 del 2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità, ordinaria o in deroga, nei periodi dal 22 novembre

2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018;

condivisa l'istituzione, all'articolo 25-*quater*, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova stra-

tegia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione (Cultura) sul provvedimento in esame, che deriva da diverse proposte di legge, presentate da vari gruppi parlamentari – C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi, C. 1222 Rampelli – in materia di promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Il testo unificato risultante da tali proposte di legge reca una delega al Governo per adottare un decreto legislativo volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi specifici requisiti formativi di livello universitario, al fine di promuovere l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona.

Fa presente che presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti al testo unificato in oggetto.

Tra i principi e criteri direttivi della delega sono indicati, all'articolo 1: la riserva, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali, dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a personale in possesso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive o di diploma conseguito presso gli ex ISEF, purché in possesso anche della laurea in Scienze della formazione primaria; l'equiparazione dell'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed

economico, agli insegnanti di scuola primaria; un orario d'insegnamento pari ad almeno due ore settimanali per ciascuna classe; l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI), previsto per gli alunni con disabilità, di specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento.

Altri principi riguardano l'esigenza di assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria, e di fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti.

L'articolo 2 del testo in esame reca la copertura finanziaria.

Ricorda ai colleghi come il testo della risoluzione sul contrasto all'obesità, recentemente approvata dalla XII Commissione, preveda tra gli impegni rivolti al Governo quello di promuovere l'attività fisica in ambito scolastico, a partire dal primo ciclo d'istruzione, esigenza d'altra parte ampiamente emersa nel corso della discussione e delle audizioni svolte. Osserva che il testo in esame si muove in tale direzione, prevedendo una disciplina specifica per l'insegnamento dell'educazione motoria,

attraverso insegnanti in possesso di determinate competenze. Ritiene, pertanto, che le finalità del provvedimento siano condivisibili e che, pertanto, si possa esprimere un parere favorevole. Tale giudizio positivo è inoltre confermato dalla previsione di includere indicazioni relative all'attività motoria nel Piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che tiene conto delle considerazioni svolte nella relazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante « Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria »;

espresso, in termini generali, apprezzamento per le finalità che il provvedimento in oggetto è volto a perseguire;

condiviso, in particolare, il fatto che tra i principi e criteri direttivi della delega che si intende conferire al Governo sia incluso l'inserimento, nel Piano educativo individualizzato (PEI) previsto per gli alunni con disabilità, di specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	238
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di martedì prossimo e che la Com-

missione Agricoltura deve quindi esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Rammenta, inoltre, che nella seduta di ieri il relatore ha introdotto la discussione e che ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole.

Antonio LOMBARDO (M5S), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole da lui predisposta (*vedi allegato*), evidenzia come il decreto-legge fiscale contenga alcune disposizioni che producono effetti a diretto vantaggio del settore agricolo, nonché un complesso di disposizioni che sono suscettibili di arrecare un beneficio, seppure in via indiretta, anche alle aziende del comparto.

Susanna CENNI (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Federico FORNARO (LeU) preannuncia anch'egli il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Pur comprendendo le ragioni della scelta, operata anche dall'attuale Governo, di affiancare

al disegno di legge di bilancio, un decreto-legge contenente misure in materia fiscale, stigmatizza, tuttavia, che, per effetto delle modifiche apportate al testo del decreto al Senato, attraverso la presentazione di un maxiemendamento, siano stati introdotti nel decreto fiscale contenuti che avrebbero dovuto formare oggetto del disegno di legge di bilancio. Rimarca quindi come l'Esecutivo abbia snaturato lo strumento del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, facendo venire meno la distinzione tra il primo e il disegno di legge di bilancio.

Lorenzo VIVIANI (Lega) preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole del relatore, richiama le disposizioni contenute nel decreto fiscale che producono rilevanti effetti positivi per il comparto agricolo.

Esprime quindi particolare apprezzamento per l'istituzione del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite dai recenti eventi calamitosi, destinato anche alla realizzazione di interventi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico. Auspica che tale stanziamento di risorse possa tradursi, a livello regionale, in efficaci interventi di messa in sicurezza del territorio, fondamentali per contenere il preoccupante fenomeno dell'abbandono dell'agricoltura in alcune aree del Paese, comprese quelle della sua regione.

Con riferimento al rilievo del collega Fornaro, osserva che la scelta del Governo — che giudica molto opportuna — è stata quella di inserire tale intervento nel primo provvedimento utile e ciò spiega quindi la presenza di tale disposizione all'interno del decreto fiscale.

Giudica, inoltre, molto positiva l'istituzione del Tavolo operativo sull'annosa piaga del caporalato. Considerata, infatti,

l'esigenza di affinare gli strumenti già messi in campo con l'approvazione di un'apposita legge nella XVII legislatura, osserva come il Tavolo sia funzionale a definire una nuova strategia che assicuri un contrasto capillare allo spregevole fenomeno dello sfruttamento di manodopera in agricoltura.

Federico FORNARO (LeU) chiedendo nuovamente la parola per poter chiarire il suo pensiero in relazione a quanto affermato dal collega Viviani, precisa di non aver espresso una valutazione sul merito dei contenuti delle disposizioni confluite nel decreto-legge fiscale, ma di aver svolto il suo rilievo con riferimento all'ammissibilità degli emendamenti, il cui vaglio deve essere sempre rigoroso per evitare i così detti assalti alla diligenza. A tal proposito, fa presente che alla Camera è stata giudicata inammissibile per estraneità di materia una sua proposta emendativa al disegno di legge di bilancio avente ad oggetto proprio l'istituzione del Tavolo per il contrasto al caporalato, mentre al Senato una disposizione di contenuto analogo è stata inserita nel decreto fiscale, all'esito, evidentemente, di una diversa valutazione sul piano dell'ammissibilità, della quale non comprende la *ratio*.

Ribadisce pertanto di ritenere sbagliato l'avvenuta trasformazione in *omnibus* del decreto-legge in materia fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il disegno di legge C. 1408, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria », come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;

espresso apprezzamento per i contenuti recati dall'articolo 25-*quater*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

preso atto favorevolmente dell'istituzione del Fondo per gli investimenti delle

regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi (articolo 24-*quater*) con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per il 2019 e della destinazione di tali risorse anche alla realizzazione di interventi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico;

valutato, inoltre, con favore il complesso di disposizioni in materia di pacificazione fiscale, di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, che sono suscettibili di produrre effetti positivi anche per le aziende del settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	241
Sull'ordine dei lavori	243
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	244
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativa di parere presentata dal Gruppo LeU</i>)	248

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Testo unificato C. 523 Marin e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che, in relazione alla calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo e secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza integrato

dai rappresentanti dei gruppi di ieri, la Commissione è chiamata a rendere il parere sul testo unificato in esame nella giornata odierna. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata per esprimere il parere alla Commissione cultura sul testo unificato delle proposte di legge in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Osserva che il testo unificato consta di due articoli. Segnala quindi che l'articolo 1 reca una delega al Governo finalizzata a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cogni-

tivo e che il termine previsto per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sottolinea che il decreto legislativo attuativo della delega dovrà in particolare disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo e che l'articolo fissa anche i seguenti principi e criteri direttivi: riservare, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a personale in possesso alcuni specifici titoli accademici; equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria; prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni; prevedere nel Piano educativo individualizzato, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento; assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria; far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 regola la procedura di adozione del decreto legislativo che dovrà obbligatoriamente essere sottoposto al parere parlamentare e il comma 3 prevede la possibilità di adottare correttivi, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ricorda che l'articolo 2 reca l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo per l'educazione

motoria nella scuola primaria, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019; la copertura di tali oneri è posta a carico dei fondi speciali di parte corrente del medesimo ministero e per l'attuazione della delega non sono invece previsti oneri aggiuntivi, autorizzando il Ministero a disporre una rimodulazione delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Virginia VILLANI (M5S) esprime la propria soddisfazione per un progetto di legge di cui è promotrice per il MoVimento 5 stelle che, anche in considerazione della concorde condivisione che ha avuto tra tutti i gruppi politici, dimostra quanto sia importante garantire l'equilibrio psicofisico dei bambini. Ricorda che in passato vi era stato un primo programma di sostegno all'attività psicomotoria (Sport di Classe), finalizzato ad incentivare l'introduzione e l'adozione dell'educazione fisica nel piano orario, che tuttavia veniva svolto solo per poche ore. Osserva quindi che, con la proposta di legge all'esame, si indica al Governo la giusta direzione da seguire per migliorare la qualità della vita e dell'educazione dei bambini.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) valuta favorevolmente il progetto di legge all'esame che si inserisce, peraltro, nel solco di una tendenza consolidata a livello europeo, che parte dalla Carta europea dello Sport del 1992, passa per l'adozione del Libro bianco sullo sport nel 2007 e arriva al Trattato di Lisbona del 2009 che ha introdotto la parola sport per la prima volta nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconoscendo la « specificità dello sport » e dando agli Stati membri un ruolo importante affinché attraverso le politiche per lo sport garantiscano che esso possa contribuire alla formazione delle politiche europee in ambito sociale, economico e scolastico e, in ultima istanza, alla crescita del sistema Europa. Ricorda, peraltro, che nella Comunicazione della Commissione europea « Sviluppare la dimensione europea dello sport » (COM/2011/12) sono state manife-

state talune preoccupazioni circa la qualità dei programmi di educazione fisica e le qualifiche degli insegnanti in diversi Stati membri. Ritiene, inoltre, che l'esperienza richiamata dalla deputata Villani debba essere riproposta con le dovute intese tra il CONI ed il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, anche con una specifica attenzione agli atleti con disabilità.

Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alla valutazione favorevole espressa nei precedenti interventi e sottolinea che quanto proposto non è importante solo per la scuola primaria, destinataria della normativa, ma, in prospettiva anche per la scuola secondaria, in termini di sensibilizzazione, i cui allievi-atleti, a volte, sono costretti a scegliere tra studio e sport in conseguenza della ridotta disponibilità di strutture sportive per le distanze che sono costretti a percorrere e che comprimono il tempo disponibile per lo studio, quasi si trattasse di un'alternativa.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime talune preoccupazioni circa la possibilità che l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria possa essere affidato a personale che non sia in possesso dei requisiti previsti per gli insegnanti della scuola primaria e chiede che tale lacuna normativa sia colmata. Ritiene, infatti, che, per quanto qualificata all'insegnamento delle attività motorie, una figura che svolga tale attività nella scuola primaria senza esperienze nel trattamento dei bambini – anche in termini di gioco –, senza un percorso formativo idoneo, possa non essere all'altezza del compito. Ricordando talune esperienze in materia svoltesi in Trentino ritiene, quindi, che sia necessario prevedere un percorso propedeutico per tali figure. Chiede, inoltre, se nelle diverse attività di educazione motoria sia compresa anche la disciplina della danza.

Virginia VILLANI (M5S) intervenendo per una precisazione in relazione alle osservazioni della deputata Rossini, os-

serva che le risorse disponibili nell'immediato futuro sono limitate, ricordando che lo stanziamento iniziale per il 2019 è pari a dieci milioni di euro, ed è destinato ai bandi di reclutamento del personale. Fa presente che le risulta che anche il Governo concorda sull'importanza e la necessità di un adeguato percorso formativo per gli educatori oggetto del progetto di legge all'esame.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, sottolinea che la trattazione del provvedimento si svolge nell'ambito delle specifiche competenze della Commissione e che per il merito è competente la VII Commissione. Quindi, pur concordando con quanto accennato dal deputato Battilocchio in tema di sport e disabilità, osserva che la delicatezza della materia consiglia un approfondimento nelle sedi specificamente dedicate: ritiene comunque assai grave che per lo stato delle strutture esistenti molte volte i bambini con disabilità si trovino nell'impossibilità di partecipare alle attività scolastiche di educazione motoria, ginnica e a quelle sportive. In tal senso, peraltro, sottolinea il ruolo affidato allo sport e alle attività fisiche da parte dell'Unione europea, che ritiene che essi contribuiscano, in ultima istanza, alla crescita del sistema Europa. Auspica, inoltre, che nelle scuole possano trovare maggiore spazio le discipline sportive olimpiche. Quindi alla luce delle considerazioni esposte nella sua relazione e rilevando che la proposta di legge non incide su vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della

seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento del seguito dell'esame, ai fini del parere da rendere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 1389 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 » e, infine, il seguito dell'esame, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria ».

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannunciando voto favorevole, valuta positivamente il provvedimento all'esame e ne sottolinea l'importanza strategica non solo per il suo specifico contenuto, che pur condivide, ma in relazione alle opportunità che offre considerato il contesto geopolitico dell'area balcanica, anche in funzione di un suo equilibrio, e delle relazioni con i Paesi che vi appartengono, come, ad esempio, Serbia e Macedonia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime forti critiche al provvedimento all'esame che sostanzialmente definisce un condono fiscale di rilevanti proporzioni, per altro senza prevedere il pagamento degli interessi di mora e senza l'applicazione delle sanzioni altrimenti previste dalla legge, frustrando, in tal modo, quelli che hanno pagato puntualmente le tasse. Ritiene, inoltre, che quanto recato dal provvedimento in materia di regolarizzazione dei debiti interessa anche le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e che è concreto il rischio di venire meno agli obblighi connessi al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ricorda in proposito che, con sentenza dell'11 dicembre 2008, nella causa C-174/07 l'Italia è stata condannata per violazione del diritto comunitario in relazione al condono effettuato con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Rileva in particolare che la Corte di giustizia ha stabilito testualmente che « estendendo con l'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all'anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all'anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ». In tal senso, sottolinea che non è difficile prevedere una procedura d'infrazione per questo nuovo condono. Per i motivi esposti si riserva di

presentare una proposta alternativa di parere contrario sul provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che l'estrema tecnicità delle disposizioni contenute nel testo all'esame, considerate le competenze proprie della Commissione, consigli di procedere, ove possibile, al voto sul parere già nella odierna seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Riccardo Olgiati, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Avverte, quindi, che la deputata Occhionero ha depositato una proposta di parere alternativo che è posta in distribuzione (*vedi allegato 2*). Ricorda in proposito che la Commissione procederà alla votazione del

parere formulato dal presidente, in sostituzione del relatore, e, solo ove questo fosse respinto, alla votazione del parere alternativo presentato dalla deputata Occhionero.

Filippo SENSI (PD) esprime il netto, deciso e radicale dissenso del suo gruppo sul provvedimento all'esame preannunciando voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 1*), intendendosi dunque preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO 1

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 119/2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

rilevato che agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 5, si stabilisce che con riferimento alla regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

valutato che l'articolo 2, comma 2-bis, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea;

considerato che all'articolo 3, commi 1 e 16, lettera a), è disposta l'esclusione dalle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui a tale articolo dei debiti relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 e dei debiti relativi al recupero di aiuti di Stato;

rilevato che all'articolo 4, comma 5, è disposta l'esclusione dei debiti derivanti

dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

considerato che all'articolo 5 si detta una disciplina specifica per la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, prevedendo, oltre alle somme previste dall'articolo 3, anche il pagamento degli interessi moratori dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, in conformità alle disposizioni del nuovo codice doganale, nonché il pagamento dell'interesse del 2 per cento a decorrere dal 1° agosto 2019, mentre non è prevista la compensazione;

rilevato che l'articolo 6, comma 5, dispone l'esclusione dalla definizione delle controversie tributarie ivi prevista delle controversie concernenti anche solo in parte recupero di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 16-sexies, comma 1, prevede che l'Agenzia delle entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, previa la stipula di un'apposita convenzione, le informazioni riguardanti la rendicontazione Paese per Paese delle imprese internazionali obbligate ai sensi del comma 145 della legge n. 208 del 2015, nonché

quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri;

rilevato che l'articolo 24-ter, recante alcune modifiche al codice del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede al comma 5 che la disciplina prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 e dall'articolo

77 del Codice sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(C. 1408 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO LEU**

La XIV Commissione – Politiche dell’Unione Europea

esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 119 del 2018 recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

rilevato che sotto l’etichetta in parte fuorviante di « definizione agevolata » si cela un condono fiscale, in tutto simile a quello dei primi anni 2000 del ministro Tremonti;

agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 si consente ai contribuenti che non hanno assolto ai loro doveri tributari di sanare la loro situazione con il pagamento della sola sorte capitale e non anche con gli interessi di mora e le sanzioni altrimenti previste dalla legge;

la cosiddetta definizione agevolata consente di interrompere le procedure di accertamento e di riscossione del dovuto, frustrando – da un lato – quelli che hanno pagato puntualmente le tasse e – dall’altro – l’attività di accertamento che non porta più né interessi né sanzioni;

la definizione agevolata poi potrà avvenire sia in un’unica soluzione sia in comode rate trimestrali di cui la generalità dei debitori generalmente non gode;

la regolarizzazione dei debiti interessa anche le risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE,

Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e pertanto intacca gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

già nella sentenza dell’11 dicembre 2008, nella causa C-174/07 l’Italia è stata condannata per violazione del diritto comunitario a motivo del condono « Tremonti ». La Corte ha stabilito testualmente che « estendendo con l’articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La Repubblica italiana è condannata alle spese »;

non è difficile prevedere che vi sarà una procedura d’infrazione anche per questo nuovo condono,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	249
Sui lavori della Commissione	249
Sull'ordine dei lavori	249
Comunicazione sui collaboratori della Commissione	250
Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni Antimafia	250
Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria richiedente	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

*Giovedì 6 dicembre 2018 — Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle more dell'adozione del Regolamento interno della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica, nonché le norme recate dalla legge istitutiva della Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE rende noto che nel corso dei prossimi giorni si recherà a rendere la manifestazione di solidarietà sua personale all'Arma dei Carabinieri che ha subito, nella persona di alcuni suoi ufficiali, gravi atti intimidatori.

Intervengono quindi i senatori VITALI (FI-BP) e MIRABELLI (PD), i quali esprimono al Presidente piena condivisione e chiedono che egli rappresenti, in quella circostanza, la vicinanza di tutta la Commissione all'Arma dei Carabinieri. Entrambi i senatori convengono sul fatto che quando la Commissione potrà avviare definitivamente i propri lavori sulle realtà territoriali in cui si dispiega l'attività delle organizzazioni criminali, si potranno delineare apposite iniziative ed eventuali attività istruttorie dell'inchiesta volte a definire le strategie di supporto all'operato delle Forze dell'Ordine.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto a tutti i componenti della Commissione che, nel corso delle sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato avviato l'esame del testo del Regolamento interno, nonché di quello per il funzionamento dei Comitati.

Comunica quindi che, nella prima seduta dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato altresì deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione dei seguenti militari del Nucleo speciale Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di Finanza: Luogotenente Antonio Giugliano, Luogotenente Daniele Ranucci, Brigadiere capo Nicola Anguilano e il Vice brigadiere Claudio Bellavista.

Comunica inoltre che, nella medesima seduta, è stato deliberato il proseguimento della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Giuliana Merola, previa conferma del collocamento fuori ruolo richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Prende atto la Commissione.

Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni Antimafia.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha disposto l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, doven-

dosi intendere inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio. Il complesso di tali atti e documenti diverrà quindi patrimonio dell'attuale Commissione.

Dopo una breve richiesta di chiarimento dell'onorevole SANTELLI (FI), la Commissione prende atto altresì della proposta dell'Ufficio di Presidenza in merito all'acquisizione documentale.

Resta così definitivamente stabilita l'acquisizione, nella disponibilità della Commissione, dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni Antimafia inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio.

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria richiedente.

La Commissione procede all'esame del successivo punto all'ordine del giorno provvedendo a segretare i lavori.

In chiusura dei lavori interviene, quindi, per fatto personale, la senatrice LONARDO (FI-BP).

La seduta termina alle ore 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.15.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. T.U. 523-784-914-1221-1222. (Parere alla Commissione VII) <i>(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)</i>	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) <i>(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)</i>	4
---	---

AVVERTENZA	7
------------------	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 2) <i>(Esame e conclusione)</i>	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sull'ordine dei lavori	11
------------------------------	----

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	11
--	----

ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	22
--	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	14
---	----

ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	24
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Fulco Lanchester, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare	21
---	----

Audizione di Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare	21
---	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).	
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
AVVERTENZA	28
ERRATA CORRIGE	28

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	34
ERRATA CORRIGE	32

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE REFERENTE:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	60

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	194

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo PD</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. Parere alla VII Commissione (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	206
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01069 Bersani: Sulla revisione del sistema dei buoni pasto	207
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	224
5-01070 Silvestroni: Sulle iniziative per favorire sviluppo economico nella zona del litorale sud della provincia di Roma	207
5-01071 Moretto: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac	208
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	226
5-01072 Giarrizzo: Sulle iniziative per favorire lo sviluppo delle imprese innovative	208
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	228

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato. Parere alla VI Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	208
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (esame Atto n. 56 – Rel. Rizzone) Atto n. 56 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	212
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	216

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	232
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	230
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	238
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo unificato C. 523 Marin e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	241
Sull'ordine dei lavori	243
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	244
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativa di parere presentata dal Gruppo LeU</i>)	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	249
Sui lavori della Commissione	249
Sull'ordine dei lavori	249
Comunicazione sui collaboratori della Commissione	250
Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni Antimafia	250
Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria richiedente	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

PAGINA BIANCA



18SMC0039530